SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

306ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-70

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-231

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 233-254

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

PER UN FONDO DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI DELLA FIAT

PRESIDENTE 2, 3
MALABARBA *(Misto-RC)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE . . . . . 3, 4, 5 e *passim*
BASSANINI *(DS-U)* 4, 5
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 5, 9, 11 e *passim*
GRILLO *(FI)* 5, 6
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 7, 16
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 8, 21, 38
FERRARA *(FI)* 9
BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)* 10
GRILLOTTI *(AN), relatore* . . . . . 10, 11, 12 e *passim*
MORO *(LP)* 10
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* . . 11, 12, 14 e *passim*
ROLLANDIN *(Aut)* 13
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . 13, 18, 40 e *passim*
DETTORI *(Mar-DL-U)* . . . . . *Pag.* 14
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . 17, 18, 44 e *passim*
MORANDO *(DS-U)* 18, 45, 46
BONGIORNO *(AN)* 19
BOSCETTO *(FI)* 19, 22
COLETTI *(Mar-DL-U)* 21, 35, 39
TIRELLI *(LP)* . . . . . 21, 29, 30 e *passim*
CORTIANA *(Verdi-U)* . . . . . 23, 27, 35 e *passim*
ASCIUTTI *(FI)* 24, 28, 29
PIZZINATO *(DS-U)* . . . . . 24, 31, 34 e *passim*
* BARELLI *(FI)* 25, 35
VIVIANI *(DS-U)* 25
BONATESTA *(AN)* 36
MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 36, 37, 39
COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)* 38
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 41, 63
BETTAMIO *(FI)* 45
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 52
TURCI *(DS-U)* 54
BONAVITA *(DS-U)* 63
AZZOLLINI *(FI)* 66
TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 66, 69
SCHIFANI *(FI)* 66
ACCIARINI *(DS-U)* 66, 67
FALOMI *(DS-U)* 67

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 21, 27, 32 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2002 70

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1826:

Articolo 58 ed emendamento 58.37 e seguenti 71

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58 78

Articolo 60 ed emendamenti 82

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 60 . . . . . *Pag.* 84

Articolo 62 ed emendamenti 87

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 62 89

Articolo 63 ed emendamenti 90

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 63 e ordine del giorno 95

Articolo 65 ed emendamenti 97

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 65 e ordine del giorno 120

Articolo 66 ed emendamenti 122

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 66 125

Articolo 2, emendamenti da 2.1 a 2.2000/2 e ordini del giorno 128

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 233

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . *Pag.* 244

Annunzio di presentazione 244

Assegnazione 245

Ritiro di firme 246

GOVERNO

Trasmissione di documenti 246

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 246

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 246

INTERROGAZIONI

Annunzio 69

Interrogazioni 247

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 14,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per un fondo di solidarietà in favore dei lavoratori della FIAT

MALABARBA *(Misto-RC).* Lo sciopero della fame che sta conducendo, giunto al decimo giorno, è indirizzato a richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione dei lavoratori FIAT, in ordine alla quale ancora non vi sono indicazioni circa la calendarizzazione di un dibattito parlamentare prima delle festività natalizie né sulla proposta di cassa integrazione a rotazione, chiesta da tutte le organizzazioni sindacali. Nel contempo, occorre che la solidarietà ai lavoratori da parte dei parlamentari si esprima anche attraverso atti concreti, mostrando coerenza con la solidarietà che gli è stata manifestata verbalmente in questi giorni, e pertanto auspica una maggiore partecipazione alle iniziative di sostegno economico a favore dei lavoratori della FIAT, di cui sono noti gli estremi. *(Generali applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 58.37, con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 58.44. Sono altresì respinti gli identici emendamenti 58.48 e 58.49 nonché gli emendamenti dal 58.52 al 58.21.

PRESIDENTE. L'emendamento 58.53 è stato riferito ad altro articolo.

Risulta altresì respinto l'emendamento 58.56. Il Senato approva l'articolo 58, con l'annessa Tabella 1. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 58.0.1 al 58.0.4.

BASSANINI *(DS-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 58.0.5, di cui chiede la votazione per parti separate, tendente a rimuovere i vincoli posti agli investimenti delle fondazioni di origine bancaria che contrastano con la natura privatistica delle stesse. Si propone inoltre una breve proroga del termine per la dismissione delle partecipazioni bancarie per evitare che si svendano beni della collettività magari a favore di banche straniere.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La questione delle modifiche al regime delle fondazioni bancarie investe innanzitutto il Governo e in ogni caso la finanziaria non è la sede per affrontarla.

GRILLO *(FI)*. Voterà a favore dell'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Bassanini, che ha contenuto sostanzialmente analogo a quello di altri suoi emendamenti all'articolo 59, in quanto non comporta oneri aggiuntivi ma soprattutto perché concorre a definire il problema degli investimenti delle fondazioni. Si tratta infatti di una questione su cui occorre che il Governo faccia chiarezza al fine di indirizzare gli investimenti alla realizzazione di opere pubbliche. Tali emendamenti inoltre non stravolgono la cosiddetta riforma Tremonti rimanendo fermo il principio secondo cui le fondazioni bancarie sono espressioni degli enti locali. Rivendica inoltre un ruolo attivo del Parlamento sulla questione, alla luce anche della paralisi del sistema delle fondazioni nel 2002 per i ritardi con

cui il Governo ha emanato il previsto Regolamento, rimasto peraltro inapplicato in quanto sospeso da una sentenza del Consiglio di Stato. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole della Margherita sull'emendamento, che rimuove i vincoli ai settori di operatività per le fondazioni. Per quanto riguarda gli immobili, appare assurdo il divieto previsto nella normativa di tale tipo di investimento considerato che in molti Paesi stranieri le fondazioni svolgono funzione di salvaguardia nel tempo del patrimonio immobiliare. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede al Governo di esprimersi in ordine alle considerazioni svolte dal senatore Grillo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto riguarda i vincoli, si è in attesa di dirimere la questione inerente la sentenza del Consiglio di Stato. In ogni caso, procedere ad apportare ulteriori modifiche alla normativa delle fondazioni appare destabilizzante, considerato che il Parlamento è stato investito della questione lo scorso anno. *(Applausi dei senatori Cantoni e Ponzo).*

PRESIDENTE. Dispone la votazione per parti separate dell'emendamento procedendo con il sistema elettronico, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento.

FERRARA *(FI)*. Dichiara il voto contrario del Gruppo sulle singole parti dell'emendamento.

Con quattro separate votazioni nominali elettroniche, il Senato respinge l'emendamento 58.0.5.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Chiede che l'emendamento 58.0.6 sia esaminato insieme agli emendamenti all'articolo 67.

GRILLOTTI, *relatore*. Concorda.

PRESIDENTE. Dispone pertanto in tal senso. Essendo stato accantonato l'articolo 59, passa all'esame dell'articolo 60 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO *(LP)*. L'emendamento 60.900 propone di ripristinare il testo del comma 1 approvato dalla Camera.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 6.6 propone di inserire nel testo il richiamo ad una raccomandazione del Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione del 60.900, sul quale si rimette all'Aula.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Aula sugli emendamenti 60.900, 60.15 e 60.6, pur non ritenendo opportuna la citazione in francese contenuta in tale ultimo emendamento. Sull'emendamento 60.0.1 esprime parere contrario per difetto di copertura, mentre il 60.0.2 non dovrebbe essere ammesso alla votazione in quanto è stato già respinto un emendamento analogo. Esprime infine parere contrario sugli altri emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il 60.0.2 non è identico ad emendamenti già respinti e pertanto può essere votato.

GRILLOTTI, *relatore*. Alla luce delle considerazioni del Governo, si rimette all'Aula sugli emendamenti 60.15 e 60.6.

Il Senato approva l'emendamento 60.900.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Corregge il testo dell'emendamento 60.6 nel senso richiesto dal sottosegretario Vegas, invitando l'Aula ad approvarlo.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 60.6 (testo 2) (v. Allegato A) e 60.15.

ROLLANDIN *(Aut)*. Annuncia il voto favorevole sull'articolo 60, che attraverso la tutela dei prodotti tipici costituisce il primo passo nella direzione di una giusta politica della montagna.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'articolo 60, pur apprezzabile, rischia di sovrapporsi alla legislazione vigente laddove restituisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza sull'albo dei prodotti di montagna. Tali contraddizioni esigono l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo 60.0.1, nonché un successivo ulteriore esame della materia.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Annuncia il voto favorevole sull'articolo 60 esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Governo.

Il Senato approva l'articolo 60 nel testo emendato. È quindi respinto l'emendamento 60.0.1.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 60.0.2, che prevede il censimento dei siti minerari dismessi, in funzione del loro risanamento attraverso accordi di programma.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 60.0.2, 60.0.1000 e 60.0.4.

PRESIDENTE. Essendo stato accantonato l'articolo 61, passa all'esame dell'articolo 62 e degli emendamenti ad essi riferiti.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 62.5 prevede la possibilità di impiegare negli atti ufficiali la parola «euri».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 62.6 e 62.0.1; è favorevole al 62.1 e si rimette all'Aula sul 62.5.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, ad eccezione del 62.5, sul quale esprime parere contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 62.6 e 62.5 e approva il 62.1.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto contrario sull'articolo 62, che in palese violazione del Trattato di Maastricht prevede che la Banca d'Italia conceda un'anticipazione al Tesoro sulle banconote in lire che si prevede non saranno convertite. Tale disposizione, oltretutto, non avrà effetti rispetto al livello dell'indebitamento pubblico e arrecherà limitati benefici rispetto al livello del debito. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Condivide le considerazioni del senatore D'Amico e annuncia il voto contrario sull'articolo 62, che contiene disposizioni in aperta violazione degli articoli 101 e 108 del Trattato di Maastricht.

Il Senato approva l'articolo 62 nel testo emendato. (Il senatore Morando chiede la controprova; il Presidente ritiene sufficientemente evidente l'esito della votazione, invitando comunque i senatori contrari ad alzare la mano). Viene poi respinto l'emendamento 62.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 63 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il testo dell'articolo 63 conferma l'incoerenza legislativa del Governo in materia di consorzi agrari, sui quali esercitano una sovrapposta competenza sia il Ministero delle attività produttive che quello delle politiche agricole e forestali. Illustra l'emendamento 63.6, soppressivo dei commi 2 e 3, che privilegiano interessi estranei a quelli degli agricoltori. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

BONGIORNO *(AN)*. L'emendamento 63.16 è un elemento di chiarezza legislativa, in quanto propone la soppressione del comma 3 che reca disposizioni in contrasto con quelle del comma 2. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

BOSCETTO *(FI)*. L'emendamento 63.0.1 risolve, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio statale, il contenzioso sulla costruzione del mercato dei fiori di Sanremo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 63.13, mentre si rimette all'Aula e al Governo sugli emendamenti soppressivi del comma 3 e sul 63.0.1. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 63.1, 63.2, 63.5, 63.6 e 63.14. Non avanza obiezioni in merito all'emendamento 63.13 e si rimette all'Aula sugli identici emendamenti soppressivi del comma 3. L'emendamento 63.0.1 comporta un onere, per cui invita il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 63.1, 63.2 e la prima parte dell'emendamento 63.5; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 63.6.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Aggiunge la firma dell'intero Gruppo sull'emendamento 63.13.

Il Senato approva l'emendamento 63.13, mentre respinge l'emendamento 63.14.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive a nome dell'intero Gruppo l'emendamento 63.16 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva gli emendamenti 63.16, 63.17 e 63.19, tra loro identici. È inoltre respinto l'emendamento 63.21. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 63.28; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 63.0.2. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 63.29 e 63.30. Il Senato approva l'articolo 63 nel testo emendato.

BOSCETTO *(FI)*. Trasforma l'emendamento 63.0.1 e nell'ordine del giorno G 63.200 *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Avendo il Governo dichiarato di accogliere l'ordine del giorno, lo stesso non verrà posto ai voti. Essendo stato accantonato l'articolo 64, passa all'esame dell'articolo 65 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TIRELLI *(LP)*. L'articolo 65, pur contenendo norme fiscali favorevoli alle attività sportive dilettantistiche, prevede disposizioni in contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione, secondo la quale lo sport è materia di legislazione concorrente. Gli emendamenti presentati sono pertanto finalizzati a razionalizzare le competenze tra Stato e Regioni, prevedendo che il riconoscimento degli enti di promozione sportiva non sia di competenza esclusiva del CONI ma che, sulla base delle dimensioni delle associazioni, sia effettuato a livello nazionale, regionale o comunale.

CORTIANA *(Verdi-U)*. L'emendamento 65.10 muove da valutazioni analoghe a quelle del senatore Tirelli, in quanto l'istituzione di un altro albo per la certificazione delle società operanti nel settore sportivo è un elemento di democrazia e consentirà un ampliamento delle attività.

ASCIUTTI *(FI)*. Presenta il testo 2 dell'emendamento 65.24 *(v. Allegato A)*.

PIZZINATO *(DS-U)*. Condividendo la portata dell'articolo 65, illustra gli emendamenti presentati, finalizzati ad un ulteriore miglioramento del testo e in particolare gli emendamenti 65.30, 65.44, 65.68, 65.113 e 65.57; quest'ultimo, riprendendo le sollecitazioni del senatore Tirelli, prevede la costituzione dell'anagrafe delle società sportive presso le Regioni. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC)*.

BARELLI *(FI)*. Ritira gli emendamenti 65.52 e 65.53 osservando, in risposta al senatore Tirelli, che attraverso la Conferenza nazionale dello sport e non con la sola privatizzazione del CONI si supererà la crisi del mondo sportivo italiano, ulteriormente aggravata negli anni passati dalla riforma Melandri.

VIVIANI *(DS-U)*. L'emendamento 65.67, preso atto della difficoltà di catalogazione da parte del CONI di tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche, consente l'iscrizione al registro degli enti locali per l'accesso ai contributi pubblici.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTI, *relatore*. Si rimette al Governo sul 65.24 ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti, rilevando la superfluità del richiamo ai registri degli enti locali, già previsti dall'ordinamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Assemblea sul 65.24, purché riformulato con l'inserimento al comma 8 delle sole parole «nonché di associazioni sportive scolastiche», lasciando per il resto invariato il testo faticosamente licenziato dalla Camera dei deputati, ed è quindi contrario ai restanti emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 65.1, 65.4 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA (Verdi-U), 65.10. Sono altresì respinti gli emendamenti 65.13, 65.11 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 65.12), 65.14, 65.15, 65.17, nonché 65.22 e 65.23, tra loro identici.

ASCIUTTI *(FI)*. Alla riformulazione dell'emendamento 65.24 suggerita dal rappresentante del Governo, propone di aggiungere la specificazione che le associazioni sportive scolastiche possono operare anche solo a livello di base.

GRILLOTTI, *relatore*. Poiché tale specificazione renderebbe ambiguo il testo, concorda con la proposta originaria del sottosegretario Vegas e non con quella ulteriore del senatore Asciutti.

ASCIUTTI *(FI)*. Modifica l'emendamento 65.24 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo. *(v. Allegato A).*

MINARDO *(FI)*. Sottoscrive l'emendamento 65.24 nel testo riformulato.

Il Senato approva l'emendamento 65.24 (testo 2) e respinge gli emendamenti 65.26, 65.27, 65.29, 65.30 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 65.31), 65.37 e 65.38 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 65.40 e 65.41).

TIRELLI *(LP)*. Ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 65, ritenendo che alcune delle questioni sollevate, come la definizione dei compiti, potranno essere superate con il piano industriale che dovrebbe esser esaminato oggi dal consiglio di amministrazione della CONI Spa. Infine, fa presente al senatore Barelli che sarebbe necessario accettare serenamente l'impossibilità di una separazione tra la politica e il mondo dello sport, naturalmente a livello di definizione degli indirizzi, su un'attività tanto importante per la comunità sociale. *(Applausi dal Gruppo LP).*

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 65.42, 65.54, 65.55 e 65.59 sono ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 65.44 e 65.45, tra loro identici, nonché gli emendamenti 65.46, 65.47 e 65.51.

PIZZINATO *(DS-U)*. La specificazione contenuta nell'emendamento 65.57, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, salvaguarda le competenze regionali anche rispetto al registro tenuto dal CONI.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la prima parte dell'emendamento 65.57, con conseguente preclusione della restante parte e del 65.58. Sono quindi respinti gli emendamenti 65.60, 65.62 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 65.63 e del 65.65), 65.67, 65.68, 65.72 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 65.76), 65.77, 65.80, 65.82, nonché gli emendamenti 65.83, 65.84, 65.86 e 65.87, sostanzialmente identici tra loro; risultano ancora respinti gli emendamenti 65.88, 65.90, 65.91, 65.92, tra loro sostanzialmente identici, gli emendamenti 65.95, 65.96 e 65.98, tra loro sostanzialmente identici, 65.101, 65.102 e 65.103, tra loro sostanzialmente identici, e gli emendamenti 65.105, 65.106, 65.107, 65.108 e 65.109, tra loro sostanzialmente identici. Sono altresì respinti gli emendamenti 65.94, 65.115, 65.110, 65.113 e 65.114.

PIZZINATO *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'articolo 65, nonostante la reiezione degli emendamenti proposti, in quanto conclude la travagliata fase parlamentare di riordino delle oltre 85.000 società sportive dilettantistiche, in attesa di un ulteriore approfondimento sul complessivo mondo dello sport. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Anche il Gruppo della Margherita voterà a favore dell'articolo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Del Turco).*

BARELLI *(FI)*. Con l'approvazione dell'articolo 65 si invia finalmente un segnale forte di attenzione e riconoscimento, dopo oltre un ventennio, all'azione meritoria di 100.000 associazioni sportive, che coinvolgono 25 milioni di cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI).*

TIRELLI *(LP)*. Anche la Lega voterà a favore dell'articolo, che rappresenta il primo passo verso la razionalizzazione delle attività sportive, in vista di futuri interventi che, eliminando ulteriormente i vincoli, consentano alle società di operare in piena efficienza.

CORTIANA *(Verdi-U)*. Conferma il voto favorevole dei Verdi all'articolo 65 che, in attesa della Conferenza nazionale per lo sport invocata anche dal senatore Borrelli, interviene nel settore dello sport dilettantistico sul quale auspica un confronto a prescindere dagli schieramenti politici. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

BONATESTA *(AN)*. Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale, in nome dell'attenzione sempre rivolta al mondo dei giovani e delle società sportive.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Anche il suo Gruppo voterà a favore dell'articolo 65 che, valorizzando le società sportive, dimostra l'attenzione del mondo politico ad un settore ad alto valore sociale e formativo per i giovani.

Il Senato, con votazione nominale elettronica disposta dal Presidente, approva l'articolo 65 nel testo emendato. (Generali applausi).

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 65.0.1 estende al mondo del basket professionistico il limite di assunzione dei giocatori stranieri già in vigore per la serie C del campionato di calcio, per favorire l'ingresso dei giovani italiani in tale attività sportiva. *(Applausi del senatore Compagna).*

TIRELLI *(LP)*. Nel dichiarare il voto favorevole della Lega al principio sotteso all'emendamento, per l'eccesso di presenze straniere nel mondo sportivo e per valorizzare la finalità formativa dello sport per i giovani, suggerisce ai proponenti di trasformare l'emendamento 65.0.1 in un ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Conferma il parere contrario per ragioni non solo di compensazione, ma anche di merito.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Poiché non si comprende la ragione della limitazione alla pallacanestro e non per altre attività sportive, si dichiara disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno solo come raccomandazione.

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. A fronte della mediazione che il ministro Urbani condusse per garantire lo svolgimento del campionato di calcio, sorprende la contrarietà del rappresentante del Governo ad una misura che favorisce il vivaio delle società sportive.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede chiarimenti al senatore Tirelli in ordine alla sua proposta.

TIRELLI *(LP)*. Ribadisce l'opportunità di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Pur allibito per talune osservazioni formulate nel corso del breve dibattito, ritira l'emendamento 65.0.1 e presenta l'ordine del giorno G65.200. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Avendolo preventivamente accolto il rappresentante del Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G65.200, risultante dalla trasformazione degli emendamenti 65.0.1 e 65.0.3, non è posto in votazione.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Ritira l'emendamento 65.0.4, richiamando tuttavia l'attenzione del Governo sulla necessità di un intervento a favore degli enti della Regione Abruzzo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 66 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Sollecita l'approvazione degli emendamenti 66.0.1 e 66.0.2, relativi ad alcune riduzioni fiscali e all'esenzione dal pagamento del canone RAI e della SIAE a favore dei centri per gli anziani, che soprattutto nelle grandi città rappresentano un importante momento di aggregazione sociale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Ad eccezione del 66.0.2, per il quale si rimette alla valutazione del Governo, esprime parere contrario agli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. A condizione che sia modificato con l'istituzione di un apposito fondo nella tabella A, è favorevole all'emendamento 66.0.2, mentre è contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Con l'assenso dei presentatori, l'emendamento 66.0.2 è modificato. *(v. Allegato A).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 66, essendo contrario all'istituzione degli asili nido nei luoghi di lavoro; invece, tale servizio a forte valenza sociale dovrebbe essere potenziato aiutando gli enti locali a superare le difficoltà soprattutto economiche e quindi auspica la rapida approvazione del disegno di legge quadro sugli asili nido.

Il Senato respinge gli emendamenti 66.1, 66.4 e 66.5 ed approva l'articolo 66. E' quindi respinto l'emendamento 66.0.1. Con votazione nominale elettronica disposta dal Presidente, è approvato infine l'emendamento 66.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Come convenuto, sospende la seduta fino alle ore 18,30.

La seduta, sospesa alle ore 16,28, è ripresa alle ore 18,33.

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Poiché la 5ª Commissione ha appena terminato la stesura del parere sugli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti fino all'articolo 9, sospende la seduta per consentire ai senatori un approfondimento.

La seduta, sospesa alle ore 18,34, è ripresa alle ore 19,12.

PACE, *segretario*. Dà lettura dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione sugli ulteriori emendamenti presentati. *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, accantonati dopo l'illustrazione, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.912, 2.829, 2.830 e 2.831 nonché sugli ulteriori emendamenti 2.2000/2, 2.2000/9, 2.2000/11, 2.2000/12, 2.2000/13, 2.2000/14, 2.2000/15, 2.2000/19, 2.2000/20, 2.2000/21, 2.2000/23, 2.2000/1/100, 2.2000/1/101, 2.2000/1/200, 2.2000/1/300, 2.2000/31 e 2.2000/32 e parere condizionato sugli emendamenti 2.2000/1 e 2.2000 nonché 2.2000/503, 2.2000/504, 2.2000/6, 2.2000/7 e 2.2000/8.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Nonostante il parere espresso dalla 5ª Commissione, riguardo agli emendamenti presentati dal relatore non esistono certezze in ordine al volume di entrate derivanti dalle misure annunciate. Infatti, in corso d'opera sono state apportate molte modifiche sia riguardo alle aliquote applicabili ai diversi condoni sia riguardo alle misure sui videogiochi, ma le relazioni tecniche appaiono contraddittorie e inattendibili, tali da non garantire le adeguate coperture. Tale comportamento pone un problema politico sul ruolo del Governo che, incurante del Parlamento, ha scelto di inseguire le spinte interne alla maggioranza, a scapito dei problemi reali del Paese. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).*

BETTAMIO *(FI)*. Non risulta che tutti gli emendamenti siano stati illustrati.

MORANDO *(DS-U)*. Intervenendo nuovamente sul problema della copertura, questa volta relativa agli emendamenti del relatore, sottolinea

l'inaffidabilità delle relazioni tecniche, come risulta evidente nel caso del concordato fiscale, cui il prospetto di copertura della finanziaria aveva inizialmente accreditato un aumento di gettito per il 2003 palesemente sovrastimato, aumento di gettito rimasto tale nonostante il relatore – sarebbe meglio dire il Governo – abbia optato per un vero e proprio condono fiscale tombale, a dimostrazione che in realtà la scelta in quella direzione era già stata operata all'inizio e a conferma quindi della poca credibilità della manovra in ordine alle entrate, a fronte invece delle spese certe delineate nella finanziaria. Ciò rappresenta un vero e proprio tentativo di prendere in giro il Parlamento che l'opposizione sta denunciando con forza e i cui effetti rischiano di essere drammatici, traducendosi infatti nella messa in discussione di un bene primario per il Paese, e cioè la stabilità economico-finanziaria. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti contenuti all'articolo 2, riservandosi però di esprimere il parere su quelli riportati nell'annesso III quando si arriverà ad affrontarne l'esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore. Rispondendo alle osservazioni del senatore Morando, evidenzia che il ricorso ad un risparmio pubblico di segno negativo quale strumento di copertura è possibile dal punto di vista giuridico-formale ed opportuno dal punto di vista economico, in quanto nell'attuale fase congiunturale devono essere attivati tutti gli strumenti a disposizione per diminuire la pressione fiscale e stimolare la ripresa dell'economia. La valutazione delle entrate connesse al condono, analoga a quella prevista per il concordato, è determinata dai segnali negativi rispetto all'andamento economico e da una scelta di prudenza da parte del Governo, che non intende utilizzare entrate *una tantum* per coprire spese certe. Il rapporto tra l'aliquota di partecipazione per il condono e il volume di entrate previsto non può essere stabilito sulla base di analisi scientificamente attendibili, in quanto dipende in gran parte dall'intersezione tra il comportamento dei contribuenti e il gettito. Pertanto, con successivi affinamenti, si è ricercato il livello di tassazione che avrebbe determinato il massimo di adesione, ritenendo che si trovasse a un livello leggermente inferiore a quello inizialmente stabilito. Il Governo ribadisce il prioritario interesse alla stabilizzazione dei conti pubblici per il prossimo anno ed a tal fine ha predisposto strumenti grazie ai quali la legge finanziaria, a conclusione del suo *iter*, rispetterà la clausola di copertura. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LP e dei senatori Carrara e Salzano).*

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.1; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 2.2. È inoltre respinta la prima parte dell'emendamento 2.3, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e dell'emendamento 2.4. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.5; di conse-

guenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 2.6. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.12, 2.13-bis, 2.15 e la prima parte dell'emendamento 2.16; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 2.17. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Trasforma l'emendamento 2.24, che elimina una ingiustificata disparità di trattamento, con riguardo al regime delle deduzioni, tra i redditi di lavoro e quelli di pensione, nell'ordine del giorno G2.100 *(v. Allegato A)*.

GRILLOTTI, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno anche se il problema è risolto dall'emendamento 2.2000.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Pur concordando con il relatore, accoglie l'ordine del giorno.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.25, 2.900, 2.32, 2.36, 2.46, 2.47, 2.49, 2.52 e la prima parte dell'emendamento 2.54; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 2.55. È inoltre respinto l'emendamento 2.195.

TURCI *(DS-U)*. La mancata soluzione del problema degli incapienti, cui si riferiscono gli emendamenti 2.57 e 2.58, rappresenta il punto debole della riduzione della pressione fiscale prevista dall'articolo 2 e, insieme all'aumento del primo scaglione di reddito, delinea una finanziaria che favorisce in misura limitatissima le famiglie con reddito più basso, premiando invece in modo più significativo quelle con reddito più elevato. Gli incapienti non possono, infatti, beneficiare delle detrazioni, in quanto il loro debito di imposta è inferiore alle detrazioni stesse. Tale situazione, insieme al rifiuto dell'aumento degli assegni familiari e all'abrogazione del reddito di inserimento, conferma che l'effetto distributivo della finanziaria agisce in senso diametralmente opposto a quanto propagandisticamente annunciato dal Governo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

Il Senato respinge gli emendamenti 2.57, 2.58, 2.61, 2.62 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.91), 2.63, 2.65, 2.70 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 2.76), 2.77, 2.84, 2.87, 2.88, 2.90, 2.92 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.93), 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.100, 2.101, 2.103, 2.104, 2.105, 2.107 e 2.110.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.111 e 2.120 sono stati ritirati.

Il Senato respinge la prima parte del 2.112 (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.113), il 2.901 e la prima parte del 2.117 (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.911).

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 2.119 si inserisce nel complesso delle proposte relative alla proroga fino alla fine del 2003, e non fino a giugno come propone il Governo, degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, per una quota pari al 36 per cento degli importi a carico del contribuente e con l'assoggettamento all'aliquota del 10 per cento per il materiale, alla luce soprattutto dei positivi risultati conseguiti sotto il profilo dello sviluppo nel Mezzogiorno.

PIZZINATO *(DS-U)*. L'emendamento 2.119 propone altresì una detrazione fiscale per gli interventi di bonifica dall'amianto del patrimonio edilizio privato, considerati i milioni di metri cubi ancora da bonificare, con i conseguenti forti rischi per la salute, come emerge dal recente studio del CNR con il quale si prevedono decine di migliaia di morti per tumore a causa dell'inalazione di tale sostanza. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

Il Senato respinge gli emendamenti 2.119, 2.124, 2.116 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.148) e 2.121.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.912 è inammissibile.

Sono quindi respinti la prima parte del 2.122 (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.123) e il 2.812.

PIZZINATO *(DS-U)*. Sollecita l'approvazione del 2.802, concernente ancora le bonifiche dall'amianto, e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 2.802. Sono altresì respinti gli emendamenti 2.197, 2.813 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 2.818), 2.910 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 2.804 e 2.902), 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.149 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.150), 2.819, 2.155, 2.147, 2.156, 2.157, 2.175, nonché gli identici 2.153 e 2.154.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.158.

Il Senato respinge l'emendamento 2.158 e gli emendamenti 2.160 e 2.162, tra loro identici.

BONAVITA *(DS-U)*. L'emendamento 2.164, identico al 2.163, propone che alle somme corrisposte a titolo di rendita, assegno o indennità agli invalidi civili venga riconosciuta natura risarcitoria e non costituiscano quindi reddito ai fini fiscali. Dichiara la disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

BONAVITA *(DS-U)*. Trasforma l'emendamento 2.164 nell'ordine del giorno G2.101. *(v. Allegato A).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si intende che l'emendamento 2.163, identico al 2.164, sia stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.165 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 2.166), 2.167, 2.168, 2.171, 2.173, 2.174, 2.177, 2.178, 2.181, 2.183, 2.184, 2.194, 2.805 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi emendamenti fino al 2.821), nonché gli emendamenti 2.806, 2.822 e 2.823, tra loro sostanzialmente identici. Risultano quindi respinti gli emendamenti 2.807, 2.808, 2.809, 2.824, 2.825, 2.827 e 2.828.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.829, 2.830 e 2.831 sono inammissibili. Passa all'esame del 2.2000 del relatore e dei relativi subemendamenti.

AZZOLLINI *(FI)*. La Commissione bilancio non può che confermare parere negativo sull'emendamento 2.2000/2, in quanto anche la nuova copertura indicata appare assolutamente inadatta.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Prende atto del parere della Commissione bilancio e trasforma l'emendamento 2.2000/2 nell'ordine del giorno G2.102, al quale chiede appongano la firma i Presidenti dei Gruppi della Casa delle libertà.

SCHIFANI *(FI)*. Sottoscrive l'ordine del giorno G2.102.

ACCIARINI *(DS-U)*. E' vergognoso che mentre vengono tagliate le risorse destinate all'istruzione, venga reperita una mancia di pochi euro da erogare alle famiglie che decidano di far studiare i figli nelle scuole private. Invece di sottolineare enfaticamente un ordine del giorno come quello del senatore Tarolli, sarebbe bene che la maggioranza si impegnasse a reperire risorse per tutti gli studenti e tutte le famiglie su tutto

il territorio nazionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com).*

PRESIDENTE. Invita il presentatore a formalizzare l'ordine del giorno G2.102.

GRILLOTTI, *relatore*. Invitando ad approvare l'emendamento 2.2000 con le correzioni indicate nel parere della Commissione bilancio, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2000/1, 2.2000/26, 2.2000/27, 2.2000/28 e 2.2000/33.

FALOMI *(DS-U)*. L'emendamento 2.2000/1/5 propone un incremento dei fondi destinati alla città di Roma, per l'aggravio di costi che essa deve sopportare nella sua funzione di capitale della Repubblica.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 2.2000/1/2 amplia la dotazione prevista nell'emendamento del relatore per l'anno 2003 per quanto riguarda le risorse destinate a Roma per gli interventi infrastrutturali di cui alla legge n. 396 del 1990 ed individua stanziamenti anche per il 2004 e per il 2005. *(Applausi del senatore Dalla Chiesa).*

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno G2.102, firmato dal senatore Tarolli e dai Capigruppo della maggioranza.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno, a condizione che venga inserita la clausola «compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica».

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Accoglie l'integrazione suggerita dal sottosegretario Vegas all'ordine del giorno G2.102. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 dicembre.

La seduta termina alle ore 20,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 14,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Guzzanti, Mantica, Moncada, Pasinato, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Crema, Danieli Franco, Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Forcieri, Nieddu e Palombo, a Mosca, per incontro di lavoro tra la delegazione della Duma di Stato e la delegazione parlamentare italiana della NATO; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar; Pedrizzi, per partecipare alle celebrazioni del 70º anniversario della fondazione della città di Latina.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 14,36).*

Per un fondo di solidarietà in favore dei lavoratori della FIAT

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, molti colleghi, negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore, mi hanno chiesto di sospendere lo sciopero della fame. Mi rendo conto che, dopo dieci giorni, la situazione effettivamente comincia a essere abbastanza gravoso.

Non so se verrà calendarizzato il dibattito sulla FIAT, che non abbiamo concluso la scorsa settimana, in tempo utile prima delle feste natalizie; non so neppure se sarà accettata in finanziaria la proposta di cassa integrazione a rotazione per tutti i dipendenti dell'azienda, che è stata chiesta da tutte le organizzazioni sindacali, sia che facciano riferimento alla sinistra, sia che facciano riferimento alla destra, ma voglio dire a tutti i colleghi molto sinceramente: non voglio proseguire alla cieca lo sciopero della fame.

Ho cercato di spiegare con una lettera, che ho inviato a tutti i colleghi, che è possibile manifestare in altro modo la solidarietà verso i lavoratori della FIAT. Ciò si traduce semplicemente nella disponibilità, da parte di ciascuno di voi, a contribuire ad un fondo di solidarietà per i lavoratori della FIAT; ho reso noto anche il numero di conto corrente.

Smetterò lo sciopero della fame, ma voglio vedere se tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità ad accedere a tale richiesta e che hanno sollecitato la fine del mio sciopero assumeranno un atteggiamento coerente; in sostanza, voglio vedere se almeno questo gesto di solidarietà con i lavoratori si tradurrà in fatti concreti. Ho chiesto che ciò avvenga – se possibile – entro questa sera.

Finora non sono stati molti coloro che hanno effettuato il versamento, nella cifra che ritengono opportuna; coloro che l'hanno fatto, tra l'altro, appartengono ad uno schieramento molto trasversale, nel senso che non sono di una specifica parte politica. Hanno aderito senatori del centro-destra e del centro-sinistra, però la grande maggioranza non si è posta il problema.

Concludo qui il mio intervento, signor Presidente, ricordando che se qualcuno avesse smarrito la lettera con cui chiedo di partecipare al fondo di solidarietà per i lavoratori della FIAT sono ovviamente disposto a dargliela subito.

Chiedo, però, coerenza nei comportamenti: in troppi mi hanno chiesto di interrompere lo sciopero perché fa male alla salute, ma questo gesto forse è utile alle migliaia di famiglie che oggi subiscono tanti disagi. Pertanto, chiederei uno sforzo collettivo per alleviarli almeno in parte. *(Generali applausi).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Malabarba, anche per l'informazione fornita all'Aula. Ad esempio, personalmente non ero a conoscenza dell'iniziativa. Ora lo siamo tutti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Proseguono le votazioni a partire dall'emendamento 58.37.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.37, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «terminale 2019».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.37 e gli emendamenti 58.39, 58.40, 58.42 e 58.44.

Metto ai voti l'emendamento 58.48, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 58.49, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.52, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.25, presentato dal senatore Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.30 (testo 2), presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.21, presentato dal senatore Bongiorno e Fabris.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 58.53 è stato riferito ad altro articolo.

Metto ai voti l'emendamento 58.56, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 58, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.1, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.2, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.3, presentato dai senatori Bastianoni e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.4, presentato dai senatori Bastianoni e Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.5.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento, del quale chiederò la votazione per parti separate. Esso tende anzitutto a rimuovere dall'attuale legislazione alcuni vincoli incompatibili con la natura delle fondazioni bancarie quali soggetti di diritto privato dotati di autonomie statutaria e gestionale, espressione della società civile e delle collettività locali.

Il primo di questi vincoli assolutamente incompatibili con questa natura, ormai riconosciuta alle fondazioni di origine bancaria dalla legge e dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, è quello che le obbliga a decidere, ogni tre anni, solo in ordine a tre settori su 21 a cui destinare le loro erogazioni, con effetti assolutamente insostenibili.

Ciò significa, per esempio, che una fondazione, di fronte ad un bel progetto di restauro del patrimonio storico-artistico, non potrà erogare fondi per quel progetto perché due anni prima ha deciso di investire in altri settori; finirà così per privilegiare progetti di modesto valore, in base a decisioni di cui non si capisce la necessità.

La seconda importante innovazione introdotta è una breve proroga del termine per la dismissione delle partecipazioni bancarie da parte delle fondazioni di origine bancaria. Le ragioni sono molto semplici, legate alle condizioni di mercato, le stesse che hanno suggerito al ministro Tremonti di rallentare il programma di privatizzazioni, per il rischio di svendere *asset* pubblici.

Ciò vale anche per le fondazioni bancarie, perché in queste condizioni svenderebbero *asset* delle collettività locali e della società civile e rischierebbero di consegnare il sistema creditizio italiano in mano a banche straniere. Questo non ci sembra affatto opportuno e credo che anche a tutta l'Assemblea dovrebbe sembrare non opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, può chiarire come dovrebbe avvenire la votazione per parti separate di questo emendamento?

BASSANINI *(DS-U)*. La prima parte deve intendersi fino alle parole: «dalla fondazione»; la seconda parte, fino alle parole: «economico o patrimoniale». Poi dovrebbero essere poste separatamente in votazione le lettere *c)* e *d)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su questo emendamento, anche con riferimento al fatto che viene posto in votazione per parti separate.

Faccio presente che la modifica del regime delle fondazioni bancarie è ritenuta da parte dell'Esecutivo una questione di Governo, che quindi non deve essere modificata in questa sede per i motivi a tutti noti.

Pertanto, al voto contrario che il Governo raccomanda, si lega non dico un particolare interesse, ma tutta una serie di conseguenze nelle quali il Governo ritiene di non dover incorrere.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Bassanini, poiché ha contenuto analogo a quello degli emendamenti 59.166 e 59.169, che ho presentato insieme ai senatori Tarolli, Guasti ed Eufemi.

Faccio presente ai colleghi, affinché si sappia con precisione di cosa stiamo trattando, che l'emendamento non comporta costi, quindi non incide sugli equilibri di finanza pubblica. Inoltre, si tratta di materia attinente, perché – lo ricordo ai colleghi della mia maggioranza – la cosiddetta riforma Tremonti è stata fatta con una sorta di *blitz*, presentando un emendamento alla finanziaria dello scorso anno.

Nel merito, sostengo da mesi che occorre avviare una riappacificazione fra il Governo ed il sistema delle fondazioni, perché il Paese tutto ha bisogno delle risorse delle fondazioni bancarie, per assecondare il Governo ed il suo programma, ad esempio, nel settore delle opere pubbliche. Abbiamo audito dieci presidenti delle più importanti fondazioni bancarie, i quali si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere fondi comuni, che andranno costituiti per finanziare le opere cosiddette redditizie del Nord Italia.

Gli amministratori delle fondazioni hanno diritto di avere delle certezze. Mi dispiace contraddire il rappresentante del Governo; è vero che la materia delle fondazioni bancarie riveste grande rilevanza per il Governo, ma è anche vero che tale problematica è straordinariamente importante anche per il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

Credo che il Parlamento non possa subire l'umiliazione dello scorso anno quando al Senato non abbiamo avuto la possibilità di discutere alcunché su tale importante questione. Allora, il Governo deve sapere che nel 2002 si è registrata una paralisi del sistema delle fondazioni perché queste hanno potuto svolgere soltanto l'ordinaria amministrazione a seguito del fatto che il regolamento, promesso dal Governo per il mese di febbraio e che ha visto la luce nel mese di giugno, è stato sospeso dalla sentenza del Consiglio di Stato e recentemente il TAR ha dato torto al Governo sulla maggior parte delle questioni. Siamo, quindi, di fronte ad una paralisi e ad una condizione oggettivamente negativa.

Voglio ora rivolgermi soprattutto agli amici della Lega che si sono dimostrati molto sensibili al riguardo. Se saranno approvati questi emendamenti, non incideranno e non stravolgeranno la cosiddetta riforma Tremonti perché, ad esempio, il caposaldo – su cui vi siete spesi moltissimo – che la maggioranza dei consigli e delle fondazioni bancarie siano espressione degli enti locali rimane sia per le grandi e ricche fondazioni del Nord, sia per quelle del Centro, sia per quelle del Sud. Quindi, si tratta soltanto di avere coscienza di cosa stiamo votando.

Inoltre, il ministro Tremonti, in una dichiarazione al quotidiano «Il Corriere della Sera» del 18 novembre, nel corso di un convegno organizzato dal Gruppo AN, ha detto che era d'accordo a che si ampliassero i settori di riferimento delle fondazioni perché CARIPLO e altre importanti

fondazioni non possono impegnare tanti miliardi solo in tre settori. È una camicia di forza che le mette in condizione di non poter fare tutto quello che vogliono.

L'unica modifica che presenta aspetti delicati su questo fronte – lo dico per onestà intellettuale – è quello che proroga di tre anni il dovere di dismettere il controllo delle banche. Tuttavia, si dà il caso che (cari amici, entriamo nel cuore della riflessione di politica industriale), come dice il governatore Fazio, in questo momento il peso di una crisi industriale è sempre più devastante. Mi riferisco alla crisi della FIAT, della Cirio, del settore dell'energia e degli altri apparati produttivi che stanno scricchiolando e che ricade sul sistema bancario. Non possiamo chiedere di più al sistema bancario in termini di tenuta del sistema produttivo e contemporaneamente destabilizzare l'assetto proprietario delle più grandi banche italiane.

Se passa la linea contenuta lo scorso anno nella finanziaria e l'ordinanza del Consiglio di Stato, per cui le fondazioni che devono dismettere devono fare una gara europea, vuol dire mettere in conto che le grandi banche d'affari internazionali potranno diventare i gestori dei pacchetti di maggioranza di alcuni grandi gruppi bancari. Trovo pericoloso che ciò avvenga; rendere possibile, ad esempio, che il Monte dei Paschi possa essere gestito dalla Morgan Stanley o da altre banche di Wall Street significa minare davvero le fondamenta del nostro sistema economico. Credo quindi che su questo punto dobbiamo omogeneizzare il trattamento previsto dalla Camera per le fondazioni con un patrimonio entro i 400 miliardi di vecchie lire, a cui è stata riconosciuta la facoltà di procedere alla dismissione in più di tre anni. Credo che tale norma debba essere applicata anche alle grandi fondazioni.

Questo è il punto, cari colleghi. Non è uno stravolgimento della cosiddetta riforma Tremonti, semmai si tratta di creare le condizioni per una riappacificazione totale e globale da parte del sistema delle fondazioni e delle banche nei confronti di un Governo che questi considerano amico e per il quale si vogliono battere, mettendo a disposizione le cospicue risorse reddituali e le consistenti risorse patrimoniali per costituire fondi immobiliari chiusi per realizzare le opere pubbliche. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Premetto che non ho capito cosa il Governo intende dicendo che questo è un fatto del Governo.

Stiamo parlando di leggi, che sono fatti del Parlamento e non del Governo; possono essere fatti della maggioranza e quindi il Governo può richiamare quest'ultima, ma mi pare sbagliato rivendicare in Parlamento che non sarebbe consentito intervenire con una legge in questa materia.

Ciò premesso, vorrei svolgere rapidamente tre considerazioni.

Una prima questione è relativa ai «settori rilevanti». Esiste un problema con le fondazioni non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Una società comunque risponde ai suoi *share holder*, ai suoi azionisti. Il problema delle fondazioni è comprendere a chi rispondono. Il tentativo che si fa in tutto il mondo è costruire una categoria di *stake holder*, di persone, di soggetti che hanno interesse alla concreta operatività della fondazione.

Perché questo meccanismo funzioni e diventi strumento per costringere all'efficienza questi soggetti è assolutamente necessario che la responsabilità degli organi delle fondazioni sia piena. Il limite relativo ai settori di operatività (cioè escludere che siano quelli previsti in statuto e prevedere che siano altri, stabiliti con altri meccanismi) è assolutamente sbagliato, da tale punto di vista. Questo è il motivo della nostra prima proposta.

La questione relativa agli immobili è anch'essa veramente insolita nel panorama internazionale. È giusto che normalmente si chieda agli amministratori delle fondazioni che il patrimonio loro affidato sia strumentale rispetto ai fini; il primo vincolo che devono rispettare è proprio la salvaguardia nel tempo del patrimonio.

Pertanto, in diversi ordinamenti nel mondo è espressamente previsto che le fondazioni siano chiamate ad investire almeno parte del proprio attivo in immobili, perché questo tipo di investimento viene normalmente considerato meno rischioso di altri. Nella legislazione italiana «ci siamo inventati» una regola assurda, che addirittura vieta l'investimento che molti considerano il meno rischioso. Ecco perché questa norma prevede la possibilità che venga consentito un margine di elasticità.

C'è poi l'ultima questione, relativa ai termini. Sono fra coloro che sono per privatizzare molto e molto di più di quanto è stato fatto. Francamente trovo strano che un Governo che ha bloccato le privatizzazioni nei fatti, che addirittura teorizza che debbano essere bloccate le privatizzazioni con le interviste sul colbertismo del ministro Tremonti, di contro sulle privatizzazioni del Tesoro (dove ci sarebbe, per così dire, l'obiettivo principale che il Tesoro medesimo è chiamato a perseguire, di ridurre il debito pubblico) insista per fare altre privatizzazioni in tempi stretti e in situazioni di mercati non favorevoli (quelle che non hanno impatto sui conti dello Stato e sul debito pubblico). Mi sembrerebbe ragionevole che anche in questa materia il Parlamento intervenisse, ricostruendo margini di flessibilità ad una normativa che altrimenti si presenta irragionevole.

Per i motivi su esposti sosterremo questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, chiedo l'attenzione del sottosegretario Vegas. Dopo quanto detto dal senatore Grillo

sarei lieto di conoscere se il Governo ha da aggiungere qualche considerazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi sembra di essermi già ampiamente espresso in sede di Commissione.

Per quanto riguarda la questione dei «settori», stiamo lavorando, perché esiste una sentenza che è stata impugnata e quindi attendiamo di verificare l'esito di quella sentenza. C'è un decreto attuativo che è appunto in corso di elaborazione.

Mi rendo conto che la procedura ha avuto qualche ritardo, però poco si comprende perché debba essere modificata in corso d'opera. È quindi opportuno attendere che la procedura venga portata a termine.

Credo, tra l'altro, che variare l'assetto di questo importantissimo e rilevantissimo comparto diverse volte nel corso di poco tempo possa portare ad una destabilizzazione e, quindi, a danni maggiori rispetto a quelli che si vorrebbero evitare.

Quanto alla questione di Governo cui il senatore D'Amico si è riferito, giustamente non è che il Parlamento non debba legiferare: ci mancherebbe altro. Anzi, su questa materia si è legiferato l'anno scorso, ancorché con metodi piuttosto rapidi. Sta di fatto che, siccome il Governo attribuisce grande importanza all'assetto attuale della normativa, è importante per l'Esecutivo che essa non sia modificata.

Questo è il senso di quello che volevo dire e lo ribadisco. Mi consentano i senatori dell'opposizione di richiamare molto fortemente la maggioranza che sostiene il Governo a non modificare la normativa vigente in materia. *(Applausi dei senatori Cantoni e Ponzo).*

PRESIDENTE. Il senatore Bassanini ha proposto di votare l'emendamento 58.0.5 per parti separate. Non facendosi osservazioni, si procederà in tal senso.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, vorrei far presente, proprio perché non ci siano fraintendimenti, che il Gruppo Forza Italia voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi, la dichiarazione di voto del senatore Grillo era in dissenso rispetto alla posizione del Gruppo di appartenenza.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.0.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole: «dalla fondazione;», mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 58.0.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, dalla lettera *b)* fino alla parola «patrimoniale;», mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la terza parte dell'emendamento 58.0.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, dalla lettera *c)* fino alla parola «fondazione», mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento 58.0.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, dalla lettera *d)* fino alla fine, mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.6.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 58.0.6, concernente materia connessa a quella di cui all'emendamento 67.Tab.B.46, sia trattato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 67.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di pronunciarsi su questa richiesta.

GRILLOTTI, *relatore*. Non ho nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 58.0.6 sarà trattato con gli emendamenti all'articolo 67.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, l'emendamento 60.900 si propone di riportare l'articolo 60 al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Ho già parlato con il senatore Lauro, presentatore degli emendamenti in forza dei quali a suo tempo furono incluse nelle previsioni le isole minori.

Vorrei ricordare che questo è l'anno della montagna ed è dunque opportuno approvare un emendamento che dia al riguardo un segnale di attenzione. È necessario quindi che rimanga immutato il testo della Camera; ne ho parlato, lo ripeto, con il senatore Lauro il quale è d'accordo e darà il proprio voto favorevole a questo emendamento.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.6 vuole inserire nel testo il richiamo ad una raccomandazione del Consiglio d'Europa.

Su questo argomento la delegazione italiana ha svolto un ruolo di *leadership*; sarebbe dunque opportuno prevedere che la tutela dei prodotti agricoli di montagna si attuasse accogliendo le indicazioni di una raccomandazione – la 1572/2002 – approvata dal Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Quanto all'emendamento 60.900 mi rimetto al Governo; esprimo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 60, nonché su quelli aggiuntivi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, su un emendamento analogo al 60.900 il Governo, alla Camera dei deputati, si è rimesso all'Assemblea e ha espresso identico parere in Commissione. Poiché la proposta non ha alcuna implicazione dal punto di vista finanziario, non ho difficoltà a rimettermi all'Assemblea.

Anche sull'emendamento 60.6 mi rimetto all'Assemblea; la proposta mi sembra conseguente, tuttavia mi chiedo se la citazione in lingua straniera debba essere tradotta in lingua italiana.

Anche sull'emendamento 60.15 mi rimetto all'Assemblea; si tratta di una formulazione restrittiva, forse più opportuna. Il parere è invece contrario sull'emendamento 60.0.1 perché la compensazione non funziona.

L'emendamento 60.0.2 riguarda programmi di risanamento di zone industriali; una proposta di identico contenuto è già stata respinta. Esistono catene di emendamenti di contenuto simile volti ad inserire in diverse parti del testo articoli aggiuntivi.

Credo che, una volta respinto un emendamento, debbano essere considerate precluse o assorbite tutte le altre proposte di modifica aventi il medesimo contenuto, seppure riferite a differenti articoli. Diversamente, si duplica il voto e non si rispetta uno dei princìpi cardine del nostro Regolamento, che non consente di votare in modo difforme su materie identiche e non ammette l'approvazione di previsioni già respinte. Ritengo pertanto che l'emendamento 60.0.2 non possa essere legittimamente posto in votazione.

Infine, esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, non siamo in presenza di emendamenti identici. Le proposte possono avere parti in comune, ma per la parte differente devono essere poste in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 60.900, presentato dal senatore Vanzo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.6.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ringrazio il Governo per la sensibilità e la disponibilità manifestate. È opportuno sopprimere la citazione in francese del titolo della raccomandazione, essendo sufficiente il richiamo numerico alla deliberazione. Poiché siamo presenti nel Consiglio d'Europa, spero che l'Assemblea approvi questa proposta.

PRESIDENTE. Senatore Grillotti, intende rivedere la sua posizione sull'emendamento 60.6, alla luce di quanto è avvenuto, vale a dire che il Governo si rimette all'Assemblea e che il senatore Gubert ha eliminato la parte formulata in francese?

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, scherzosamente dovrei dire che mi auguro che tutti abbiano capito, dal momento che è scritto in francese.

PRESIDENTE. Le ripeto che la parte in francese verrà eliminata.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi rimetto anch'io all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.6 (testo 2), presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.15.

Avendo ascoltato il parere espresso dal Governo sull'emendamento, chiedo al relatore se conferma il suo parere contrario.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi uniformo al parere del Governo e mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.15, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 60, nel testo emendato.

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, credo che l'articolo 60, nella sua semplicità, ponga un problema di grande rilevanza.

Ringrazio il senatore Gubert per avere presentato l'emendamento 60.6: la raccomandazione era scritta in francese, ma credo che ormai in Europa ciò sia compatibile. Di fatto, questo emendamento non dice nulla di più di quanto sia già compreso nell'articolo, perché si tratta solo di un marchio della montagna.

Vorrei ricordare che questo è un problema serio, perché sempre più, nella garanzia dei prodotti, la menzione della montagna rappresenta uno dei pochi termini di qualità che possono ancora garantire quella politica per la montagna che assieme si sta cercando di fare. Considero, quindi, apprezzabile questo articolo.

Sono stati presentati altri emendamenti che andavano in questa direzione, che spero verranno ripresi nel disegno di legge di revisione della legge n. 97 del 1994 e, in quest'ottica, ritengo si possa sottolineare che ciò rappresenta un primo punto nella giusta direzione per la politica della montagna.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, se lo consente, intervengo sull'articolo 60 e sull'emendamento 60.0.1.

Per quanto ci riguarda l'articolo 60 (che, tra l'altro, è stato modificato con l'inserimento di alcune aggiunte), esso è apprezzabile per il contenuto relativo alla questione della montagna.

Vorrei, però, sottolineare un problema che poc'anzi ha sollevato anche il senatore Rollandin. Questo articolo è un po' contraddittorio, perché viene nuovamente istituito, presso il Ministero, l'albo dei prodotti di montagna; la materia era già disciplinata dalla legge n. 97 del 1994. Quindi, vorrei segnalare che si tratta di una disposizione pregevole, che probabilmente anticipa la legge sulla montagna, ma che rischia di sovrapporsi ad un tessuto normativo già consolidato.

Per tale motivo e con queste osservazioni, sollecito l'approvazione dell'emendamento 60.0.1, presentato dai senatori Agoni e Vanzo, perché inserendo una serie di indicazioni riguardanti anche le campagne promozionali, forse riusciremo non dico ad eliminare le contraddizioni, ma ad ampliare un po' la portata, sapendo che dovremo assolutamente ritornare

sulla questione attraverso la legge sulla montagna e, quindi, attraverso la modifica della legge n. 97 del 1994.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, esprimo apprezzamento per l'iniziativa del Governo che attua, del resto, una norma della legge n. 97 del 1994. Il nuovo marchio, che viene ad aggiungersi agli altri, di origine o di qualità, serve a segnalare un'origine a persone che nel grande mercato non sanno se una zona è di montagna o meno.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 60, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.0.1, presentato dai senatori Agoni e Vanzo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.0.2.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 60.0.2, che ritengo importante. Non condivido il parere del sottosegretario Vegas quando dice che si tratterebbe di materia analoga su cui si è già votato. Può esserci qualcosa di simile, ma evidentemente l'emendamento non è stato letto in maniera approfondita.

Con la prima parte dell'emendamento si intende dar seguito ad un ordine del giorno approvato lo scorso anno nel corso dell'esame della legge finanziaria, dando luogo all'effettuazione del censimento di tutti i siti minerari abbandonati e delle zone industriali che necessitano di recupero e risanamento: una mappatura del nostro Paese e di tutte le mutilazioni che ha subìto nel corso del tempo.

Con il comma 2 si prevede che il Governo provveda, una volta effettuato il censimento, a garantire che in quelle aree si possa ipotizzare, attraverso accordi di programma, un eventuale risanamento.

L'emendamento punta dunque a far riconoscere al Governo che il nostro Paese merita attenzione in tutta la sua dimensione, soprattutto per quanto riguarda le aree minerarie.

Invito l'Aula a prendere attentamente in considerazione l'emendamento 60.0.2 e a votare a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.0.2, presentato dal senatore Dettori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.0.1000, presentato dal senatore Montagnino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.0.4, presentato dal senatore Dettori.

Non è approvato.

L'articolo 61 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, una volta il plurale di lira era lire, quello di franco franchi e quello di marco marchi. Gli inglesi chiamano al plurale la moneta europea *euros*, perché noi dovremmo sacrificarci e chiamare al plurale la moneta sempre euro?

Pertanto suggerirei che, a partire dal primo gennaio 2003, almeno negli atti ufficiali si introducesse il plurale all'italiana, proprio come fanno, nelle rispettive lingue, inglesi e tedeschi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 62.6 e sull'emendamento aggiuntivo 62.0.1. Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 62.5.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 62.6 e sull'emendamento aggiuntivo 62.0.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 62.1 del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 62.5, ci possiamo dividere su tutto, ma non sul parere dell'Accademia della Crusca. Quindi, il plurale di euro resta euro.

PAGANO *(DS-U)*. Bravo!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.6, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.5, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 62, nel testo emendato.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ero intervenuto sull'articolo 62 nel momento in cui il Presidente del Senato, com'è previsto dal Regolamento, aveva dovuto valutare la congruità, rispetto alle regole complessive che governano la decisione di bilancio, obiettando come vi fossero dei motivi per non ritenere congruo questo articolo con le norme in materia di contabilità.

Il Trattato dell'Unione europea, modificato a Maastricht, prevede espressamente il divieto, per le Banche centrali, di concedere crediti allo Stato, al Tesoro, all'amministrazione pubblica. Prevede altresì il principio di autonomia della Banca centrale europea e delle Banche centrali che fanno parte del sistema europeo delle Banche centrali e il divieto per i Governi di impartire loro comandi di qualunque tipo.

Ci troviamo dunque di fronte a una norma in esplicita violazione, a me pare, delle regole del Trattato. Illustro la questione molto brevemente.

È prevedibile che parte delle monete e delle banconote in lire in circolazione al momento dell'entrata in vigore dell'euro non verrà mai convertita in euro, e ciò per svariati motivi: per collezionismo, perché le lire sono andate smarrite, e così via. La parte in banconote che non verrà convertita costituirebbe di per sé una sopravvenienza attiva della Banca centrale italiana. La legge italiana ha già chiarito che quella sopravvenienza non è della Banca centrale italiana, ma appartiene direttamente al Tesoro dello Stato, e ciò in nome del fatto che il diritto di signoraggio è da sempre un diritto che appartiene ai Governi.

Quindi, quelle risorse sono già del Tesoro dello Stato. Cosa fa questo articolo? Prevede che, in relazione a quelle risorse, la cui quantificazione concreta non potrà avvenire che in quel momento, la Banca centrale è chiamata a fornire un'anticipazione al Tesoro relativa al momento nel quale il Tesoro stesso otterrà quelle entrate (che sono sue entrate). Così

configurata, l'operazione, evidentemente, costituisce un anticipo da parte della Banca centrale al Tesoro che vìola la lettera e lo spirito del Trattato.

Seconda questione. Viene espressamente previsto, in questa norma, che l'entità dell'anticipo viene determinata d'intesa fra Banca centrale e Tesoro, ma tale intesa introduce un *vulnus* all'autonomia della Banca centrale; potrebbe bene, essa Banca centrale, in relazione ad aspettative di mancato realizzo, fare delle previsioni, ma il fatto che le previsioni debba concordarle con il Tesoro vìola la regola sull'autonomia della Banca centrale. Per questo motivo credo sia sbagliatissimo introdurre questa norma.

Aggiungo che, quando questa norma è stata anticipata ai giornali (come spesso accade, secondo una regola per la quale si spiegano le cose ai giornali e magari spesso senza neanche assumersi la responsabilità di comunicati ufficiali), il Tesoro ha lasciato intendere che le entrate da essa derivanti potevano servire a coprire parte dell'indebitamento pubblico; dopo di che il Tesoro, con qualche ritardo, si è accorto che esiste una esplicita decisione di Eurostat relativa al fatto che queste entrate non possono concorrere a ridurre l'indebitamento pubblico.

Quindi, queste entrate, sia chiaro (mi rivolgo ai colleghi, chiamati a votare su questo articolo), sono ininfluenti ai fini del rispetto del Patto di stabilità per la parte relativa al livello dell'indebitamento pubblico. Dunque, stiamo introducendo una norma che vìola il Trattato e lo stiamo facendo senza alcun beneficio dal punto di vista del livello dell'indebitamento pubblico.

Certo, c'è un limitato beneficio sul debito (limitato perché stiamo parlando di importi limitati in rapporto alla dimensione del debito), ma mi chiedo se dobbiamo correre, come Parlamento italiano, il rischio molto concreto che la norma venga dichiarata in violazione dei Trattati, senza neanche perseguire, essendo reso impossibile da decisioni già intervenute, l'obiettivo di contribuire a ridurre l'indebitamento pubblico.

Inviterei quindi il Senato a bocciare questo articolo.

Signor Presidente, visto che ho la parola, aggiungo una considerazione. Per fortuna, abbiamo deciso di non votare a favore dell'emendamento del senatore Gubert 62.5, relativo agli «euri», perché non è materia di competenza dei Governi nazionali: si sono pronunciati ufficialmente non solo l'Accademia della Crusca, sottosegretario Vegas, ma anche il Consiglio della BCE, che ha specifiche competenze attribuitegli dai Trattati in materia, stabilendo che, per mantenere l'uniformità, è necessario usare il termine «euro»; altrimenti, in ogni Paese i plurali sarebbero diversi e quindi il nome unico della moneta verrebbe meno. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Senatore D'Amico, è più adatto il termine «euro», anche perché essendocene pochi è più adatto il singolare.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario sull'articolo 62, giacché riteniamo – come è stato spiegato dal senatore D'Amico – di essere di fronte ad una violazione del Trattato di Maastricht che, all'articolo 108, prevede esplicitamente che gli Stati nazionali non possano imporre e in ogni caso le banche centrali non possano subire alcun intervento di sollecitazione e di imposizione di comportamenti.

Inoltre, riteniamo sia stato violato anche l'articolo 101 del Trattato di Maastricht, che prevede esplicitamente che le banche centrali non possono in alcun modo aprire una linea di credito di anticipazione nei confronti degli Stati membri.

Per questi motivi chiediamo di votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 62, nel testo emendato.

È approvato.

MORANDO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Invito i senatori contrari all'articolo 62 ad alzare la mano. Onorevoli colleghi, neanche tutti i senatori contrari alzano la mano, pertanto non ritengo necessario procedere alla controprova.

Metto ai voti l'emendamento 62.0.1, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 63, su cui sono stati presentati emendamenti che i invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 63.6, di cui sono prima firmataria, è teso a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 63, contenente disposizioni concernenti i consorzi agrari.

Consideriamo questo articolo l'esempio dell'incoerenza dell'attività legislativa del Governo sui consorzi agrari essendo questo arrivato, anche con la stesura di tale articolo, ad effetti ormai paradossali: ha alimentato la contrapposizione tra Ministero delle attività produttive e Ministero delle politiche agricole e forestali facendo sì che ognuno rivendicasse la competenza sulla vigilanza e sulla gestione.

Quindi, mentre concordiamo sulla prima parte dell'articolo, riguardante il coordinamento, la disciplina nuova sui consorzi di cui ai commi 2 e 3 non ci trova d'accordo. La legge sulla concorrenza, recentemente approvata, ha previsto che i provvedimenti sanzionatori vengano assunti dal Ministero delle attività produttive, il quale, a seguito della cessazione dell'incarico dei commissari liquidatori disposta per legge, provvede a rinominarli.

Al contrario, l'articolo 63 ripartisce la competenza tra i due Ministeri e prevede per i consorzi agrari e provinciali in grado di rientrare *in bonis* tramite la procedura del concordato la nomina per dodici mesi di un commissario *ad acta* che provvede, tra l'altro, alla ricostituzione degli organi sociali apportando le opportune modifiche statutarie.

Il comma 3 dispone invece la nomina, per la durata massima di ventiquattro mesi, di un commissario *ad acta* con poteri più ampi; in questo caso infatti egli può anche, ove necessario, provvedere all'ammissione di nuovi soci. Ora, queste disposizioni, che prevedono (tra l'altro in una fase in cui il consorzio è ritornato *in bonis)* la nomina di un commissario che oltre ai poteri ordinari potrà deliberare anche la costituzione degli organi sociali e apportare le opportune modifiche statutarie con la completa estromissione della compagine sociale, si pongono – a nostro avviso – in aperto contrasto con la legge fallimentare, che considera il concordato un'ipotesi di chiusura.

Con queste nuove norme la procedura di sorveglianza amministrativa è destinata a continuare (e non si sa a questo punto per quanto tempo), sia pure sotto forma di gestione commissariale, creando forme di tutela che sicuramente rispondono ad interessi che nulla hanno a che fare con i bisogni delle imprese.

Vorrei poi ricordare che, nella scorsa legislatura, è stata approvata la legge n. 410 del 1999 per il riordino dei consorzi agrari, con la finalità di sostenere le strutture che potessero operare come imprese ordinarie, nell'interesse degli agricoltori, e di far cessare le gestioni economicamente inadeguate.

Con l'articolo 63, ed in particolare con i commi 2 e 3, invece, si torna indietro e si fa sì che anziché gli interessi degli agricoltori si rimettano in campo altri interessi. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 63.16, che è in un certo senso connesso con quello testé illustrato dalla senatrice De Petris. Tuttavia, noi siamo favorevoli al mantenimento del comma 2 e proponiamo la soppressione del solo comma 3.

Se restassero in vita entrambi, infatti, si creerebbe una situazione di incertezza e confusione sull'autorità amministrativa che deve nominare il commissario governativo. Sopprimendo il comma 3, invece, non c'è dubbio sul fatto che il provvedimento verrà emesso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, garantendo in tal modo anche i consorzi e gli utenti.

Insistiamo quindi perché venga approvato questo emendamento. *(Applausi dei Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

BOSCETTO *(FI)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 63.0.1, che tende a risolvere e a porre fine ad un contenzioso che dura da molti anni, riguardante la costruzione del mercato dei fiori di Sanremo.

Il Ministero delle politiche agricole ha concesso contributi alla Ucflor, una cooperativa che, in convenzione con il comune di Sanremo, ha costruito il mercato dei fiori. Sono sorte però discussioni di vario genere e ora si ritiene che vi siano i presupposti perché, attraverso questo emendamento, si possa sanare tale situazione senza costi aggiuntivi a carico del bilancio pubblico.

Mi permetto pertanto di insistere per l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 63.13. Per quanto riguarda l'emendamento 63.16, identico agli emendamenti 63.17 e 63.19, mi rimetto al Governo e all'Aula. Mi rimetto al Governo anche sull'emendamento 63.0.1.

Su tutti gli altri emendamenti, esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 63.1, 63.2, 63.5 e 63.6.

Non ho nulla da eccepire sull'emendamento 63.13. Esprimo parere contrario sull'emendamento 63.14.

Sugli emendamenti 63.16, 63.17 e 63.19, tenendo conto che la Camera ha già approvato questo testo e che vi può essere qualche contraddizione tra il comma 2 e il comma 3, non posso che rimettermi all'Assemblea, non essendo particolarmente esperto in materia.

L'emendamento 63.0.1, che riguarda il mercato dei fiori è interessante, però oneroso, per cui invito il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 63.5, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 2 e 3*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 63.5 e l'emendamento 63.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 63.13.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiedo di apporre la firma di tutti i senatori del Gruppo UDC all'emendamento 63.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.13, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.14, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 63.16, identico agli emendamenti 63.17 e 63.19.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo di apporre la firma dei senatori del Gruppo della Margherita all'emendamento in esame, su cui chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coletti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 63.16, presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori, identico agli emendamenti 63.17, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, e 63.19, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.21, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 63.28, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori, fino alle parole «18 maggio 2001».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 63.28 e l'emendamento 63.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 63.29, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.30, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 63, nel testo emendato.

È approvato.

Chiedo al senatore Boscetto se intende accogliere la proposta di trasformare l'emendamento 63.0.1 in ordine del giorno.

BOSCETTO *(FI)*. Accolgo l'invito del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G63.200 non sarà posto ai voti.

L'articolo 64 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 65, sul quale sono stati presentati emendamenti ed invito i presentatori ad illustrare.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati tendono soprattutto a stabilire dei punti da cui possa partire una vera e propria razionalizzazione dell'attività sportiva.

Innanzitutto, siamo perplessi di fronte a questo articolo che, oltre a prevedere norme di natura fiscale che vanno a vantaggio dell'attività sportiva e dilettantistica a cui siamo assolutamente favorevoli, introduce anche una parte normativa che, dal nostro punto di vista, cozza parzialmente contro la riforma del Titolo V della Costituzione, in quanto la legislazione sportiva è materia di legislazione concorrente. Pertanto, avremmo preferito che non fosse inserita nella legge finanziaria, ma che fosse predisposta una legge cornice tesa a stabilire principi generali così da permettere alle Regioni di legiferare in materia.

Inoltre, i nostri emendamenti introducono anche il concetto di razionalizzazione a legislazione vigente. Ricordo ai colleghi che meno di sei mesi fa è stata da noi approvata una legge che istituisce la CONI Servizi S.p.a. Siamo arrivati a dicembre e, oltre a quanto già denunziato in Aula (per cui ci ritroviamo con Presidente, amministratore e segretario del CONI in posizioni di rilievo quali amministratore delegato e Presidente della CONI Servizi S.p.a. che dovrebbe fornire servizi al CONI, il che fa nascere qualche dubbio – usando un eufemismo – almeno di sovrapposizione), non si è ancora giunti ad una definizione esatta di ciò che per legge deve fare la CONI Servizi S.p.a. e di cosa nella gestione resta di residuale, o di rilevante, al CONI.

Ci troviamo dunque in una situazione molto confusa, in cui è molto difficile operare per le società, per le associazioni sportive e per le federazioni. In più, resta valido (anche in questo articolo, che in parte condividiamo) il principio, che noi contestiamo vivacemente, per cui tutto ciò che viene fatto per quanto riguarda le attività sportive in Italia deve essere riconosciuto dal CONI. Quest'ultimo, secondo noi, non ha più le competenze necessarie, soprattutto se tali aspetti influiscono su provvedimenti di natura fiscale, che sono caratteristici dell'ordinamento nazionale.

Pertanto, i nostri emendamenti sono indirizzati non a togliere, ma a stabilire un diverso livello di competenze per il riconoscimento di enti di promozione sportiva che possono essere riconosciuti, a seconda delle loro dimensioni, a livello nazionale, ma anche a livello regionale e comunque al livello in cui operano. Infatti, se una associazione sportiva opera all'interno di un comune e chiede contributi solo a quel comune, evidentemente dovrà essere riconosciuta a quel livello.

Ebbene, i nostri emendamenti tendono a questo, per cui ne raccomandiamo l'approvazione da parte dei colleghi.

CORTIANA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, le argomentazioni alla base dell'emendamento 65.10 sono simili a quelle poc'anzi espresse dal collega Tirelli.

Avevamo presentato anche un ordine del giorno, che ho firmato insieme ai colleghi Manzella e Pizzinato (che seguirà il percorso ordinario, dopo l'esame della finanziaria), per chiedere una Conferenza nazionale sullo sport che coinvolga le autonomie locali, oltre ai due rami del Parlamento e chiaramente al Governo.

Questo perché è evidente a tutti che lo sport riflette nella difficoltà economico-finanziaria una difficoltà di natura organizzativa, anche nel senso di relazione col territorio. Ci sembra dunque importante anche l'argomentazione espressa dal collega Tirelli sul fatto che il CONI non può essere l'unica istanza che decide cosa è e cosa non è federazione sportiva. L'istituzione, quindi, di un altro albo che dà comunque una certificazione e consente un allargamento, una estensione nell'ambito delle società e delle federazioni sportive ci sembra un atto anche banalmente di democrazia e molto laico.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 65.24 propone una modifica di natura tecnica, cioè di inserire la dizione «nonché di associazioni sportive, operanti anche solo a livello di base».

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'insieme di emendamenti che ho presentato insieme ai colleghi a questo articolo.

Voglio però formulare una premessa. Questo articolo è frutto di un'iniziativa parlamentare alla Camera che ci ha visto protagonisti e che alla conclusione ha trovato insieme dei Gruppi parlamentari concordi ad inserirla nella legge finanziaria, al fine di dare una risposta positiva al problema.

Gli emendamenti presentati vogliono quindi solo realizzare alcuni aggiustamenti rispetto al testo. In particolare l'emendamento 65.30 propone di sopprimere la lettera *b)* del comma 9, perché con tale norma in pratica si penalizzano le società sportive minori, che ricevono delle donazioni non come pubblicità: se non si sopprimerà tale lettera dovranno pagare e non godranno più di tale beneficio.

Con l'emendamento 65.44 si propone di sopprimere l'obbligo di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale; diversamente si costringono le società minori a dover compiere degli atti e sopportare nuovi costi.

L'emendamento 65.57, di cui è primo firmatario il collega Guerzoni, va nella direzione sollevata dal collega Tirelli.

Non può essere presso il CONI il registro delle società sportive, considerata la riforma costituzionale e il ruolo delle Regioni, perché ciò determinerebbe conflitti in particolare con le due maggiori Regioni, il Lazio e la Lombardia, che hanno appena approvato una legge sullo sport dilettantistico che prevede l'anagrafe regionale. L'emendamento propone che tale registro sia presso le singole Regioni e che poi queste ultime lo trasmettano al CONI. Non c'è nessun costo, ma si inserirebbe una normativa confacente alla nuova norma costituzionale.

L'emendamento 65.68 prevede che al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori degli impegni nel pubblico impiego, i dipendenti pubblici possano svolgere attività, a condizione che essa sia a titolo gratuito. Diversamente, siccome ciò è consentito e c'è solo un rimborso, si incentiva a

svolgere attività in nero. Sopprimendo la gratuità si hanno comunque benefici per lo Stato ma tutto è più regolare.

L'emendamento 65.113 prevede che l'attività sportiva dilettantistica sia equiparata ad una forma di istruzione, anche perché l'insieme di queste norme va nella direzione di favorire l'attività sportiva nella scuola. Si tratta di una normativa che se modificata con degli aggiustamenti comporterebbe rilevanti passi avanti. Se poi, come diceva il collega Cortiana, con un ordine del giorno ci si impegnasse a giungere entro pochi mesi ad una Conferenza dello sport ciò rappresenterebbe un ulteriore passo avanti.

Mi auguro anche che questi emendamenti, che non cambiano la natura del provvedimento e non comportano oneri per lo Stato, possano essere accolti, ricevendo anche il consenso dell'insieme degli enti di promozione sportiva *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC).*

* BARELLI *(FI)*. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 65.52 e 65.53 in quanto le modificazioni operate dalla Commissione bilancio hanno fatto superare le motivazioni alla base di questi emendamenti. Ne approfitto anche per svolgere un breve intervento, ricollegandomi a quanto detto in maniera autorevole dal senatore Tirelli e dagli altri colleghi che hanno preso la parola su questo articolo.

Io credo che lo sport italiano in questo momento stia vivendo una rilevante crisi e che la Camera ed il Senato non debbano aggravarla modificando l'impostazione complessiva del sistema sportivo non solo in Italia, ma nel mondo, che riconosce nei comitati olimpici nazionali quell'ambito di coordinamento delle attività sportive legate specialmente all'attività sportiva dilettantistica di base e agonistica.

Noi non possiamo con il provvedimento varato sei mesi fa, che prevedeva l'istituzione della società CONI S.p.a., che ha le finalità tipiche che il codice civile attribuisce alle società per azioni, cancellare o mettere confusione all'interno di un sistema che di confusione negli anni passati ne ha già vista tanta, anche a causa della riforma Melandri.

Non è assolutamente pensabile in questo momento delegare prerogative istituzionali del CONI, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale, alla CONI S.p.a. Io credo che sia senz'altro opportuno proporre – come è stato detto – una Conferenza nazionale dello sport, proprio per trovare per il Terzo millennio forme adeguate che possano garantire la vita delle nostre numerosissime associazioni sportive.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'emendamento 65.67 cerca di dare una risposta a tutte le considerazioni svolte precedentemente dai colleghi.

Si prende atto cioè dell'assoluta inidoneità del CONI a gestire da solo la catalogazione di tutte le associazioni sportive. Si prende atto altresì del fatto che esistono presso le Regioni e diversi comuni ed enti locali registri delle attività sportive dilettantistiche. Per accedere ai contributi credo sia sufficiente questo tipo di riconoscimento pubblico, attraverso l'inserimento nei registri delle istituzioni locali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, quanto all'emendamento 65.24 mi rimetto al Governo.

Vorrei segnalare la superfluità degli emendamenti 65.67, 65.75 e 65.76 e comunque di tutti gli emendamenti relativi ai registri degli enti locali. Le società sportive per partecipare ad eventuali contributi del comune o della Regione devono aver comunicato la loro esistenza ed essere registrate in un albo. Gli elenchi a livello regionale, provinciale e comunale esistono da sempre perché assolutamente necessari.

Esprimo dunque parere contrario su questi e sui restanti emendamenti all'articolo 65.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quanto all'emendamento 65.24, il Governo si rimette all'Assemblea purché, evitando di ripetere il testo dell'articolo, esso sia limitato alla sola parte innovativa, cioè alle parole «nonché di associazioni sportive scolastiche». Si tratterebbe dunque di inserire, al comma 8, dopo le parole «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche» le altre: « nonché di associazioni sportive scolastiche».

Modificare il regime che è stato faticosamente definito in questo articolo con soggetti diversi, ponendo in capo alle Regioni l'elencazione, può provocare qualche problema in questa fase di avvio dell'attività sportiva dilettantistica. Pertanto, lascerei sostanzialmente immutato il testo approvato dalla Camera, che è un testo equilibrato. Se occorrerà, si faranno aggiustamenti in corso d'opera, ma è utile iniziare con una normativa che è innovativa e attesa.

Il senatore Pizzinato, con l'emendamento 65.68, ha proposto modifiche che riguardano lo stato degli impiegati civili. Non introdurrei tali modifiche in questa sede.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 65.113, riguardante agevolazioni fiscali, che necessitano di una copertura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.4, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.10.

CORTIANA *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 65.10, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.13, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 65.11, presentato dai senatori Tirelli e Vanzo, fino alle parole «comma 4».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 65.11 e l'emendamento 65.12.

Metto ai voti l'emendamento 65.14, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.15, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.17, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.22, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, identico all'emendamento 65.23, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 65.24, su cui il senatore Minardo ha aggiunto la firma, chiedo al senatore Asciutti se accetta la riformulazione proposta dal sottosegretario Vegas.

ASCIUTTI *(FI)*. Sono d'accordo, ma chiedo anche di aggiungere, dopo le parole: «nonché di associazioni sportive scolastiche», le altre: «operanti anche solo a livello di base».

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, è d'accordo?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, ma a condizione che l'espressione sia riferita alle associazioni sportive scolastiche.

PRESIDENTE. Formulato così, qualche dubbio resta. Io mi limiterei all'inciso del Governo.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, accolgo la richiesta del Governo, ma senza questa aggiunta non avrebbe alcun effetto.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, qual è il suo parere?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sul testo originario il parere è contrario, aggiungendo l'inciso: «nonché associazioni sportive scolastiche», il parere è favorevole. Possiamo comunque inserire anche le parole: «operanti anche solo a livello di base».

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi volete spiegare la differenza? Non si tratta di sport a livello professionale, rimane sport di base, perché il titolo parla di sport dilettantistico. Non capisco perché si debba inserire questo ulteriore inciso.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene la sua posizione?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Convinto dal relatore, penso sia meglio non aggiungere le parole: «operanti anche solo a livello di base». In caso contrario, il parere sarà negativo.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, accetta la versione del Governo?

ASCIUTTI *(FI)*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.24 (testo 2), presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.26, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.27, presentato dai senatori Tirelli e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.29, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 65.30, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori, fino alle parole «*lettera* b)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 65.30 e l'emendamento 65.31.

Metto ai voti l'emendamento 65.37, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 65.38, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, fino alle parole «n. 281».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 65.38 e gli emendamenti 65.40 e 65.41.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.42.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, intervengo per una precisazione.

Io non ho insistito sui precedenti emendamenti all'articolo 65, compreso quello del senatore Cortiana, sul quale abbiamo «votato ognuno come si sentiva», perché comprendiamo che questa dizione, che pure è importante per la definizione dello sport, va ad incidere comunque sulla platea di chi potrà poi utilizzare i benefici fiscali previsti da quest'articolo.

Pertanto, non intervengo semplicemente per dire che saremmo d'accordo con quanto proposto sia da noi sia dal senatore Cortiana, ma anche per dire che questi emendamenti avrebbero bisogno di una copertura finanziaria che possiamo comprendere che in questo momento *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* non sia reperibile facilmente.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento 65.42, lo ritirerei con la motivazione che la CONI Servizi S.p.a. adesso ha dato incarico a una ditta di predisporre un piano industriale per raggiungere una definizione dei compiti del CONI e della stessa CONI servizi S.p.a., piano industriale che mi sembra sia oggi sottoposto al consiglio d'amministrazione della medesima CONI Servizi S.p.a..

Inoltre, per rispondere al collega Barelli (faccio riferimento ora anche agli altri emendamenti), lui ha elogiato un modello che secondo molti ci è invidiato da tutti, ma che non ha dato, o almeno non sta dando, dei risultati di gestione compatibili con le spese e soprattutto con gli investimenti che sono stati fatti.

Non so se sia vero, ma comunque mi giunge voce che nel piano industriale della CONI Servizi S.p.a. è stato stigmatizzato un pessimo comportamento per quanto riguarda tutta la gestione del CONI che c'è stata finora e infatti viene proposto un modello diverso.

Pertanto, noi adesso ritiriamo i nostri emendamenti, per il motivo che vanno inseriti in una riforma legislativa più complessiva, però, per favore, non manteniamo dei miti che non esistono e, soprattutto, non manteniamo il mito della separazione della politica dallo sport. In primo luogo perché non è mai stato così, in secondo luogo anche perché il pensiero del nostro movimento è che la politica si deve interessare di sport: naturalmente se ne deve interessare a livello di indirizzi, perché lo sport è una parte della società molto importante e anche qui la politica deve dare i suoi indirizzi. *(Applausi dal Gruppo LP)*. Grazie anche ai colleghi che applaudono, non so perché.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, lei quindi intende ritirare tutti gli emendamenti a sua firma all'articolo 65?

TIRELLI *(LP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.44, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori, identico all'emendamento 65.45, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.46, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.47, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.51, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 65.52, 65.53, 65.54 e 65.55 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 65.57.

PIZZINATO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, io desidero invitare il Governo e il relatore a rivedere il comma 20 dell'articolo 65, il quale recita testualmente: «Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica (...)».

L'emendamento 65.57 propone di sostituire le parole: «Presso il CONI» con le altre: «Presso le regioni che provvedono a trasmetterlo al CONI». Vorrei sottolineare che, qualora non fosse accolto quest'emendamento, che non ha nessun costo, che è rispettoso del ruolo del CONI ma anche delle funzioni delle Regioni, la legge sullo sport dilettantistico, approvata il mese scorso dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio, determinerebbe immediatamente un conflitto con il Governo.

È stato richiamato come, dopo la riforma del Titolo V, questi conflitti siano aumentati. Poiché è rispettoso del ruolo di tutti, non capisco perché il Governo e il relatore non accolgano quello che attualmente è previsto dalla legislazione regionale e non confligge con quella nazionale.

Mi auguro dunque che l'emendamento venga accolto e chiedo che 15 colleghi ne sostengano la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, nel rispetto del ruolo dello Stato, del CONI e delle Regioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima dell'emendamento 65.57, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, fino alle parole «Presso le regioni».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 65.57 e l'emendamento 65.58.

Ricordo che l'emendamento 65.59 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 65.60, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 65.62, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori, fino alle parole «*comma 22*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 65.62 e gli emendamenti 65.63 e 65.65.

Metto ai voti l'emendamento 65.67, presentato dai senatori Viviani e Pizzinato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.68, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 65.72, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, fino alle parole «criteri obiettivi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 65.72 e gli emendamenti 65.74, 65.75 e 65.76.

Metto ai voti l'emendamento 65.77, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.80, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.82, presentato dai senatori Viviani e Pizzinato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.83, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 65.84, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, 65.86, presentato dal senatore Maffioli, e 65.87, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.88, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 65.90, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, 65.91, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 65.92, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.94, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.95, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 65.96, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 65.98, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.101, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 65.102, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 65.103, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.115, presentato dai senatori Favaro e Barelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.105, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 65.106, presentato dal senatore Maffioli, 65.107, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, 65.108, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 65.109, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.110, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.113, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.114, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 65.

PIZZINATO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro semplicemente il voto favorevole del mio Gruppo su questo articolo che consente – anche se non con tutti gli aspetti che avremmo desiderato – di concludere positivamente una travagliata fase legislativa. Si tratta di norme a favore di 85.000 società sportive dilettantistiche che consentono ad oltre 15 milioni di italiani di svolgere un'attività motoria e sportiva.

Per questo ribadisco il nostro voto favorevole con l'impegno ad affrontare successivamente in maniera più complessiva i problemi dello sport nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita per le stesse ragioni espresse dal senatore Pizzinato. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Del Turco).*

*BARELLI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARELLI *(FI)*. Signor Presidente, dobbiamo essere contenti che oggi circa 100.000 associazioni sportive, grazie all'approvazione dell'articolo 65, che anch'io ritengo possa essere ulteriormente migliorato, ricevino un segnale molto forte da parte del Governo e del Parlamento per l'opera meritoria che svolgono a favore di oltre 20 milioni di cittadini.

In questo mio intervento voglio ricordare che sono state depositate proposte di legge negli ultimi 15-20 anni tendenti a conferire reale dignità al mondo delle associazioni sportive disattese poi nei fatti. Credo, dunque, che abbiano fatto bene i senatori intervenuti prima di me a sottolineare come sia stato possibile oggi raggiungere questo obiettivo attraverso l'approvazione dell'articolo 65, anche se credo esso rappresenti un primo importante passo per fare ancora di più in favore del volontariato sportivo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, anche noi voteremo a favore di questo articolo per i motivi già detti, perché almeno la situazione finanziaria di molte società sportive risulterà migliorata, sebbene non definitivamente risolta.

Anche noi pensiamo che questo sia un primo passo. Adesso siamo intervenuti dal punto di vista economico, ma prima o poi dovremo prevedere un sistema che razionalizzi le risorse, che definisca bene le competenze e, soprattutto, che tolga alle federazioni e alle società sportive quei vincoli che in questo momento non permettono loro di operare con piena efficienza.

CORTIANA *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Verdi su questo articolo. Abbiamo insistito molto perché lo sport dilettantistico venisse riconosciuto per la sua specificità culturale, sociale ed economica. Oggi compiamo un primo passo in tale direzione con questo provvedimento organico.

Apprezzo le parole del senatore Barelli. Spero che egli abbia assunto un impegno per quando discuteremo l'ordine del giorno che ho presentato insieme ai senatori Pizzinato e Manzella per chiedere una conferenza nazionale sullo sport.

In quella sede sarà forse possibile svolgere un confronto aperto e trasversale all'interno del Parlamento e procedere con maggiore risolutezza, assumendo quelle decisioni che oggi non sono state prese a causa di alcune titubanze. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

BONATESTA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA *(AN)*. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo 65, sottolinenado lo spirito di Alleanza Nazionale e la sua attenzione nei confronti del mondo dei giovani e delle società sportive. Per la prima volta, dopo tante difficoltà, viene regolarizzata la fiscalità di queste società, dando loro la possibilità di intervenire per garantire la propria attività.

L'apprezzamento e il voto favorevole anticipati dal senatore Pizzinato sono la migliore conferma di quello che anche per noi di Alleanza Nazionale è sempre stato uno dei momenti più importanti della nostra attività politica, cioè l'attenzione per i giovani e per il mondo dello sport.

Su queste basi, chiediamo con convinzione un voto favorevole sull'articolo 65.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell'UDC su questo articolo, sottolineando che questo deve essere considerato solo un primo passo per una sempre maggiore affermazione del valore dello sport nella nostra società. Noi crediamo nello sport non solo come momento spettacolare o impresa agonistica, perché siamo convinti dal fatto che esso abbia un alto valore formativo e di socializzazione soprattutto per le giovani generazioni.

È quindi in modo convinto che l'UDC voterà a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 65, nel testo emendato, mediante procedimento elettronico.

È approvato. *(Generali applausi).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 65.0.1.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, come i colleghi potranno notare, il testo dell'emendamento 65.0.1 è identico a quello dell'emendamento 65.0.3. Non è un caso; questo emendamento, infatti, è stato sollecitato in modo unitario dalla Lega basket italiana. La proposta di modifica è stata presentata a numerosi esponenti di Governo, che hanno convenuto sulla validità e sulla necessità di un intervento di questo tipo (ricordo, uno per tutti, il ministro Gasparri).

Da alcuni anni, infatti, i vivai del basket professionistico in Italia sono messi in crisi dall'arrivo di giocatori extracomunitari, che vengono assunti da società professionistiche per poche migliaia di dollari.

Anche il leggero esborso indicato in questo articolo può essere pienamente compensato dalla minore spesa per l'assunzione di giocatori stranieri. È questo un articolo che riprende una regola già vivente per la serie C del calcio; si tratta soltanto di garantire ai giovani italiani che vogliono praticare il *basket* pari opportunità rispetto a quelli che vogliono praticare il calcio. È una dimostrazione di sensibilità che spero non vada perduta. *(Applausi del senatore Compagna).*

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Magri, che dei due emendamenti sarà votata la prima parte, vista la compensazione differente.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord è favorevole a questo emendamento per una questione di principio: al giorno d'oggi è molto più facile e meno costoso, purtroppo, prendere giocatori all'estero, non solo nel campo del *basket* ma anche in quello dell'atletica ed in altri settori dello sport, piuttosto che incentivare i nostri vivai.

Se è vero che lo sport è formativo, è formazione intellettuale e sanitaria, non capisco perché dobbiamo privarci di queste possibilità. Al limite, se il Governo ed il relatore fossero contrari all'emendamento per motivi di copertura finanziaria, potrebbero chiederne la trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono modificare il parere espresso in precedenza.

GRILLOTTI, *relatore*. Avevo espresso parere contrario sull'emendamento non solo per l'onere finanziario che esso comporta, ma anche perché sembra una forzatura stabilire uno stipendio minimo per le assunzioni sportive. Quindi, ribadisco il mio parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Francamente non si capisce perché una tale iniziativa debba essere intrapresa per la pallacanestro e non per altri sport, come la pallamano che è così gradevole.

Il Governo è pertanto disponibile ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno in tal senso, ma non di più. Ovviamente il Governo è contrario sull'emendamento, la cui compensazione, come ho già avuto modo di dire molte volte, non è assolutamente accettabile.

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi dispiace contraddire un collega senatore per il quale nutro molta stima, ma le ragioni, alla base di questa iniziativa, sono state esemplarmente spiegate dal collega Magri.

Tra l'altro, ricordo con quanto narcisismo il ministro Urbani volle partecipare alla mediazione sullo sciopero teso a garantire il campionato di calcio. In questo caso non si tratta di uno stipendio ma ci riferiamo alla Federazione sportiva e al campionato nel quale, dopo il calcio, è più evidente e vistosa l'importazione di atleti stranieri, da cui discende un danno al vivaio. Di qui le ragioni, pienamente sostenibili perché nell'emendamento sono previste le modalità con le quali il Ministero delle finanze dovrebbe applicare le agevolazioni, che rendono meritevole di tutt'altra attenzione l'emendamento illustrato dal collega Magri.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi è sembrato di capire che è intenzione del collega Tirelli chiedere la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. Se è così è un conto; se invece l'ipotesi è quella di votare a favore dell'emendamento è un altro.

Vorrei cioè capire e sentire chi chiede la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno: ho bisogno di un chiarimento perché non sempre capisco le posizioni politiche di ciascuno. Mi spiego meglio: se la

Lega è a favore dell'ordine del giorno è un discorso, ma se la Lega propone di votare a favore dell'emendamento, allora tutti noi voteremo a favore dell'emendamento. Questo è il punto politico.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Per le motivazioni addotte anche dal collega Vegas, in base alle quali non si capisce perché una norma debba valere per il *basket* e non per l'atletica o per altri sport, suggerivo tale ipotesi, ma non spetta a me chiedere la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno bensì al presentatore.

Signor Presidente, auspicavo che l'emendamento venisse trasformato in ordine del giorno, perché volevo estendere il campo anche alle altre attività sportive.

PRESIDENTE. Colleghi, gli unici titolati a decidere la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno sono i due primi firmatari degli emendamenti, senatori Magri e Scalera. Intendono intervenire, al riguardo?

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, sono allibito di fronte alle inesattezze che ho udito.

Quando si parla di detrazioni, si parla di stipendio e quando si parla di sport professionistico vengono inseriti anche gli sport dilettantistici. Qui tanta gente parla e non sa neanche di cosa si sta discutendo. Comunque, se il problema è questo, siamo disponibili a trasformare l'emendamento in ordine del giorno e va bene così, per forza.

PRESIDENTE. Avendo i presentatori accettato la trasformazione degli emendamenti 65.0.1 e 65.0.3, tra loro identici, nell'ordine del giorno G65.200, accolto dal Governo come raccomandazione e poiché non insistono per la votazione, esso non sarà posto ai voti.

L'emendamento 65.0.3 si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.0.4.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, è evidente che l'emendamento 65.0.4 è di tipo provocatorio, ma con esso volevo richiamare l'attenzione del Governo su alcuni enti abruzzesi che operano a livello nazionale. Ho fatto riferimento tra gli altri alla «Fondazione Premio Michetti», di Francavilla al Mare, all'Istituto Nazionale Tostiano, di Ortona, all'Ente

teatrale regionale Teatro stabile d'Abruzzo, de L'Aquila, e al Premio Flaiano, di Pescara.

Ritiro l'emendamento, perché mi rendo conto che quanto richiede non è concretamente attuabile in questo momento, ma voglio richiamare l'attenzione del Governo affinché trasmetta al Ministro competente una richiesta di maggiore attenzione, stante gli strumenti normativi esistenti, nell'erogazione di finanziamenti, per tenere conto di questi enti che operano in Abruzzo.

Tra l'altro in Abruzzo, signor Presidente, in questi giorni, da parte della presidenza della Giunta e di tutte le forze politiche si sta aprendo una «vertenza Abruzzo» nei confronti del Governo, di cui parleremo a proposito di altre proposte emendative concernenti l'erogazione di finanziamenti e i tagli che sono stati apportati con il «decreto taglia spese». È un discorso che l'Abruzzo sta facendo con l'unanimità di tutte le forze politiche.

Per questa ragione, ritiro l'emendamento, ma invito il Sottosegretario a far presente al Ministro competente che nel contesto dell'Italia esiste anche l'Abruzzo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 66, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustro due emendamenti che hanno ad oggetto una serie di agevolazioni per i centri sociali per anziani.

Sottolineo con forza – tra l'altro – il fatto che, mentre si è stratificata una legislazione in materia, con facilitazioni ed agevolazioni anche fiscali a moltissime associazioni, ciò non è avvenuto per i centri sociali per anziani, che pure nelle grandi ed anche medie città rappresentano un momento di aggregazione importante per chi spesso è solo e trova proprio in questi luoghi la possibilità anche di affrontare gli anni a venire con un po' più di serenità.

L'emendamento 66.0.1 propone ai fini dell'IVA il trattamento dell'aliquota ridotta del 4 per cento sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali dei centri.

Sottopongo anche con particolare insistenza all'attenzione dei colleghi e del Governo l'emendamento 66.0.2. Nel momento in cui peraltro si prevede il condono sul canone RAI, come si fa a non accettare un emendamento come questo, che dà la possibilità – appunto – di esentare i centri anziani dal pagamento del canone, così come dal pagamento della SIAE. Sono dei piccoli sostegni che però rappresenterebbero la possibilità, per questi centri, effettivamente di riuscire ad utilizzare quei fondi per altre attività non solo sociali, ma spesso anche socio-sanitarie.

Sottolineo l'importanza particolare di questo aspetto: si prevede un condono di 10 euro per ogni anno di mancato pagamento del canone, ma non si vuole accogliere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per i centri di anziani.

Inviterei il Governo e i senatori della maggioranza, molti dei quali hanno sottoscritto la proposta, a riflettere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 66.0.2, che presenta però una copertura non accettabile. Trattandosi di risorse di limitata entità, inviterei il Governo a suggerire una copertura adeguata per favorire l'installazione di apparecchi nei centri di anziani, che siano esentati dal pagamento del canone.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quanto all'emendamento 66.0.2, esprimo parere favorevole, a condizione che sia aggiunto, infine, il seguente comma: «Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui. Alla relativa copertura si fa fronte mediante utilizzo di quota corrispondente dell'accantonamento di cui alla Tabella A del fondo di parte speciale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.1.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento volto a sopprimere l'articolo 66 perché intendiamo discutere della possibilità stessa di istituire asili nido nei luoghi di lavoro. A nostro avviso, l'asilo nido dovrebbe essere un servizio sociale aperto a tutti e non un servizio a domanda individuale, come previsto dalla normativa vigente nel nostro Paese.

Attualmente vige quanto disposto dall'articolo 70 della legge finanziaria per il 2002, che prevede una discriminazione, a nostro avviso inaccettabile, tra le famiglie che hanno diritto a una decurtazione della retta pagata in ragione del fatto che i bambini frequentano gli asili nido nei luoghi di lavoro e le famiglie che frequentano asili pubblici.

Le amministrazioni comunali hanno peraltro difficoltà a mantenere aperte le strutture che ospitano asili nido, perché questo servizio continua ad essere considerato un servizio a domanda individuale. Non riteniamo opportuno che un bambino, fin dai primi mesi di vita, diventi parte di un ingranaggio, seguendo norme e orari tipici dell'azienda. Le disposizioni contenute in quest'articolo fanno riferimento ai micronido e agli asili nei

luoghi di lavoro; in assenza di una normativa ben definita, è più giusto sopprimere l'articolo e lavorare alla definizione di una legge quadro sugli asili nido.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.4, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.5, presentato dalla senatrice Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 66.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.0.2.

Chiedo alla senatrice De Petris se accoglie l'integrazione proposta dal rappresentante del Governo.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Accetto la proposta.

PRESIDENTE. Per verificare se almeno su una proposta siamo tutti d'accordo, metto ai voti, mediante procedimento elettronico, l'emendamento 66.0.2 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

Come convenuto, sospendiamo i nostri lavori fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,28, è ripresa alle ore 18,33).

Presidenza del presidente PERA

Riprendiamo i nostri lavori.

Consentitemi una comunicazione. Poiché la 5ª Commissione ha appena terminato la stesura dei pareri sugli emendamenti fino all'articolo 9, per consentirne una migliore conoscenza e valutazione ritengo opportuno sospendere la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,34, è ripresa alle ore 19,12).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati.

PACE, *segretario*. «La Commissione affari costituzionali, esaminati gli ulteriori subemendamenti agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, 7.0.1000/701, 7.0.1001/701, 7.0.1003/701, 8.100/701, 10.900 e 35.200/700, esprime un parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.2000/1, 2.2000, 3.2000 e 5.2001, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 2.2000/1 e 2.2000, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quanto all'emendamento 2.2000/1, le cifre: «13.600» e «4.300» vengano rispettivamente sostituite dalle altre: «10.000» e «4.100» e, quanto all'emendamento 2.2000, le cifre: «13.500» e «4.200» vengano rispettivamente sostituite dalle altre: «9.900» e «4.000».

Osservando, inoltre, che, nell'emendamento 2.2000, gli oneri connessi alle norme contenute nel capoverso 10 sembrano rappresentare regolazioni debitorie, esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti 3.2000 e 5.2001».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti ed i subemendamenti trasmessi riferiti agli articoli da 1 a 9, ad eccezione degli emendamenti 2.2000/1, 2.2000, 3.2000 e 5.2001, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 7.1000 e 8.100 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga approvato l'emendamento 7.0.1001, sul quale il parere è di nulla osta. Analogamente esprime parere di nulla osta sull'emendamento 8.100/701 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga approvato l'emendamento 7.0.1001/701, sul quale il parere è di nulla osta.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.2000/503, 2.2000/504, 2.2000/506, 2.2000/6, 2.2000/7 e 2.2000/8 a condizione che,

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura degli oneri sia prevista nell'esercizio 2004.

Esprime, infine, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 2.2000/2, 2.2000/9, 2.2000/11, 2.2000/12, 2.2000/13 (limitatamente alle modifiche dell'articolo 12-*bis)*, 2.2000/14, 2.2000/15, 2.2000/19, 2.2000/20, 2.2000/21, 2.2000/23, 2.2000/1/100, 2.2000/1/101, 2.2000/1/200, 2.2000/1/300, 2.2000/31 (limitatamente ai capoversi 7-*quinquies*, secondo periodo, e 7-*sexies)*, 2.2000/32 (limitatamente al capoverso 7-*decies)*, 7.1000/8, 7.1000/26, 7.1000/34, 7.0.1001/12, 7.0.1001/24, 7.0.1001/27, 7.0.1001/32, 7.0.1001/37, 7.0.1001/45, 7.0.1001/46, 7.0.1001/47, 7.0.1001/52, 7.0.1001/54, 7.0.1001/58, 7.0.1001/60, 7.0.1004/2, 7.0.1004/3, 8.100/7 e 9.100/6, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ho intenzione di svolgere una dichiarazione di carattere generale sui pareri espressi dalla Commissione bilancio sulle previsioni di gettito in riferimento all'articolo 2, ma anche ai successivi, e sulle coperture di varie disposizioni di spesa che verranno esaminate successivamente.

Signor Presidente, svolgo ora il mio intervento, preannunciandole che non interverrò per illustrare i miei emendamenti, ma eventualmente svolgerò delle dichiarazioni di voto, perché credo sia importante che rimanga agli atti la valutazione che mi appresto ad esprimere. Tale valutazione riguarda gli emendamenti riferiti alle norme di regolarizzazione delle cosiddette macchinette, nonchè gli emendamenti presentati dal relatore che introducono i vari condoni.

Signor Presidente, abbiamo visto presentare da parte del relatore in corso d'opera (ripeto, «in corso d'opera», dopo che gli emendamenti erano stati presentati nella giornata di venerdì) talune proposte di modifica, sia per quanto riguarda le aliquote per il cosiddetto condono tombale, sia per quanto riguarda le aliquote per il cosiddetto scudo fiscale per le società realizzate all'estero.

Ebbene, di fronte a queste modifiche, signor Presidente, abbiamo avuto, da parte del Governo, relazioni tecniche non attendibili, impostate... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo: per cortesia.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Voglio che questo rimanga agli atti in modo molto chiaro. Come dicevo, di fronte ai diversi emendamenti presentati nel tempo sono state presentate relazioni tecniche, tutte impostate solo a garantire entrate fisse e obbligatorie, altrimenti sarebbe caduto l'intero castello.

In particolare, signor Presidente, per quanto riguarda la parte relativa alle cosiddette macchinette abbiamo visto nella giornata di ieri tre relazioni tecniche diverse, contraddittorie tra di loro, perché il gettito doveva essere sempre il medesimo, mentre cambiavano, ad esempio, il numero delle macchinette che si sarebbero dovute regolarizzare e il livello dell'imponibile.

Ebbene, le previsioni di gettito non sono attendibili. Questi emendamenti, decisivi ai fini della copertura di molti emendamenti di spesa (per un ammontare, per esempio in riferimento alle macchinette, di più di 1.000 miliardi di vecchie lire), secondo noi non hanno adeguata copertura o quanto meno le relazioni non ci garantiscono che essa vi sia.

È evidente che non si realizzerà quel gettito proprio perché ci troviamo di fronte – lo ripeto – ad emendamenti scoperti e in questo modo sarà responsabilità del Governo e del relatore se aumenterà il «buco» nei conti della finanza pubblica.

C'è però un problema politico più generale, signor Presidente, che non riguarda tanto il ruolo del relatore – perché sappiamo benissimo che questi opera d'accordo con il Governo – quanto il ruolo del Governo in questi ultimi giorni decisivi ai fini dell'approvazione della legge finanziaria.

Noi riteniamo, signor Presidente, che il Governo stia prendendo in giro il Parlamento, la sua maggioranza e l'opposizione: noi però non vogliamo stare a questo gioco. Non si stanno risolvendo i problemi del Paese, ma si stanno rincorrendo tutte le spinte più contraddittorie espresse dall'elettorato di centro-destra.

Signor Presidente, lo dico affinché rimanga agli atti: non vogliamo e non possiamo stare a questo gioco. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, all'articolo 2 sono stati presentati nove emendamenti identici, che riguardano la prestazione del lavoro effettuata dagli italiani che risiedono in Paesi esteri. Dal momento che non mi risulta che essi siano già stati illustrati, le chiedo gentilmente di chiarirmi la situazione.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, gli emendamenti a cui lei si riferisce sono già stati illustrati; potrà intervenire su di essi in sede di dichiarazione di voto, quando saranno posti ai voti.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei soffermarmi – e sarà l'ultima volta che interverrò nella discussione – sui problemi di copertura della legge finanziaria e, a questo punto, degli emendamenti presentati dal relatore che ci apprestiamo ad esaminare.

Vede, signor Presidente, ora non richiamerò la questione relativa alla presenza del prospetto di copertura della legge finanziaria, dell'utilizzo di un risparmio pubblico negativo per 3 miliardi e 200 milioni di euro che, a mio avviso, costituisce fisica dimostrazione della scopertura per quella entità della legge finanziaria stessa.

Mi soffermo su tutta la vicenda che ha a che fare con la politica delle entrate, le scelte che riguardano le entrate contenute nella legge finanziaria e le relazioni tecniche che ne hanno sostanziato la tenuta sotto il profilo del prospetto di copertura.

Nel prospetto di copertura della legge finanziaria il Governo ha assegnato al concordato fiscale un aumento di gettito per il 2003 di ben 8 miliardi di euro. Il concordato previsto dalla stesura originaria della legge finanziaria era, signor Presidente, molto simile a quello posto in essere nel 1994.

Tutti i commentatori hanno domandato: come potete sperare in un aumento di gettito di 8 miliardi di euro, facendo un concordato analogo, o molto simile, a quello del 1994, che ha dato un gettito, molto inferiore, in una situazione nella quale ancora non c'erano gli studi di settore e la massiccia adesione dei lavoratori autonomi delle piccole imprese agli studi di settore? La risposta del Governo è stata: noi pensiamo che possa dare 8 miliardi di euro.

La verità, signor Presidente, è che il Governo ha deciso, fin dal primo minuto, di andare al condono fiscale di tipo tombale e si è coperto dietro la foglia di fico della sua maggioranza che, vogliosa di condono, costringerebbe il Governo riottoso ad andare in questa direzione. Non è così, signor Presidente, perché qualsiasi persona di buon senso, anche assolutamente digiuna di cognizioni in materia di politica fiscale, sa che il condono tombale – questo prevedono gli emendamenti del relatore, scritti in realtà dal Governo fino all'ultima virgola! – assicura un gettito certamente superiore a quello che può garantire il concordato.

E la prova provata di quel che noi stiamo dicendo da sempre e di quello che oggi viene dimostrato *per tabulas* è data dal fatto che il Governo non associa agli emendamenti del relatore, che trasformano il suo concordato originario in condono tombale, alcun aumento di gettito.

Ecco svelato, *per tabulas*, che la legge finanziaria non aveva copertura quando recava la previsione del mero concordato. Quindi, abbiamo discusso fin dall'inizio una legge finanziaria che reca spese certe, coperte da entrate assolutamente incerte o meglio inesistenti.

Oggi si afferma che il condono tombale dà un gettito più elevato del concordato. Ciò è vero; il Governo, in questi giorni di follia, ha tenuto fermo almeno un punto e voglio darne atto al sottosegretario Vegas: trasformato il concordato in condono, usando uno strumento che, secondo me, sulla base della relazione tecnica originaria si poteva utilizzare, ha im-

pedito che la maggioranza coprisse nuove spese con l'aumento del gettito derivante da tale trasformazione.

Almeno questo punto è stato tenuto fermo, ma il Parlamento è stato preso in giro dalla relazione tecnica originaria presentata dal Governo, e ciò risulta *per tabulas*, signor Presidente.

Oggi ci troviamo di fronte a qualcosa di più di una presa in giro, e cioè al tentativo di umiliare l'intelligenza dei parlamentari *(Commenti dal Gruppo AN)*. Spiegherò la ragione della mia affermazione, affinché possiate replicare.

Cosa direbbe qualsiasi persona di buon senso se la relazione tecnica presentata per gli emendamenti del relatore, in relazione a scelte sul versante delle entrate, prevedesse lo stesso gettito nonostante che, nell'arco di tre giorni, siano cambiate, venendo spesso dimezzate, le aliquote relative al condono tombale, ai videogiochi e al reingresso dei capitali illegalmente esportati all'estero? Abbiamo relazioni tecniche del giorno dopo, le quali, rispetto alle relazioni del giorno prima, affermano che il gettito è uguale se si dimezza l'aliquota. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*. È questa la situazione nella quale il Governo ha posto il Parlamento durante questi giorni caotici.

Interverremo quando si discuteranno i singoli articoli relativi al condono, alle cosiddette macchinette o all'utilizzo in termini di copertura delle disponibilità costituite in capo al Ministero del lavoro per realizzare il Patto per l'Italia. Le disponibilità per aumentare l'indennità di disoccupazione – vorrei conoscere al riguardo il parere dei firmatari del Patto per l'Italia – non ci sono più su quel capitolo; ciò significa che anche questa componente di per sé positiva del Patto per l'Italia sta per svaporare a fronte dell'incapacità del Governo di scegliere correttamente le sue priorità.

Signor Presidente, l'assoluta inattendibilità delle relazioni tecniche risulta *per tabulas*; non si può redigere una relazione tecnica che garantisce lo stesso gettito, a fronte di una base imponibile che rimane invariata, se le aliquote variano in maniera così significativa come è accaduto e sta accadendo nelle diverse stesure degli emendamenti. La situazione è davvero paradossale: più l'aliquota di prelievo è vicina allo zero, più alto è il gettito.

Signori del Governo, signori della maggioranza, non riuscirete a convincere l'opposizione della fondatezza tecnica di previsioni del genere e non riuscirete a convincere nemmeno gli italiani ai quali state preparando uno scenario assai inquietante. La stabilità della finanza pubblica è un bene primario.

Quando la legge finanziaria è scoperta, a fronte di nuove spese certe, per miliardi di euro (come certamente è e come risulta dalle relazioni tecniche del Governo, presentate in questi giorni), quando presenta tali caratteristiche, viene messo in discussione un bene primario del Paese, vale a dire la stabilità economico-finanziaria.

Per questo motivo, signor Presidente, noi reagiamo, forse con qualche calore, ma ci darà atto che siamo stati determinati nello stare «sul pezzo»

(come si suol dire), andando a vedere punto per punto: solo che quanto abbiamo visto, signor Presidente, decisamente non ci è piaciuto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Morando, sono certo che la maggioranza ed il Governo l'avranno ascoltata con attenzione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo, per ovvie ragioni, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 e riportati nel fascicolo n. 1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2, pubblicati sul fascicolo 1. Parleremo di quelli relativi all'annesso III quando sarà il momento.

Qualche considerazione non può non essere svolta rispetto alle affermazioni da ultimo avanzate dal senatore Morando, con riferimento alla questione della copertura e di una presunta «scopertura» della legge finanziaria.

Innanzi tutto, la questione del risparmio negativo è stata già affrontata in quest'Aula. Mi rendo conto che «esteticamente» non è gradevole, ma è una prassi già usata nel passato; si tratta di un miglioramento del risparmio pubblico, ancorché di segno negativo, che viene utilizzato a copertura di spese.

Tra l'altro, credo che in questa fase, nella quale occorre in qualche modo riavviare lo sviluppo del Paese, sia un'operazione importante utilizzare (così anche il comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria, che è già stato approvato in quest'Aula) tutte le forme possibili per diminuire la pressione fiscale e, quindi, consentire al Paese in qualche modo di ripartire. Infatti, se non si cogliessero quel minimo di occasioni che possono presentarsi nell'attuale stato di relativo ristagno dell'economia mondiale, sicuramente anche le ragioni della finanza pubblica si avvierebbero verso una fase di maggiore difficoltà.

Pertanto, a parte le considerazioni di finanza pubblica che finora consentono la possibilità di ricorrere a questo strumento (quindi, non esiste un motivo di carattere giuridico-formale che vi osti), l'utilizzo del risparmio pubblico negativo comunque è funzionale all'obiettivo di rilancio dello sviluppo, date le condizioni attuali, per quanto possibile.

Una questione estremamente interessante è quella relativa alle maggiori entrate derivanti dal concordato. Come ha ricordato il senatore Morando e, d'altronde la questione è esattamente in questi termini, il concordato è stato cifrato dal Governo con il valore di 8 miliardi di euro. Si trattava di una cifratura che ovviamente aveva una valutazione di carattere

prospettico-tendenziale e teneva conto della situazione economica. Nel frattempo (questo c'è stato più volte rimproverato dall'opposizione), l'economia ha avuto qualche leggero tentennamento e forse anche qualche marcia di arresto.

La valutazione del gettito del cosiddetto condono rispetto al concordato deriva non solo dal fatto che, forse, allo stato attuale, era opportuna una rivisitazione, vista la fase di relativo rallentamento dell'economia, ma anche da ragioni di carattere prudenziale che, fin dall'inizio, avevano contraddistinto le eventuali intenzioni del Governo nel caso fosse presentata qualche norma che andasse nel senso del condono.

Il Governo ha sempre detto di fare attenzione, perché se il concordato verrà sostituito e verranno introdotte norme di condono, da queste non potranno derivare maggiori entrate e la stima non potrà essere superiore, per un motivo di carattere prudenziale, per evitare il rischio che ha detto il senatore Morando, ossia che con queste entrate eventuali venissero attivate delle spese certe.

C'è stato, inoltre, rimproverato in sede internazionale di utilizzare il meccanismo delle *una tantum*. A tale meccanismo si può far ricorso in circostanze eccezionali come queste e in una fase di passaggio da un sistema fiscale all'altro, quando serve riassestare il rapporto di fiducia tra Stato e contribuenti, ma bisogna prestare la massima attenzione perché non si utilizzi il gettito per finalità di copertura o operazioni di questo genere.

Quindi, non esiste in realtà una diversa valutazione degli 8 miliardi del concordato rispetto agli 8 miliardi del condono, perché la valutazione non è stata incrementata per questi motivi prudenziali. Forse il diverso andamento dell'economia negli ultimi mesi indurrebbe oggi a rivalutare quegli 8 miliardi in qualcosa in meno.

Altra questione, anch'essa di un certo interesse, sollevata dal senatore Morando, riguarda la variazione delle aliquote in rapporto al numero dei possibili destinatari. In sostanza, il senatore Morando assume che, diminuendo l'aliquota di partecipazione al concordato e ai condoni, in realtà avremmo una diminuzione del gettito. In questo campo chiaramente non esiste un dato certo, scientifico. Non è una spesa: quando si decide di spendere 100 euro, si è certi di quanto si spende. Si tratta di vedere l'incrocio ottimale tra intenzione dei contribuenti e gettito dell'imposta o, in questo caso, della tassa.

In base al nostro sistema di copertura della legislazione di spesa, valutare gli effetti diretti e indiretti della normativa è sempre stato un tema arduo, sul quale in Parlamento ci siamo confrontati senza arrivare mai con decisione ad un punto fermo. Pertanto, è estremamente difficile compiere una valutazione dei comportamenti dei contribuenti e degli effetti che ad essi conseguono sotto il profilo finanziario. Ecco perché per certi aspetti, in via sperimentale, si è cercato di definire il livello ottimale di tassazione che può indurre il maggior numero dei comportamenti dei contribuenti e ottenere il maggior gettito possibile.

In base a queste valutazioni, compiute ovviamente con qualche difficoltà applicativa, si è giunti alla fine alla determinazione che un livello di

aliquota leggermente inferiore rispetto a quello precedentemente ipotizzato, possa essere quello ottimale per ottenere il maggior numero possibile di adesioni.

Sotto questo aspetto, le relazioni tecniche non sono assolutamente errate, ma sono – e non potrebbe essere diversamente – funzionali rispetto al profilo delle aspettative che, con successivi affinamenti, è stato modificato, ma sempre nella considerazione che l'obiettivo deve essere quello di raggiungere il maggior gettito possibile attraverso l'aliquota che, ad avviso del relatore (ed il Governo, che con la relazione tecnica ha sostenuto i suoi emendamenti, condivide), è la più idonea per raggiungere l'obiettivo sopra individuato.

Queste sono le brevi considerazioni che mi permetto di rivolgere all'Assemblea, nella considerazione del fatto che questi strumenti, secondo la valutazione del Governo, consentono di dare piena rispondenza a quanto contenuto nelle relazioni tecniche e nella clausola di copertura della legge finanziaria, perché il Governo ovviamente non ha alcuna intenzione di presentare al Parlamento, e quindi al Paese, una legge finanziaria scoperta e che dunque contenga in sé i germi di una instabilità finanziaria per il prossimo anno.

Quanto è stato fatto in questa legge finanziaria, pur con notevoli difficoltà, l'abbiamo visto in questi giorni di intenso lavoro, mira esclusivamente all'approvazione di un provvedimento che consenta di non avere preoccupazioni nel prossimo anno.

Circa qualche ondeggiamento che indubitabilmente c'è stato nella valutazione delle misure nel corso dell'esame della legge finanziaria, anche qui, quello a cui effettivamente bisogna guardare credo debba essere la conclusione dell'*iter*, cioè come la finanziaria esce dal Parlamento.

Quel che importa soprattutto, per la valutazione della correttezza della clausola di copertura, è il testo che sarà promulgato ed entrerà in vigore il 1º gennaio del prossimo anno. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e dei senatori Carrara e Salzano).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Scalera e Giaretta, fino alle parole «e privati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.1 e l'emendamento 2.2.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «n. 104».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.3 e l'emendamento 2.4.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori, fino alla parola «riconosciuta».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.5 e l'emendamento 2.6.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13-*bis*, presentato dai senatori Mancino e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «euro 130.000».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.16 e l'emendamento 2.17.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dai senatori De Petris e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dai senatori De Petris e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori De Petris e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.24.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, quest'emendamento tenderebbe a rimuovere un'ingiustificata differenziazione di trattamento nel sistema delle deduzioni tra i redditi di pensione e i redditi di lavoro. È una questione che è stata sollevata dalle organizzazioni sindacali dei pensionati che credo avrebbe potuto essere risolta nella rimodulazione delle aliquote contenuta nell'emendamento del relatore.

Non è stato possibile; allora chiedo almeno l'accoglimento di un ordine del giorno, in cui verrebbe trasformato quest'emendamento, che impegnasse il Governo a valutare questa situazione e, nei successivi provvedimenti, a rimuovere questa differenza di trattamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, anche se mi sembra che il problema sia risolto dal capoverso *b)* dell'emendamento 2.2000, che esamineremo dopo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo si esprime nello stesso senso del relatore. Il tema mi sembra risolto, comunque nessun problema ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.900, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dalla senatrice D'Ippolito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.49, presentato dal senatore Franco Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.54, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «10.500 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.54 e l'emendamento 2.55.

Metto ai voti l'emendamento 2.195, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.57.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.57 e sul successivo 2.58.

Essi si prestano a comprendere più precisamente gli effetti della riforma dell'IRPEF sulle famiglie più povere di questo Paese, perché il ragionamento più accreditato nella presentazione da parte della maggioranza di questa manovra finanziaria è che comunque, pur tra mille difficoltà e difetti, si dà un contributo importante ai redditi medio-bassi attraverso 11.000 miliardi di vecchie lire di riduzione della pressione fiscale sulle famiglie con questo livello di reddito.

Ebbene, occorre guardare un po' più attentamente a questi dati ed il nostro emendamento, che propone di estendere i benefici ai cosiddetti incapienti, va proprio a toccare il nervo scoperto dell'articolo 2. Ho usato questa terminologia perché sono stati compiuti vari studi (peraltro disponibili perché pubblicati) sugli effetti redistributivi dell'articolo 2. Quello più curato è stato realizzato dal centro di analisi politiche e pubbliche dell'università di Modena e di Bologna, sulla base dei dati campione delle famiglie italiane forniti dalla Banca d'Italia.

Da tale studio emergono dati molto significativi che cambiano molto la percezione dell'articolo 2 perché, dividendo le famiglie italiane per decili di uguale numero di componenti, si ottiene che il decile più basso riceve uno sgravio fiscale di 21 euro; l'ottavo decile ne riceve uno di 400 euro.

Se dividiamo l'insieme dello sgravio fiscale per decili di famiglie il 64 per cento dello sgravio va dall'ottavo decile in su. Ciò significa che le ultime tre fasce di famiglie ricevono il 64 per cento di benefici fiscali che, sulla base della presentazione ufficiale fatta dal Governo, dovrebbero essere a favore delle famiglie con redditi medio-bassi.

Tale effetto si produce perché il fisco non va valutato solo sulla base del singolo contribuente, ma sull'effetto del reddito familiare, in quanto il benessere complessivo di un cittadino dipende dal contesto familiare in cui si trova. C'è da domandarsi, dunque, perché questi sgravi fiscali, che pure sono stati presentati come a favore dei redditi medio-bassi, finiscono invece per incidere più sui redditi medio-alti.

Ciò è dovuto, innanzitutto, all'innalzamento delle aliquote del primo scaglione dal 18 al 23 per cento che va a colpire proprio le famiglie più povere; in secondo luogo, all'assenza di meccanismi di rimborso del credito di imposta. In sostanza, non rispondere ai cosiddetti incapienti con un assegno positivo da parte dello Stato non consente a queste famiglie più povere, incapienti dal punto di vista fiscale, di utilizzare le detrazioni che pure sulla carta sono significative.

Dunque vi invito a riflettere sugli effetti redistributivi di questa legge finanziaria nel suo insieme.

Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi il rifiuto del Governo rispetto all'emendamento che l'Ulivo aveva presentato per innalzare gli assegni familiari, proprio a favore delle famiglie più povere con figli. Abbiamo avuto contemporaneamente il rifiuto di prevedere il rifinanziamento del reddito di reinserimento, altra misura che andava a favore delle famiglie più povere.

Vi ricordo, inoltre, che la detrazione per i figli a carico, portata ad un milione di lire per ogni figlio con la finanziaria dell'anno scorso, ancora una volta non gioca a favore delle famiglie più povere, perché queste, non avendo capienza fiscale, non possono neppure utilizzare quella detrazione, di cui possono fruire invece le famiglie più ricche.

Se poi aggiungete gli effetti di questa finanziaria sul versante degli enti locali, che andranno a colpire *ticket*, tariffe e costi dei servizi sociali e che ancora una volta si faranno sentire sulle famiglie più povere, vi accorgerete che l'effetto redistributivo di questa finanziaria va esattamente nella direzione opposta a quella propagandisticamente comunicata dal Governo: le famiglie più povere restano completamente scoperte e sono danneggiate da questa finanziaria. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.62, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, fino alle parole «Istituti riconosciuti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.62 e l'emendamento 2.91.

Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.70, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alla parola «interregionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.70 e gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.73, 2.74 e 2.76.

Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dai senatori Demasi e Cozzolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.87, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.90, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.91 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 2.62.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.92, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «di ciascuno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.92 e l'emendamento 2.93.

Metto ai voti l'emendamento 2.94, presentato dai senatori Demasi e Cozzolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.95, presentato dal senatore Demasi e Cozzolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.96, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.97, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Franco Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dai senatori Bettamio e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Di Siena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.111 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.112, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «ed universitaria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.112 e l'emendamento 2.113.

Metto ai voti l'emendamento 2.901, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.117, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, fino alle parole «»31 dicembre 2003«».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.117 e l'emendamento 2.911.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.119.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto generale sugli emendamenti riferiti alla proroga fino al 30 settembre degli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, pari al 36 per cento, e dell'aliquota del 10 per cento sull'IVA per i materiali.

Gli emendamenti da noi presentati tendono a prorogare i termini fino alla fine dell'anno, in quanto riteniamo assolutamente insufficienti le proposte emerse in Commissione che non tengono conto del fatto che, per poter utilizzare adeguatamente questi incentivi, occorre almeno un lasso di tempo di un anno.

Si consideri inoltre che la proroga fino al mese di settembre significa poter lavorare fino ai mesi di giugno e luglio, perché sarà molto difficile che queste agevolazioni possano essere utilizzate in seguito. Inoltre, proponiamo di alzare il massimale da 48 mila a 80 mila euro, cioè a circa 150 milioni di vecchie lire, secondo quanto previsto originariamente.

Riteniamo importante il combinato disposto di questi tre elementi, cioè il 36 per cento, il 10 per cento di IVA ed il massimale più alto, per poter usufruire appieno di questa norma che ha avuto un significato importante per la crescita e lo sviluppo ed ha cominciato ad essere apprezzata, in particolare al Sud. Quindi, proprio per il Sud questa norma dovrebbe essere prorogata.

Mi auguro pertanto che vi sia da parte della maggioranza la disponibilità a rivedere quanto emerso in Commissione, poiché questo è uno degli

elementi più significativi per poter dare uno stimolo importante alla crescita e allo sviluppo.

Mi auguro che vi sia un ripensamento anche da parte del Governo perché non si capisce se il ministro Tremonti non voglia veramente questa norma o se voglia fare uno sgarbo al Senato. Credo, però, che l'Assemblea potrebbe effettuare una valutazione diversa e votare a favore di questi emendamenti.

PIZZINATO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, alle considerazioni espresse dal senatore Ripamonti, aggiungo un invito al Governo a rivedere le sue posizioni e possibilmente a dare una risposta affermativa.

Agli aspetti che il collega Ripamonti sottolineava circa l'efficacia delle incentivazioni nelle ristrutturazioni edilizie, durante la discussione svoltasi in Commissione, si è proceduto ad una integrazione, anche a fronte dei milioni di metri cubi di amianto o dei suoi derivati da bonificare.

Mi permetto di insistere su tale aspetto, perchè l'ultima ricerca presentata dal CNR evidenzia decine di migliaia di morti per tumori derivanti dall'amianto nei prossimi anni. A distanza di dieci anni dal divieto di utilizzo, non si è proceduto alle bonifiche.

Quindi è importante, oltre all'integrazione cui si riferiva il collega Ripamonti che, per quanto concerne l'amianto, si preveda una maggiore agevolazione: vi sono varie proposte formulate negli emendamenti e nei subemendamenti. Auspichiamo che almeno sulla questione dell'amianto il Governo e la maggioranza rivedano le loro posizioni.

Diversamente, preannunzio che quando esamineremo l'emendamento 2.802 chiederò, signor Presidente, la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.119, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.120 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.124, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.116, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alla parola «cento».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 2.148. Ricordo che l'emendamento 2.911 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 2.117.

Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.912 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.122, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «giugno 2004».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 2.123.

Metto ai voti l'emendamento 2.812, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.802.

PIZZINATO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, come avevo anticipato, chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e di approvare la maggiorazione proposta con l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.802, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.197, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.813, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole: «31 dicembre».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti da 2.903 a 2.818.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.910, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole: «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 2.804 e 2.902.

Metto ai voti l'emendamento 2.142, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.143, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.144, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.145, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.149, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole: «del funerale».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 2.150.

Metto ai voti l'emendamento 2.153, presentato dal senatore Battaglia Antonio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.154, presentato dai senatori Curto e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.819, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.155, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.147, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.156, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.157, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.175, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.158.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, illustrando questo emendamento avevo specificato le ragioni che lo ispirano. Il Governo e la maggioranza si sono dichiarati contrari e a questo punto non so se devo perdere la speranza e augurarmi che in una successiva legislatura possa passare una proposta del genere o se magari il parere negativo del relatore e del Governo può essere oggetto di ripensamento.

Nell'augurarmi che il Governo e il relatore mi forniscano una risposta, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.158, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.160, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.162, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.163.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento 2.163 è simile al 2.164, vorrei fare una breve dichiarazione di voto su entrambi. Si tratta di una richiesta avanzata dagli invalidi civili perché agli assegni o all'indennità che ricevono venga riconosciuta la natura risarcitoria e pertanto non costituiscano reddito e non vadano a sommarsi ad altri redditi eventualmente percepiti.

Una simile norma, se approvata, farebbe sì che la natura risarcitoria verrebbe equiparata ad analoghi trattamenti previsti per altre categorie. Credo che questa sia una norma di equità e di giustizia che va recepita, pertanto, chiedo al Governo se non ritenga di accogliere un ordine del giorno che recepisca i princìpi contenuti in questi due emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole a che l'emendamento 2.164 sia trasformato in un ordine del giorno.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 non sarà posto ai voti.

L'emendamento 2.163 si intende ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.165, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori, fino alle parole: «avuto diritto».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.165 e l'emendamento 2.166.

Metto ai voti l'emendamento 2.167, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.168, presentato dai senatori Firrarello e Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.171, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.173, presentato dai senatori Giaretta e Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.174, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.177, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.178, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.181, presentato dai senatori Castellani e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.183, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.184, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.194, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.805, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole: «30 settembre».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.805 e gli emendamenti 2.820 e 2.821.

Metto ai voti l'emendamento 2.806, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.822, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, e 2.823, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.807, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.808, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.809, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.824, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.825, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.827, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.828, presentato dal senatore Del Pennino.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.829, 2.830, 2.831 e 2.810 sono inammissibili.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.2000/2 ha una copertura riformulata sulla base di una lunga discussione avvenuta in Commissione bilancio. Nonostante la riformulazione, l'emendamento ha però una copertura assolutamente inadatta.

Pertanto, a nome della Commissione bilancio, confermo il parere di inammissibilità su questo subemendamento, sia per ragioni connesse alla mancanza di copertura sia per ragioni connesse al tipo di copertura presentata, che fa riferimento a spese in conto capitale a fronte di spese correnti.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, ne prende atto?

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del senatore Azzollini, presidente della 5ª Commissione permanente, e, considerato che il problema è stato oggetto di ampia ed articolata discussione in Commissione, trasformo l'emendamento in ordine del giorno, sul quale inviterei i quattro Presidenti dei Gruppi della Casa delle libertà ad apporre la firma.

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, confermo la disponibilità del Gruppo Forza Italia a sottoscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Immagino che per gli altri Capigruppo sarà la stessa cosa.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, riteniamo indecoroso che, nel momento in cui sono state tagliate le risorse a tutta la formazione e a tutta la scuola pubblica, intesa come statale o paritaria, siano stati trovati fondi per un intervento che, di fatto, rappresenta una «mancia» a coloro che mandano i figli alla scuola privata (suddivisa tra le varie famiglie, si raggiunge la cifra di 100-150 euro all'anno). Se siamo seri, lo dobbiamo essere anche negli ordini del giorno, e ciò non si evince dall'enfasi con cui state trattando questo tema.

Vi invitiamo a pensare alla scuola, stanziando le risorse necessarie per la scuola di tutti, per tutto il Paese! *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e Misto-Udeur-PE).*

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Vorrei conoscere il testo dell'ordine del giorno, prima di pronunciarmi.

PRESIDENTE. In attesa che il senatore Tarolli faccia pervenire alla Presidenza il testo scritto dell'ordine del giorno, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati sul fascicolo n. 1, annesso III.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.2000/2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2000/26, sostanzialmente identico all'emendamento 2.2000/27, e sugli emendamenti 2.2000/28 e 2.2000/33 (che ritengo assorba il successivo emendamento 2.2000/34).

Ricordo che l'emendamento 2.2000 va corretto nelle appostazioni degli importi, come risulta dalla lettura del parere della Commissione bilancio.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

FALOMI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI *(DS-U)*. Signor Presidente, non ho ben capito come stiamo procedendo. Ho ascoltato i pareri del relatore, però non è stata data la possibilità di illustrare i subemendamenti all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. In realtà, nessuno me lo ha chiesto, ma se qualcuno vuole illustrare i subemendamenti, può farlo.

FALOMI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo allora per illustrare l'emendamento 2.2000/1/5, che ripropone in termini diversi sotto il profilo

tecnico, ma identici dal punto di vista del contenuto, un emendamento presentato alla Camera e relativo all'incremento dei fondi per la città di Roma.

Quell'emendamento, di cui era primo firmatario l'onorevole Fiori, sottoscritto da esponenti sia della maggioranza sia dell'opposizione, venne poi trasformato in un ordine del giorno, con il quale il Governo, avendolo accettato, si impegnava, in sede di definizione del problema al Senato, ad un finanziamento di 60 milioni di euro l'anno per tre anni.

Questo emendamento tende a dare traduzione all'impegno in questione; la risposta data, prima in Commissione, poi in sede di esame dei subemendamenti all'emendamento del relatore, è certamente significativa, ma del tutto insufficiente rispetto all'impegno assunto.

Vorrei far presente la particolare situazione nella quale si trova la città di Roma (non parlo di Roma grande comune metropolitano, ma di Roma capitale del Paese), con un aggravio di costi e di oneri, con un'incidenza delle questioni del trasporto, della polizia e di altre più generali.

L'emendamento tende – mi rivolgo in particolare ad alcuni colleghi del centro-destra: D'Onofrio, Fisichella e Barelli – ad andare oltre ciò che pure è stato concesso, ma che è ancora del tutto insufficiente.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.2000/1/2, a firma della sottoscritta e dei senatori Falomi e Battisti, che riguarda la questione di Roma capitale, legata però espressamente alla Tabella D e quindi al rifinanziamento della legge n. 396 del 1990 per Roma capitale.

Vorrei ricordare che tale legge nasce proprio con l'intenzione di dotare la città di Roma, in quanto capitale della Repubblica, di una serie di infrastrutture, di investimenti e di interventi che servano ad assolvere al suo ruolo.

Anche nel subemendamento del relatore è stato incrementato il fondo per il 2003 di 10 milioni di euro, ma solo per il 2003. Noi con questo emendamento... *(Brusìo in Aula)*. Pregherei i colleghi di stare attenti, anche...

PRESIDENTE. Colleghi, capisco l'ora tarda, ma vi prego.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. ... perché non stiamo neanche parlando di spesa corrente, ma di investimenti.

Vi è stato – come dicevo – un incremento per il 2003 che ha portato la cifra a 30 milioni di euro, con un aumento di 10 milioni, ma non vi è alcuna copertura per la parte infrastrutture e trasporti per gli anni 2004 e 2005.

Il subemendamento, quindi, vuole sollevare un problema delicato anche dal punto di vista istituzionale (lo dico a lei, signor Presidente), perché credo che Roma sia l'unica capitale d'Europa che non beneficia di interventi forti da parte del suo Stato, e questo credo dovrebbe farci riflettere tutti. *(Applausi del senatore Dalla Chiesa).*

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno G2.102, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.2000/2:

«Il Senato della Repubblica,

visto l'articolo 2, comma 7, della legge finanziaria 2003, che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 da erogare agli alunni che frequentano scuole paritarie,

impegna il Governo

a predisporre, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, un aumento rispettivamente di 20 milioni di euro e di 40 milioni di euro, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico del nucleo familiare per l'attività educativa dei figli».

Quest'ordine del giorno è firmato dai quattro Capigruppo della maggioranza, oltre che dal senatore Tarolli.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno è accoglibile, a condizione che sia leggermente modificato, nel senso di inserire almeno un'espressione del tipo: «compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica», altrimenti la misura sarebbe già in atto.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, accetta la modifica proposta dal Governo?

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.102 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 19 dicembre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (1827) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (1876) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 20,32).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 19-12-2002

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826)

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 58 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E TABELLA 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58.

Approvato

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

TABELLA 1

(Articolo 58, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
		(milioni di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848)	–	15.000	–	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080)	10.000	–	–	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822)	–	18.000	–	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.3.44 – cap. 7366)	10.000	–	–	2017
	–	10.000	–	2018
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)	–	100.000	–	2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – cap. 7090)	140	–	–	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	143.000	–	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	163.140	163.140	

EMENDAMENTO 58.37 E SEGUENTI

58.37
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «terminale 2019» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

58.39
VERALDI, CAMBURSANO, SCALERA
Precluso

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.40
DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.42

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: 50.000.

58.44

CURTO

Precluso

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.48

RIPAMONTI, GIARETTA, DONATI, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:

2003: 20.000 anno terminale 2017;
2004: 20.000 anno terminale 2018;
2005: 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.49
DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Id. em. 58.48

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:

2003: 20.000 anno terminale 2017;
2004: 20.000 anno terminale 2018;
2005: 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.52
DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 166 del 2002 – Art. 38, comma 5: Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti - (4.2.3.1 - cap. 8179):

2003: + 15.000 anno terminale 2017;
2004: + 7.000 anno terminale 2018;
2005: + 10.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.25
NOCCO
Respinto

Alla tabella 1, di cui all'articolo 58, comma 1, inserire la seguente voce:

Legge n. 174 del 2002 (articolo 2, comma 1):

2003: + 500 anno terminale 2021;
2004: –;
2005: –.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500;
2004: – 500;
2005: – 500.

58.30 (testo 2)
BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI
Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *inserire la seguente voce:*

Legge n. 798 del 1984, articolo 2, lettere *a), b), c), d)*, i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino Treporti sono autorizzati a contrarre mutui con un limite di impegno pari a:

2003: + 8.000;
2004: + 10.000;
2005: + 19.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: 8.000 (limiti di impegno);
2004: 10.000;
2005: 19.000.

58.21
BONGIORNO, FABRIS
Respinto

Alla tabella 1, di cui al comma 1, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5, e legge 448 del 1988 – articolo 56, comma 2, completamento interventi nelle zone del Belice (1.2.3.3 - Economie e finanze - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p):

2003: – 10.000 anno terminale 2017;
2004: – 10.000 anno terminale 2018;
2005: – 10.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze *è ridotto nelle seguenti misure:*

2003: – 10.000;
2004: – 20.000;
2005: – 30.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.53
FORLANI, CICCANTI, RONCONI, TAROLLI
Accantonato. Riferito ad altro articolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 è autorizzato il limite di impegno annuo, a decorrere dal 2003 fino al 2022, di euro 7.500.000,00».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.500.000;
2004: – 7.500.000;
2005: – 7.5.00.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

58.56
RIPAMONTI, SOLIANI, FABRIS, MACONI, PILONI, DONATI, PIATTI, MICHELINI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino del Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 58

58.0.1
CURTO, SPECCHIA, NESSA, SEMERARO, NOCCO
Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis.*

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Brindisi, ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero di voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al precedente comma, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d), e), f), g),* e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite, massimo di 2,5 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.0.2
BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE
Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis.*

(Monitoraggio della spesa per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo)

1. Il Ministero degli affari esteri istituisce un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.3
BASTIANONI, BEDIN
Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis.*

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

f) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei gio-

vani e la promozione dell'apprendistato e della formazione lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

g) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

h) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

i) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

l) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.4

BASTIANONI, BEDIN

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed estesi, con legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 11, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui sopra sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.5

BASSANINI, GIARETTA, VIVIANI, D'AMICO, AMATO, CADDEO

Respinto. Votato per parti separate

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina delle fondazioni di origine bancaria)

"1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione";

b) All'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

c) All'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione";

d) Agli articoli 12, 13 e 25 le parole: "quarto", "quattro" e "quadriennio" sono sostituite dalle parole: "settimo", "sette" e "settennio"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 19 dell'articolo 59.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

58.0.6
BATTAGLIA Giovanni
Accantonato. Riferito ad altro articolo

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis.*

(Strada Ragusa-Catania)

1. All'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 11, la lettera *b)* è così modificata:

"*b)* strada Ragusa-Catania: 1.518.000 euro per il 2002, 2.518.000 euro per il 2003 e per il 2004.

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre importi e limiti di impegno in modo corrispondente.

N.B. *L'articolo 59 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati*

ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 60.

Approvato con emendamenti

(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna e delle isole minori)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani e delle isole minori, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna e delle isole minori, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna o nelle isole minori»

seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane ed isolane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani e nelle isole minori sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione «prodotto nella montagna o nelle isole minori» è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ed isolani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

EMENDAMENTI

60.900

VANZO, FRANCO Paolo, TIRELLI, PERUZZOTTI, PIROVANO, CHINCARINI, MORO

Approvat**o**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle isole minori»*, ovunque ricorrano, le parole:* «o nelle isole minori»*, le parole:* «ed isolane» *e le parole:* «e nelle isole minori».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «o nelle isole minori» *ed al comma 4, le parole:* «ed isolane» *e alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole:* «e delle isole minori».

60.6

GUBERT

(v. testo 2)

Al comma 1, dopo le parole: «14 luglio 1992» *inserire le seguenti:* «ed in accoglimento della raccomandazione 1575 (2002), Création d'une label de qualité ou pour les produits alimentaires issus de l'agriculture de montagne, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002».

60.6 (testo 2)
GUBERT
Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «14 luglio 1992» *inserire le seguenti:* «ed in accoglimento della raccomandazione 1575 (2002), approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002».

60.15
RONCONI, CICCANTI, TAROLLI
Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «per quanto riguarda» *sopprimere le parole:* «la fabbricazione» *e aggiungere le seguenti:* «tutte le fasi di produzione e di trasformazione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 60

60.0.1
AGONI, VANZO
Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-*bis.*

1. All'articolo 60 modificare il titolo da "tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna" in "tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità".

Conseguentemente, al medesimo articolo, inserire, in fine, i commi seguenti:

«4-*bis*. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un »Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità«, costituente specifica unita previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in euro 5 miliardi

per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e, a decorrere dal 2006, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

4-*ter*. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffiusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

... Entro il 31 maggio dí ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4-*quater*. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v emend. 1.0.3).

60.0.2
DETTORI
Respinto

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente.

«Art. 60-*bis*.

(Norme in materia di recupero e risanamento di zone industriali e minerarie dismesse)

1. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati e delle zone industriali che necessitano di recupero e risanamento.

2. Entro il 31 dicembre 2004 il Ministero delle attività produttive promuove insieme al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle regioni e agli enti locali interessati un accordo di programma avente per oggetto il risanamento e il recupero dei siti minerari abbandonati e delle zone industriali censiti ai sensi del comma 1.

3. L'accordo di programma di cui al comma 2 deve essere preceduto da una istruttoria nella quale sia garantita la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.

4. Gli obiettivi dell'accordo di programma sono i seguenti:

a) il risanamento ambientale dell'intera area;

b) il risanamento, ove possibile, delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto;

c) l'individuazione ove possibile di nuove attività produttive ambientalmente compatibili.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

60.0.1000

MONTAGNINO

Respinto

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis.*

1. Le domande per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere realizzate abusivamente in data anteriore al 3 1 dicembre 1 993, presentate entro il termine del 31 dicembre 1995 a norma dell'articolo 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere perfezionate e/o integrate entro il termine del 31 marzo 2003 se incomplete o inesatte o se l'interessato non ha versato integralmente o parzialmente l'oblazione prevista dalla medesima norma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

60.0.4
DETTORI
Respinto

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis.*

(Siti minerari abbandonati)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

N.B. *L'articolo 61 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati*

ARTICOLO 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.
Approvato con un emendamento

(Banconote e monete)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-*ter* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale».

3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2».

4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.

EMENDAMENTI

62.6

D'AMICO, MORANDO, RIPAMONTI, SCALERA, GIARETTA, CASTELLANI

Respinto

Sopprimere l'articolo

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

62.1

IL RELATORE

Approvato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è sostituito dal seguente:

"*1.* Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".

2. L'articolo 52-*ter* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente:

"Art. 52-*ter*. - *(Conversione in euro delle monete in lire). – 1.* Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012"».

62.5
GUBERT
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2002 nei nuovi atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni la denominazione in lingua italiana al plurale della nuova moneta europea "euro" è "euri"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 62

62.0.1
MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-*bis*.

1. Per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono destinati 25 milioni di euro.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti telefonici e telematici di collegamento con le Forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

ARTICOLO 63 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 63 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 63.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7*-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile».

3. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l'omologazione della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari e alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

EMENDAMENTI

63.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002, n. 112 dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alle legge 28 ottobre 1999, n. 410;

b) dai consorzi di cooperative costituti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguente modificazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

63.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguente modificazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

63.5
VICINI, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni
Le parole «*Sopprimere i commi 2 e 3*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

63.6
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

63.13
BUCCIERO, CARUSO Antonino
Approvato

Al comma 2, capoverso 7-bis, *dopo le parole:* «opportune modifiche statutarie» *inserire le seguenti parole:* «in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai Consorzi Agrari».

63.14
BUCCIERO, CARUSO Antonino
Respinto

Al comma 2, capoverso 7-bis, *sostituire le parole:* «per una durata massima di dodici mesi», *con le parole:* «per una durata di dodici mesi eventualmente prorogabili per altro uguale periodo».

63.16
BONGIORNO, MINARDO, AGONI, PACE, RUVOLO, OGNIBENE, BONATESTA, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI
Approvato

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.17
BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO
Id. em. 63.16

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.19
PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE
Id. em. 63.16

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.21
BUCCIERO, CARUSO Antonino
Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «gestione dei consorzi stessi», *inserire le seguenti:* «, nel caso in cui non sia già stato nominato il commissario governativo di cui al comma 7-*bis* della legge stessa».

63.28
RONCONI, CICCANTI, TAROLLI
Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «maggio 2001» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono ai fini fiscali imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

63.29

BATTAGLIA Antonio

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai Consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applicano le normative fiscali vigenti per gli imprenditori agricoli e loro cooperative, di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 18 maggio 2001 n. 228».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, *vengono dedotti i seguenti importi:*

2003: – 4.000;
2004: – 3.000;
2005: – 3.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

63.30

PEDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze e alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla Legge 410 del 28 ottobre 1999;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 410/99».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 63

63.0.1

BOSCETTO

Ritirato e trasformato nell'odg G63.200

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-*bis.*

(Disposizioni concernenti il mercato dei fiori di Sanremo)

1) Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione Cooperativa Floricoltori della riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324 per la realizzazione, in esecuzione del disposto dagli articoli 5, lettera *a)* della legge 1 luglio 1917, n. 403 e 4, comma 3, lettera *c)* della legge 8 novembre 1986, n. 752, del "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori" di Sanremo alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.

2) La liquidazione subordinata alla conferma, da parte del Comune di Sanremo, alla concessione per la gestione dell'intero "centro" alla Cooperativa destinataria dei contributi di cui al comma 1 per un periodo pari a quello indicato nella convenzione 10 febbraio 1981, rep. n. 4712/2405, stipulata tra lo stesso Comune la cooperativa, o comunque non inferiore al termine indicato nei suindicati decreti ministeriali, decorrente dalla data di liquidazione finale dei contributi ministeriali.

3) Il vincolo di destinazione a "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge 23712 dicembre 1996 n. 662, si intende riferito all'opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. em. 2.36).

63.0.2

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 63.28

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-*bis.*

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, vengono modificati gli importi come segue:

2003: – 2.000;
2004: –;
2005: –.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

ORDINE DEL GIORNO

G63.200 (già em. 63.0.1)

BOSCETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 63.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

N.B. *L'articolo 64 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati*

ARTICOLO 65 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 65.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera *m),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-*bis* dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lu-

crative di utilità sociale (ONLUS)», sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i*-ter) è sostituita dalla seguente:

«*i*-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c*-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m),* del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale

del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti princìpi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonchè le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 17 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei sog-

getti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

EMENDAMENTI

65.1
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

65.4
GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO
Respinto

Al comma 3 lettera a), *aggiungere infine, le parole:* «e di associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.10
CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Ai commi 4, 5 e 6 dopo le parole, ovunque ricorrano: «dal CONI» *aggiungere le seguenti:* «o Federazioni iscritte nell'apposito registro istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto ministeriale presso il Ministero dei beni ed attività culturali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

65.13

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «dal CONI» *con le seguenti:* «ai sensi delle leggi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente modificazioni:

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

65.11

TIRELLI, VANZO

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «comma 4» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, dopo le parole: «dal CONI» *inserire le seguenti:* «o federazioni iscritte in un apposito registro istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali», *e al comma 18, lettera* b)*, dopo le parole:* «su base regionale», *aggiungere le seguenti:* «,nonché alle federazioni iscritte nell'apposito registro di cui al precedente comma 4».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

65.12

TIRELLI, VANZO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dal CONI» *inserire le seguenti:* «o federazioni iscritte in un apposito registro istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» *e al comma 18, lettera* b)*, dopo le parole:* «su base regionale», *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle federazioni iscritte nell'apposito registro di cui al precedente comma 4».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di 208 milioni di euro, di cui».

65.14

NANIA, BATTAGLIA Antonio, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Il comma 4, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, è abrogato;

4-*ter*. Il comma 1, dell'articolo 5, della medesima legge, è così sostituito: "l'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

65.15

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «dell'attività sportiva», *aggiungere le seguenti:* «e delle associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.17

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 7, aggiungere, infine le parole: «e le associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.22

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 8.

65.23

DEL PENNINO

Id. em. 65.22

Sopprimere il comma 8.

65.24

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI

V. testo 2

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, nonché di associazioni sportive scolastiche, operanti anche solo a livello di base, costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, colta alla prmozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

65.24 (testo 2)

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI

Approvato

Al comma , dopo le parole:«istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «nonché di associazioni sportive scolastiche».

65.26

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 8, dopo la parola: «dilettantistiche» *aggiungere le seguenti:* «, associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.27

TIRELLI, VANZO

Respinto

Al comma 9, lettera a)*, capoverso i*-ter), *sostituire le parole:* «1.500 euro, in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche», *con le seguenti:* «3.000 euro in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle fondazioni costituite da istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di 208 milioni di euro, di cui».

65.29

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 9, lettera a)*, capoverso i*-ter), *dopo la parola:* «dilettantistiche», *aggiungere le seguenti:* «e delle associazioni pro loco».

Conseguentemente, al comma 12, dopo la parola: «dilettantistiche», *aggiungere le seguenti:* «e delle associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.30

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI, RIGONI

Le parole: «*Al comma 9, sopprimere la lettera* b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.31

GIARETTA

Precluso

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.37

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «ed alle associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.38

CAVALLARO, BATTISTI, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Le parole da: «*Al comma 13*» a: «n. 281» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.40
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

65.41
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

65.42
TIRELLI, VANZO
Ritirato

Ai commi 13 e 21, sostituire le parole: «del CONI», *con le seguenti:* «della CONI SpA»; *al comma 16, sostituire le parole:* «al CONI» *con le seguenti:* «alla CONI SpA» *e, al comma 20, sostituire le parole:* «il CONI» *con le seguenti:* «la CONI SpA».

65.44
PIZZINATO, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CALVI
Respinto

Al comma 17, sono soppresse le parole da: «devono indicare» *fino a:* «dilettantistica e».

65.45
DEL PENNINO
Id. em. 65.44

Al comma 17, sono soppresse le parole da: «devono indicare» *fino a:* «dilettantistica e».

65.46

GUERZONI, RIGONI, PIZZINATO, CADDEO

Respinto

Al comma 17, sostituire la parola: «devono» *con:* «possono».

65.47

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 17, sopprimere le parole: «o la denominazione sociale dilettantistica».

65.51

DEL PENNINO

Respinto

Sopprimere il comma 18.

65.52

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Ritirato

Al comma 18, lettera a), *numero 4), prima della parola:* «divieto» *inserire le parole:* «criteri di».

65.53

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Ritirato

Al comma 18, lettera a), *numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole:* «quando in palese concorrenza e conflitto di interesse e secondo le disposizioni del CONI e delle Federazioni Sportive».

65.54
TIRELLI, VANZO
Ritirato

Al comma 18, lettera a), *numero 7), sopprimere le parole:* «del CONI».

65.55
TIRELLI, VANZO
Ritirato

Al comma 18, lettera b), *sopprimere le parole:* «del CONI».

65.57
GUERZONI, PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI, RIGONI
Le parole da: «*Al comma 20*» a: «Presso le regioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 20, sostituire le parole: «Presso il CONI» *con le seguenti:* «Presso le regioni che provvedono a trasmetterlo al CONI».

65.58
GIARETTA
Precluso

Al comma 20, sostituire le parole: «Presso il CONI» *con le seguenti:* «Presso le regioni».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.59
TIRELLI, VANZO
Ritirato

Al comma 20, nell'alinea, dopo le parole: «sportive dilettantistiche», *inserire le seguenti:* «trasmesso alle regioni a cura della CONI S.p.A. e.».

65.60

PIZZINATO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, CHIUSOLI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI, RIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 21.

65.62

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Le parole: «*Sopprimere il comma 22*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.63

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 22.

65.65

DEL PENNINO

Precluso

Sopprimere il comma 22.

65.67

VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: «o presso altri registri istituiti da enti locali».

65.68

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CALVI

Respinto

Al comma 23, dopo le parole: «dall'orario di lavoro,» *sopprimere le altre:* «purché a titolo gratuito».

65.72

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «obiettivi» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.74

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.75

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.76
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.77
BUCCIERO
Respinto

Al comma 24, dopo le parole: «criteri obiettivi» *inserire le seguenti:* «, stabiliti di intesa con gli organismi territoriali del CONI,» *nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Per la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi, gli enti locali si avvalgono dei pareri preventivi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 426, e della consulenza tecnica del CONI».

65.80
BUCCIERO
Respinto

Al comma 25, dopo le parole: «in via preferenziale» *inserire le seguenti:* «ai Comitati territoriali del CONI e»; *nonché, in fine, dopo le parole:* «modalità di affidamento» *aggiungere le seguenti:* «di intesa con gli organismi territoriali del CONI».

65.82
VIVIANI, PIZZINATO
Respinto

Al comma 25, sostituire le parole: «enti di promozione sportiva, discipline associate e Federazioni sportive nazionali» *con le seguenti:* «comitati di gestione, cooperative all'uopo costituite, alle quali partecipano enti di promozione sportiva e/o Federazioni nazionali».

65.83
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.84
SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO
Sost. id. em. 65.83

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.86
MAFFIOLI
Sost. id. em. 65.83

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.87
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Sost. id. em. 65.83

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.88
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» *con le seguenti:* «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.90
BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA
Sost. id. em. 65.88

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» *con le seguenti:* «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.91
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Sost. id. em. 65.88

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» *con le seguenti:* «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.92
SODANO Tommaso, MALABARBA
Sost. id. em. 65.88

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» *con le seguenti:* «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.94
D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE
Respinto

Al comma 26, sostituire le parole da: «devono» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «sono posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche per le loro attività, previa stipula di idonee

convenzioni con le stesse e/o con gli enti locali competenti che definiscono i criteri di fruizione, il riparto degli oneri finanziari e di diritti e doveri connessi all'utilizzo degli impianti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

65.95

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» *con le seguenti:* «, attraverso apposita convenzione, sono messi a disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

65.96

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sost. id. em. 65.95

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» *con le seguenti:* «, attraverso apposita convenzione, sono messi a disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

65.98

BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Sost. id. em. 65.95

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» *con le seguenti:* «, attraverso apposita convenzione, sono messi a disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.101
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Al comma 26, sostituire la parola: «devono» *con la parola:* «possono».

65.102
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Sost. id. em. 65.101

Al comma 26, sostituire la parola: «devono» *con la parola:* «possono».

65.103
CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, CAVALLARO, DETTORI
Sost. id. em. 65.101

Al comma 26, sostituire la parola: "devono" *con la parola:* "possono".

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.115
FAVARO, BARELLI
Respinto

Al comma 26, dopo la parola: "devono" *inserire le seguenti:* ", previa apposita convenzione fra gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le società e associazioni sportive dilettantistiche,".

65.105
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello

dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.106

MAFFIOLI

Sost. id. em. 65.105

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.107

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN

Sost. id. em. 65.105

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre

ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.108

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sost. id. em. 65.105

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.109

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sost. id. em. 65.105

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.110

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-*bis.* Al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al 10 per cento, delle maggiori entrate derivante dall'art.4, comma 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonchè alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi ai contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui territorio è carente di impianti sportivi di proprietà pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo, nonchè le modalità ed i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.

26-*ter.* La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

65.113

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis.* Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica e di istruzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.114

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis.* Al Fondo per il sostegno dello sport sono assegnati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.25).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 65

65.0.1

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 65.0.3, nell'odg G65.200

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-*bis.*

1. Per dare parità ai settori sportivi professionistici e per agevolare e promuovere l'addestramento di giovani giocatori di pallacanestro viene concesso alle società sportive di pallacanestro iscritte ai campionati professionistici di serie A e di Legadue, che stipulano il primo contratto di lavoro dipendente con un giovane di età compresa tra 15 anni e 21 anni, uno sgravio contributivo pari a euro 516,46 per ogni giovane assunto nonchè un credito di imposta pari al 10% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai lavoratori dipendenti summenzionati, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente. Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

65.0.3

SCALERA, GIARETTA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 65.0.1, nell'odg G65.200

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-*bis.*

1. Per dare parità ai settori sportivi professionistici e per agevolare e promuovere l'addestramento di giovani giocatori di pallacanestro viene concesso alle società sportive di pallacanestro iscritte ai campionati professionistici di serie A e di Legadue, che stipulano il primo contratto di lavoro dipendente con un giovane di età compresa tra i 15 anni e 21 anni, uno sgravio contributivo pari a euro 516,46 per ogni giovane assunto nonchè un credito di imposta pari al 10% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai lavoratori dipendenti summenzionati, con un limite massimo di euro 5.164.57 per dipendente. Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.0.4

COLETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-*bis.*

1. Al fine di incentivare le attività culturali viene autorizzata la spesa di 650.000 euro per il riconoscimento di contributi in favore dei seguenti enti o associazioni: "*Fondazione Premio Michetti"* di Francavilla al Mare (CH) - 150.000 euro; "*Istituto Nazionale Tostiano"* di Ortona (CH) - 50.000 euro; "*Premio Flaiano"* di Pescara - 150.000 euro; "*Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo"* de L'Aquila - 150.000 euro; "*Premio Histonium"* di Vasto (CH) - 50.000 euro; " *"Associazione culturale Fratellanza Artigiana"* di Teramo - 50.000 euro; "*Associazione amici della musica Fedele Fenaroli"* di Lanciano (CH) - 50.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.300.000; euro
2004: – 866.666; euro
2005: – 650.000. euro

ORDINE DEL GIORNO

G65.200 (già emm. 65.0.1 e 65.0.3)
MAGRI, TAROLLI, CICCANTI, SCALERA, COMPAGNA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 65.0.1 e 65.0.3.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 66 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 66.

Approvato

(Asili nido nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti princìpi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 32, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.

6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

66.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, BASSANINI, MORANDO, VILLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

66.4

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, GUERZONI, FRANCO Vittoria, STANISCI, DE ZULUETA, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, BONFIETTI

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 10, 20 e 25 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

66.5

MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 3), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, le parole: "autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277" *sono sostituite dalle seguenti:* "medici comunque in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 66 con la seguente: «Norme in materia di asili nido e medici competenti nei luoghi di lavoro».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 66

66.0.1

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIONI, NIEDDU, PEDRINI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*bis.*

1. I centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000,n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane, hanno diritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al trattamento dell'aliquota ridotta del 4 per cento sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

66.0.2

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIONI, NIEDDU, PEDRINI, PEDRIZZI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

V. testo 2

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*bis*.

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

66.0.2 (testo 2)

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIONI, NIEDDU, PEDRINI, PEDRIZZI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

Approvato

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*bis.*

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito Fondo che costituisce limite di spesa. Tale Fondo è definito in 300.000 euro annui. Alla relativa copertura si fa fronte mediante utilizzo di parte corrispondente dell'accantonamento di cui alla Tabella A del Fondo di parte speciale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA
DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-*bis*»;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) – 1.* Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un

importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-*bis*, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Altre detrazioni) – 1.* Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico,».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'im-

posta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. Ai fini della corretta interpretazione dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, è riconosciuto, per la rideterminazione del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'importo aggiuntivo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie.

11. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.

EMENDAMENTI DA 2.1 A 2.2000/2

2.1

SCALERA, GIARETTA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «privati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e pri-

vati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Compensazione n. 1:

*Dopo l'***articolo 66,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 66-*bis.*

(Nuove norme in materia di imposizione sulle successioni e donazioni)

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

Compensazione n. 2:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 3:

All'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione della rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatti salvi gli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4:

All'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, fatti salvi gli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 5:

All'articolo 67, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 385 del 1978, art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente):

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

Compensazione n. 6:

All'articolo 67, comma 2, tabella C ivi richiamata, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 6 per cento, fatte salve le spese obbligatorie.

Compensazione n. 7:

All'articolo 12, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 6 per cento.

Compensazione n. 8:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Razionalizzazione dell imposizione sui redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO VERDI

Compensazione n. 1

All'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, ridurre del 70 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'ambiente, nonché fatti salvi gli importi destinati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2

All'articolo 67, comma 1, alla tabella B ivi richiamata, ridurre del 70 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero dell'ambiente nonché fatti salvi i limiti d'impegno e gli importi destinati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2-*bis*

All'articolo 67, comma 1, alla tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi ai limiti di impegno iscritti nelle rubriche relative al Ministero dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali.

Compensazione n. 3

All'articolo 67, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le rubriche, ad esclusione del Mini-

stero dell'ambiente e fatte salve le quote delle upb afferenti a spese obbligatorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 67, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2003: – 100.000;
2004: – 100.000;
2005: – 100.000.

Compensazione n. 5

All'articolo 5, al comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 6

All'articolo 51, al comma 2 le parole: «un miliardo di euro» *sono sostituite dalle parole* «cento milioni di euro».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro».

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 11

All'articolo 12, comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

Compensazione n. 1. – Tabella A. – Fondi speciali:

2003: 955 milioni di euro;
2004: 890 milioni di euro;
2005: 1.270 milioni di euro.

Compensazione n. 2. – Tabella B. – Fondi speciali:

2003: 870 milioni di euro;
2004: 923 milioni di euro;
2005: 1.098 milioni di euro.

Compensazione n. 2-*bis*. – Tabella B. – Limiti di impegno:

2003: 46 milioni di euro;
2004: 142 milioni di euro;
2005: 142 milioni di euro.

Compensazione n. 3. – Tabella C. – Riduzione del 5 per cento:

2003: 500 milioni di euro;
2004: 500 milioni di euro;
2005: 500 milioni di euro.

Compensazione n. 4. – Tabella C. – Fondo di riserva autoriz. di spesa leggi permanenti di natura corrente:

2003: 100 milioni di euro;
2004: 100 milioni di euro;
2005: 100 milioni di euro.

Compensazione n. 5. – Articolo 5, comma 2, lettera *b).* – Soppressione agevolazioni autotrasporto merci:

2003: 20 milioni di euro;
2004: 20 milioni di euro;
2005: 20 milioni di euro.

Compensazione n. 6. – Articolo 51, comma 2. – Riduzione fondo rotativo opere pubbliche:

2003: 900 milioni di euro;
2004: –;
2005: –.

Compensazione n. 7. – Articolo 12-*bis.* – Riattivazione *carbon tax*:

2003: 500 milioni di euro;
2004: 500 milioni di euro;
2005: 500 milioni di euro.

Compensazione n. 8. – Articolo 12-*bis.* – Tassa successioni e donazioni:

2003: 100 milioni di euro;
2004: 100 milioni di euro;
2005: 100 milioni di euro.

Compensazione n. 9. – Articolo 12-*bis.* – Licenza di porto di fucile per uso di caccia:

2003: 80 milioni di euro;
2004: 80 milioni di euro;
2005: 80 milioni di euro.

Compensazione n. 10. – Articolo 12-*bis.* – Aumento imposizione tabacchi lavorati:

2003: –;
2004: –;
2005: –.

Compensazione n. 11. – Articolo 12, comma 1, lettera *a).* – Rientro capitali dall'estero:

2003: 500 milioni di euro;
2004: –;
2005: –.

2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «n. 104» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera *b),* il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.4
FRANCO Paolo, VANZO, MORO
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera *b),* il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana.

COMPENSAZIONI LEGA PADANA

Compensazione n. 1

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 100.000 migliaia di euro;
2004: – 100.000 migliaia di euro;
2005: – 100.000 migliaia di euro.

Ministero degli affari esteri:

2003: – 230.000 migliaia di euro;
2004: – 250.000 migliaia di euro;
2005: – 200.000 migliaia di euro.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: – 100.000 migliaia di euro;
2004: – 100.000 migliaia di euro;
2005: – 100.000 migliaia di euro.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 400.000 migliaia di euro;
2004: – 400.000 migliaia di euro;
2005: – 400.000 migliaia di euro.

Totale compensazione:

2003: – 830.000 migliaia di euro;
2003: – 850.000 migliaia di euro;
2004: – 800.000 migliaia di euro.

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 500.000 migliaia di euro;
2004: – 600.000 migliaia di euro;
2005: – 650.000 migliaia di euro.

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio:

2003: – 50.000 migliaia di euro;
2004: – 50.000 migliaia di euro;
2005: – 50.000 migliaia di euro.

Ministero dell'interno

2003: – 50.000 migliaia di euro;
2004: – 50.000 migliaia di euro;
2005: – 50.000 migliaia di euro.

Totale compensazione:

2003: – 600.000 migliaia di euro;
2004: – 700.000 migliaia di euro;
2005: – 750.000 migliaia di euro.

Compensazione n. 3

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

*Conseguentemente dopo l'***articolo 22,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

Compensazione n. 5

*Conseguentemente dopo l'***articolo 21,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Compensazione n. 6

Conseguentemente, all'articolo 67, al comma 2, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978:

– Art. 9-*ter*. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 230.425 migliaia di euro;
2004: – 230.425 migliaia di euro;
2005: – 230.425 migliaia di euro.

Compensazione n. 7

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico)

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione o ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure: 15% sui redditi fino a 15.000 euro; 20% sui redditi oltre 15.000 euro e fino a 30.000 euro; 25% sui redditi oltre 30.000 euro e fino a 60.000 euro; 30% sui redditi superiori a 60.000 euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi».

2.5

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «governativa riconosciuta» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *f),* è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) Le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotto alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DS-L'ULIVO

Compensazione n. 1

All'articolo 12, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.» *con le seguenti:* «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Ripristino dell'imposta dì successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Compensazione n. 3

Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie

Compensazione n. 5

Alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita

al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 7

Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 240.000;
2004: – 260.000;
2005: – 260.000.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione n. 9

Alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre i seguenti importi nel triennio del 15 per cento:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7775;
– articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7777;

– articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap 7779;
– articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7781.

2.6
BOCO, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, MARINO
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *f),* è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.8
DEMASI, COZZOLINO, IZZO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili al comma 1, dopo la lettera *f),* aggiungere la seguente:

"*f*-bis) l'importo della polizza per la copertura del solo rischio dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto relativa al mezzo di trasporto registrato a nome del lavoratore dipendente;"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO A.N.

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera *g),* in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberarli a favore di organizzazioni non governative, le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"*a*-bis) all'articolo 13-*bis,* comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *i*-bis in materia di erogazioni liberali, le parole: '4 milioni di lire' sono sostituite dalle seguenti. '2.500 euro';

2) alla lettera *i*-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole: '4 milioni di lire' sono sostituite delle seguenti: '2.500 euro'"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;
2004: – 65.000;
2005: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.12

BAIO DOSSI, GIARETTA, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera *l),* è inserita la seguente:

"*l.1*-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domici-

liare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.13-bis
MANCINO, GIARETTA
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.15
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera *l*-bis), le parole: "il cinquanta per cento" sono soppresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.16
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «euro 130.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1. dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*-ter), sono aggiunte le seguenti:

"*l*-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria, nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori

dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinques) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap* fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Compensazione n. 1

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 2

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».

Compensazione n. 3

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori

dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 4

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1º gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Compensazione n. 5

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 6

All'articolo 12, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5,5 per cento».

Compensazione n. 7

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 8

A decorrere dal 1º gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 9

A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 10

Alla tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: – 92 per cento;
2004: – 85 per cento;
2005: – 85 per cento.

Compensazione n. 11

Alla tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 12

Alla tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 13

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*-ter), sono aggiunte le seguenti:

"*l*-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria nonchè quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinquies) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap* fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.19
DE PETRIS, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*-ter), aggiungere la seguente:

"*l*-quater) le erogazioni liberali sostenute a favore di iniziative culturali finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali attraverso il fondo unico per lo spettacolo;"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.20
DE PETRIS, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera *l*-ter), aggiungere la seguente:

"*l*-quater) le spese d'istruzione musicale per figli a carico fino al raggiungimento della maggiore età, purchè dette attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione;"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.21
DE PETRIS, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera *l*-ter), aggiungere la seguente:

"*l*-quater) le spese per corsi di aggiornamento o di specializzazione presso enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione ai sensi del decreto ministeriale n. 177 del 2000;"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.22
TIRELLI, VANZO, FRANCO Paolo, MORO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera *l*-ter), aggiungere la seguente:

"*l*-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle Fondazioni che si occupano di scuola e di sport"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 3, 4, 5, 6 e 7 (v. emend. 2.4).

2.23
PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, VANZO, MORO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera *l*-ter), aggiungere la seguente:

"*l*-quater) il cinquanta per cento delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare di minori da 0 a 10 anni, in caso di nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori e con reddito complessivo non superiore a euro 100.000 nel limite dello stanziamento annuo di 23 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «208 milioni di euro di cui».

2.24
GIARETTA, CASTELLANI
Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, dopo la lettera b), *capoverso 2 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, sopprimere le parole:* «con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)», e dopo le parole:* «al periodo di lavoro», *sono aggiunte le seguenti:* «e di pensioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.25
PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI
Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, sopprimere le parole:* «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.900
IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, dopo le parole:* «*h*-bis) e *l)», aggiungere le seguenti:* «compresi i compensi percepiti per collaborazione coordinata e continuativa,».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.32
SCALERA, TOIA, GIARETTA, VERALDI, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso 3 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, sostituire le parole:* «4.000 euro», *con le seguenti:* «4.500 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.36
D'IPPOLITO, GIRFATTI, IZZO
Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso 4 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, sopprimere le seguenti parole:* «di cui all'articolo 79».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4.

COMPENSAZIONI GRUPPO FORZA ITALIA

Compensazione n. 1

Conseguentemente alla Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2

Conseguentemente alla Tabella B, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione n. 3

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 4

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

2.46

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 5 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, aggiungere il seguente:*

«*5*-bis) Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.47
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 5 dell'articolo 10*-bis *ivi inserito, aggiungere il seguente:*

«*5*-bis) Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-*bis, dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.49
FRANCO Paolo, VANZO, MORO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 13-*bis,* comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b*-bis) le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tale spese sono riconosciute una sola volta nella misura massima di 2.500 euro per acquisti effettuati negli anni successivi al matrimonio civile o concordatario, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente (ISE) dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto non superi 41.316 euro"».

Compensazione della Lega Padana n.1 e 3 (v. emend. 2.4).

2.52
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «23 per cento» *con le seguenti:* «18 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «10.500 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), capoverso 1*-bis*, primo periodo, sostituire le parole:* «7.500 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «7.500 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro» *e sostituire le parole:* «7.800 euro» *con le seguenti:* «10.500 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.55

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), capoverso 1*-bis*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «7.500 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro» *e le parole:* «7.800 euro» *con le seguenti:* «10.500 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.195

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, numero 2), capoverso 1*-bis*, sostituire le parole:* «... delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta» *con le seguenti:* «l'imposta e l'addizionale all'IRPEF per i Comuni e le Regioni non è dovuta».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo.

COMPENSAZIONI DEI GRUPPI DELL'ULIVO

Compensazione n. 1

All'articolo 12, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.» *con le seguenti:* «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Compensazione n. 3

Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 5

Alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.*

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita

al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Compensazione n. 7

Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* Legge n. 468 del 1978, art. 9-*ter,* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 240.000;
2004: – 260.000;
2005: – 260.000.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.57

GIARETTA, TURCI, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, CASTELLANI, DE PETRIS, MORANDO, D'AMICO, SCALERA, TOIA, VERALDI, CADDEO, BONAVITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) dopo l'**articolo 12,** inserire il seguente:

"Art. 12-*bis.*

(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 12 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.58

TURCI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BATTAGLIA Giovanni, PIZZINATO, BRUNALE, BONFIETTI, PASQUINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) dopo l'**articolo 12,** inserire il seguente:

"Art. 12-*bis.*

1. Qualora le detrazioni spettanti siano superiori al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.61

PIZZINATO, VIVIANI, CADDEO, FORCIERI, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 1, lettera d), *all'articolo 13 ivi inserito, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, redditi fondiari per un importo non superiore a 200 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) 100 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 8.000 euro;

b) 70 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 8.000 euro ma non a 9.500 euro;

c) 225 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 9.000 euro;

d) 200 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.000 euro ma non a 9.500 euro;

e) 100 euro, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.500 euro ma non a 9.750 euro;

f) 50 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione è superiore a 9.750 euro ma non a 10.000 euro.

La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.62

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Istituti riconosciuti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 13 ivi inserito, alla lettera d), *dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dell'imposta lorda, di lire quattrocento euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Compensazione n. 1

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2003: – 7.000;
2004: – 7.000;
2005: – 7.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali(Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2003: – 37.000;
2004: – 37.000;
2005: – 37.000.

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)

2003: – 27.000;
2004: – 27.000;
2005: – 27.000.

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione – cap. 1707)

2003: – 657;
2004: – 657;
2005: – 657.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

Art. 4: autonomia finanziaria (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160)

2003: – 18.795;
2004: – 18.795;
2005: – 18.795.

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575)

2003: – 1.120;
2004: – 1.120;
2005: – 1.120.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p)

2003: – 10.800;
2004: – 10.800;
2005: – 10.800.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710)

2003: – 10.040;
2004: – 10.040;
2005: – 10.040.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

Art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3511 – Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2170 /p)

2003: – 11.310;
2004: – 11.310;
2005: – 11.310.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n: 59:

Art. 22 comma 1 agenzie industrie difesa (31.1.2.1 Agenzia industrie difesa cap. 4761)

2003: – 75;
2004: – 75;
2005: – 75.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) – Università ed istituti non statali – cap. 5502)

2003: – 3.650;
2004: – 3.650;
2005: – 3.650.

Legge n. 468 del 1978 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

Art. 9-*ter*. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003)

2003: – 25.000;
2004: – 25.000;
2005: – 25.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate - cap. 7775)

2003: – 25.000;
2004: – 25.000;
2005: – 25.000.

(Importo stimato circa 178 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 alla lettera a) le parole «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200»; ed alla lettera b) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle parole: «quindici per cento».

(Importo stimato 15 milioni di euro nel 2003 e 4 milioni di euro nel 2004)

Compensazione n. 3

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in

essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c),* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)* della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea do-

cumentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma lettera *a),*e *b),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.".

8. All'articolo 13-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni. S0110 apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera *e),* e sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro»;

c) al comma 1, dopo la lettera *i),* sono aggiunte le seguenti:

"*i)*-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonchè quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro";

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro".

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli oneri indicati alle lettere *c), e),* e *i)*-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e),* e *i)*-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e),* ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero nonchè le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonchè di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.». 12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro"; nonchè le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino 7.500 euro";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a 6.000 euro";

d) all'articolo articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 6.000 euro", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 7.500 euro";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 9.000 euro";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a 9.000 euro";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 3.000 euro";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 7.500 a 15.000 euro";

l) all'articolo 1, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a 7.500 euro".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, è abrogato. 24. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei moli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;".

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o

tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza, l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni. tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unita, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società

Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b).* Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini.

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b);*

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c);*

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di ispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonchè ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorchè non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.».

(Importo stimato circa 827 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 4

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma I è inserito il seguente:

"1-*bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(Importo stimato circa 465 milioni di euro nel 2003 e 671 milioni di euro nel 2004)

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Norme di carattere antielusivo)

"1. All'articolo 37-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuazioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003».

(Importo stimato circa 103 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 6

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

Art. 5-*bis.*

"1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, e documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

(Importo stimato circa 37 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 7

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

Art. 5-*bis.*

"1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così

come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.».

Compensazione n. 8

Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 45, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 45 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 45, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Alla Tabella C di cui all'articolo 45, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 45, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2003-2005.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.

(Importo stimato circa 2 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 10

Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicu-

rare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

(Importo stimato circa 1,5 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 11

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982 n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

(Importo stimato circa 1 milione di euro in ragione annua)

Compensazione n. 12

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma I della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

(Importo stimato circa 1,5 milioni di euro in ragione annua)

Compensazione n. 13

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14

Conseguentemente gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

(Importo stimato 97,5 milioni di euro circa nel 2003 e 136 milioni di euro circa nel 2004)

Compensazione n. 15

Conseguentemente all'articolo 12 comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» con le parole: «5,5 per cento».

(Importo stimato 500 milioni di euro circa nel 2003)

Compensazione n. 16

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 17

Alla lettera b) *del comma 1, dell'articolo 4 dopo le parole:* «del 34 per cento» *inserire le altre:* «, ad esclusione delle aziende con fatturato superiore ai 25 milioni di euro annuo, per le quali l'aliquota è fissata al 40 per cento».

Applicazione dell'aliquota del 40 per cento di Irpeg alle grandi aziende:

2003:

effetti articolo 4 – gettito per l'erario:	–	194;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese – gettito per l'erario:	+	323;

2004:

effetti articolo – gettito per l'erario:	–	2.603;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese gettito per l'erario:	+	4.338;

2005:

effetti articolo – gettito per l'erario:	–	607;
aliquota 40 per cento alle grandi imprese – gettito per l'erario:	+	1.016;

Compensazione n. 18

Le disposizioni del capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-*bis,* del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º dicembre 2002 e il 3 giugno 2003, fatta salva l'aliquota sulla somma da versare. La somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 350 del 2001.

Compensazione n. 19

L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata del 25 per cento.

Compensazione n. 20

L'aliquota delle accise sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

2.63

TONINI, CADDEO, VIVIANI, FRANCO Vittoria

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, all'articolo 13 ivi inserito, aggiungere il seguente capoverso:*

«4-*bis.* Nell'articolo 12 del TUIR:

al comma 1, lettera *a)*, punto 1), l'importo complessivo di lire 1.057.552 è sostituito dall'importo di 605 euro;

al comma 1, lettera *b)*, l'importo di 516,46 è sostituito dall'importo di 605 euro;

al comma 3, l'importo di lire 5.500.000 è sostituito dall'importo 3.270 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.65

DONATI, RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonchè ferroviario"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.70

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS, MARINO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «regionale ed interregionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.71

BEVILACQUA, D'IPPOLITO, VALDITARA, DELOGU, NOCCO, LAURO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

La spesa complessiva è pari a 10.845.595 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.72

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, GIARETTA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.

2.73

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, GIARETTA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa.

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

Compensazione n. 1

All'articolo 12, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» *con le seguenti:* «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-*bis.*

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 3

All'articolo 67, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 67, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 5

All'articolo 67, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 67-*bis*.

(Accise sul tabacco)

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

2.74

VERALDI, SCALERA, CAMBURSANO, GIARETTA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.76

GABURRO, FORTE, PELLEGRINO, CICOLANI, TAROLLI, CICCANTI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

"*c.1*-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro.

COMPENSAZIONE UNIONE DEMOCRISTIANA E DI CENTRO

Compensazione n. 1

Alla tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura del 5 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione n. 2

Alla tabella B, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura del 5 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione n. 3

Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti previsti nella misura dell'1 per cento per gli anni 2003, 2004, 2005.

Compensazione n. 4

La copertura è attuata mediante uguale riduzione percentuale di tutte le voci comprese nella tabella C fino a concorrenza della spesa corrispondente.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi scritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

2.77

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

"*c.1*-bis) dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute:

2003: – 3.600;
2004: – 3.600;
2005: – 3.600.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.84
DEMASI, COZZOLINO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, relativo alla detrazione per oneri, al comma 1, dopo la lettera *d)*, aggiungere la seguente:

"*d*-bis) le spese matrimoniali documentate sostenute in occasione del proprio matrimonio o per quello dei propri figli legittimi, adottati, affiliati ed affidati, nell'importo non superiore a 1.500 euro per ciascun contribuente che ne abbia diritto;"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

2.87
TOIA, BAIO DOSSI, LIGUORI, GAGLIONE, CAVALLARO, GIARETTA, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e*-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *h)*, sono aggiunte, in fine, le parole: ". Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico";

2) alla lettera *i*-bis), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, con il limite di 50.000 euro per periodo d'imposta, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.90

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*-quater), è inserita la seguente:

"*i*-quinquies) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.62

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 400 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.92

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «carico di ciascuno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 13-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis.* A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata".

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PIZZINATO, DETTORI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e)* all'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis.* A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno"».

2.94
DEMASI, COZZOLINO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) all'articolo 13-*ter,* relativo alle detrazioni per canoni di locazione, al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: "lire 960.000" con le seguenti: "3.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

2.95
DEMASI, COZZOLINO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) all'articolo 13-*ter,* relativo alle detrazioni per canoni di locazione, al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: "lire 480.000" con le seguenti: "1.500 euro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

2.96
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) dopo l'articolo 13-*ter,* è inserito il seguente:

"Art. 13-*quater. - (Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili).* – *1.* L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera 13.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera 15.000 euro ma non 30.000 euro, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera 30.000 euro ma non 50.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2002".

d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della leggera *d*-bis) pari a 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 125 milioni per gli anni successivi, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso; all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge d'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.97
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) al comma 1 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.100
FRANCO Paolo, VANZO, MORO
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 48, comma 2, lettera *c),* sostituire le parole "lire 10.240" con le seguenti: "euro 7"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 2.4).

2.101
BETTAMIO, NOCCO
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 121-*bis. - (Limiti di deduzione della spesa e degli altri componenti negativi relativi a taluni messi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni), al comma 1, alla let-*

tera b), sostituire le parole "è elevato a 50 milioni di lire" con le seguenti: "è elevato a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle autonomie territoriali ed agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle compartecipazioni ad imposte erariali, a compensazione del minore gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riduzione della base imponibile dell'imposta stessa dovuta alle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.104

DI SIENA, BONAVITA, VIVIANI, CADDEO

Respinto

Al comma 3, alla fine aggiungere il seguente periodo: «L'importo aggiuntivo previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 è elevato a 300 euro; i possessori di redditi di cui all'articolo 46 del TUIR, il cui importo complessivo non sia superiore a 7.500 euro, che, applicando le norme del TUIR in vigore dall'1 gennaio 2003, rispetto a quelle in vigore al 31 dicembre 2002 riscontrino, in sede di dichiarazione dei redditi, un minor prelievo fiscale per un importo nullo o inferiore a 300 euro, a decorrere dall'anno 2003, hanno comunque diritto al sopraddetto importo aggiuntivo di 300 euro, fino all'importo concorrente, da erogare dal sostituto d'imposta in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi mod. 730».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.105
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVENE
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2, e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1º gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.107
SCALERA, TOIA, GIARETTA, VERALDI, BAIO DOSSI, MONTAGNINO, DATO
Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.110
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

4-*ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

4-*quater.* Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del costo post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4-*quinquies.* Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai

sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

4-*sexies.* Le disposizioni di cui ai commi dal 4-*bis* al 4-*quinquies* si applicano gli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

4-*septies.* Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4-*bis* al 4-*septies.*».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.111

FRANCO Paolo, VANZO, MORO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Per i periodi d'imposta 2002 e 2003, i titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi possono dedurre dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute per l'acquisto di sistemi di sicurezza da installare sugli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di persone nella misura massima del cinquanta per cento dell'onere».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 2.4).

2.112

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Dopo il comma 4*» a: «secondaria ed universitaria» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.113

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «8 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.901

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, IERVOLINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2002 previsto all'articolo 9, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogato al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

2.117

CHIUSOLI, RIPAMONTI, SCALERA, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO, FORCIERI

Le parole da: «*Sostituire il comma 5*» a: «"31 dicembre 2003"» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-*bis.* All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.119

PIZZINATO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, CASTELLANI, D'AMICO, CADDEO

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché per gli interventi di bonifica dall'amianto del patrimonio edilizio privato, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5-*bis.* All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10

per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.120

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguente modificazioni:*

2003: – 9.000;
2004: – 60.000;
2005: – 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze*, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:–Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8.-Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – capp. 7775):*

2003: – 6.000;
2004: – 60.000;
2005: – 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9*-ter: *Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-*

nenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva – cap.3003) apportare la seguente variazione:

2003: – 3.000;
2004: – 52.000;
2005: – 42.000.

2.124

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.116

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «40 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La detrazione prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è prorogata sino al 31 dicembre 2003.

5-*bis.* Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 40 per cento.

5-*ter.* Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 750.000;
2004: – 450.000;
2005: – 450.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.148
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Precluso

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. La detrazione prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogata sino al 31 dicembre 2003.

5-*bis.* Nel caso gli interventi edilizi riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 40 per cento.

5-*ter.* Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.911
DATO
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.117

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 10 gennaio del 1998, ai fini del com-

puto del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.121

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stressi anni.»

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.912

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO

Inammissibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali costruiti con materiali contenenti amianto, esistenti sul territorio nazionale, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa, nella misura preventivamente concordata, che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, la voce Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta del seguente importo:

2003: – 2.500;
2004: – 2.500;
2005: – 2.500.

2.122

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «2004» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole: "2002" aggiungere: "e 2003", e sostituire le parole: "36 per cento", con le seguenti: "41 per cento".

2. Al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2002" con le seguenti: "31 dicembre 2003", e sostituire le parole: "30 giugno 2003" con le seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.123

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2002" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2003" e le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "41 per cento";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003", e le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.812

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto» *indi, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Per gli interventi di bonifica dall'amianto la detrazione fiscale di cui alla citata legge n. 499 del 1997, compete per una quota pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.802

PIZZINATO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «bonifica dall'amianto» *aggiungere le seguenti:* «per una quota pari al quaranta per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre per il triennio, gli importi relativi a tutte le rubriche per spese correnti fino a concorrenza degli oneri.

2.197
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «compete» *sino alla fine del comma, con le seguenti:* «è prorogata fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.813
RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN
Le parole da: «*Al comma 5*» a: «31 dicembre» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire le parole, ovunque ricorrano: «30 settembre» *con le seguenti:* «31 dicembre», *indi sostituire la parola:* «48.000» *con la seguente:* «80.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.903
PEDRAZZINI, VANZO, MORO
Precluso

Al comma, 5, sostituire le parole: «30 settembre», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «31 dicembre» *e le parole:* «48.000 euro» *con le seguenti:* «78.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 2.4).

2.904
BASTIANONI, COVIELLO, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, RIGHETTI
Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "48.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.906

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BARATELLA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MORANDO

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "48.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.814

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Precluso

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 settembre 2003», *con le seguenti:* «31 dicembre 2003» *e le altre:* «48.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 75.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 49.000;
2004: – 60.000;
2005: – 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – capp. 7775):

2003: – 6.000;
2004: – 60.000;
2005: – 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2003: – 3.000;
2004: – 52.000;
2005: – 42.000.

2.907

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, D'IPPOLITO, GIRFATTI

Precluso

Al comma 5, le parole: «30 settembre 2003» *sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:* «31 dicembre 2003».

2.908

EUFEMI, IERVOLINO

Precluso

Al comma 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fino al 30 settembre 2003» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2003»

COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SEN. EUFEMI

Compensazione n. 1

All'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 5 per cento.

Compensazione n. 2

Decreto legislativo n.300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzie delle entrate capp 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzie delle Entrate - cap 7775)

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzie del territorio - cap 7779)

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

Compensazione n. 3

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n. 163 del 1985. – Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo Unico per lo spettacolo - capp 1381, 1382; 7.1.22. - Fondo Unico per lo spettacolo - capp 3191, 3192; 3193,3194,3195; 7.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo - cap 3460; 8.2.3.3 - Fondo Unico per lo spettacolo capp 8641, 8642, 8643, 8645)

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Atri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 250.000;
2004: – 250.000;
2005: – 250.000.

Compensanzione n. 5

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap.7122):

2003: – 250.000;
2004: – 250.000;
2005: – 250.000.

2.909
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Al comma 5 sostituire, ovunque ricorrono, le parole «fino al 30 settembre 2003» *con le seguenti*«fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.803
CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI
Precluso

Al comma 5, sostituire, ove ricorrano, le parole: «30 settembre 2003» *con le altre:* «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre, per il triennio, gli importi relativi a tutte le rubriche per spese correnti fino a concorrenza degli oneri.

2.811
PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, VANZO
Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre» *con le seguenti:* «31 dicembre».

Conseguentemente, alla tabella D nella rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la seguente voce: legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (settore n. 25)

3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – capitolo 7657 *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: + 20.000;
2004: –;
2005: –.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4)

2.818

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Precluso

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 settembre 2003», *con le seguenti:* «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 4.000;
2004: – 43.000;
2005: – 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000;
2004: – 43.000;
2005: – 21.000.

2.910

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Le parole da: «*Al comma 5*» a: «*seguenti*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5 sostituire le parole «non superiore a 48.000 Euro» *con le seguenti:* «non superiore a 75.000 Euro» *e le altre*:«da ripartire in dieci quote» con le seguenti: «da ripartire in cinque quote».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente modificazioni:

2003: – 4.000;
2004: – 43.000;
2005: – 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9*-ter: *Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000;
2004: – 43.000;
2005: – 31.000.

2.804

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «48.000 euro» *con le altre:* «75.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 4568 del 1978 – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri Fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 70.000;
2005: – 70.000.

2.902

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «48.000 euro» *con le seguenti:* «80.000».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.142

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui gli interventi di recupero siano rivolti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica , in particolare sulle parti strutturali la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.143

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.144

TURRONI

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere infine il seguente: «Nel caso di interventi relativi di consolidamento e adeguamento antisi-

smico la quota di detrazione è pari al 41 per cento e non si applica il limite dell'ammontare complessivo di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.149

GIARETTA, SCALERA, GAGLIONE

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «funerale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis.* Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis,*comma 1, lettera *d),* relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-*ter.* Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-*quater.* Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies:* Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonchè forniture di beni in occasione del funerale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.150

FALCIER, TAROLLI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis.* Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis,*comma 1, lettera *d),* relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

5-*ter.* Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

5-*quater.* Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies:* Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonchè forniture di beni in occasione del funerale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.153

BATTAGLIA Antonio, CURTO, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» e «e successive modificazioni» sono soppresse.

5-*ter*. Di conseguenza, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *e*-ter) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, Rubrica Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000.

2.154
CURTO, LAURO
Id. em. 2.153

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-*bis*. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» a «e successive modificazioni» sono soppresse.

5-*ter*. Di conseguenza è soppressa la lettera *e*-ter) dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000.

2.819
EUFEMI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, dopo le parole: "...in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000" sostituire le parole: "fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003", con le seguenti: "fino all'anno 2003 e a lire 6.000.000 per l'anno 2004,"».

Compensazioni del sen. Eufemi (v. emend. 2.139)

2.155
DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, RIPAMONTI, TOIA, GIARETTA, SCALERA, DATO, BEDIN
Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici".

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-*ter*. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire "2002" con "2003";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2004";

c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.147

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acqui-

rente o assegnatario delle singole unità Immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

5-*ter*. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5-*quater*. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.156

PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, GIARETTA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, MONTAGNINO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per gli interventi di bonifica dall'amianto del patrimonio edilizio privato spetta una detrazione fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente. Nel caso in cui i suddetti interventi di bonifica realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni

5-*ter*. All'alinea del comma l, dell'articolo 7 della legge 23 dicembre l999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del l0 per cento, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e alla lettera *b)* dopo le parole "n. 457" sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli interventi di bonifica dall'amianto"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.157
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.306.

5-*ter*. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.175
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.158
GUBERT, CICCANTI, BOREA
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis)* La detrazione per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria prevista alla lettera *b)*, comma 1 dell'articolo 12 del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita da una deduzione dal reddito complessivo di duemila euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il suddetto importo è aumentato di euro 500 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e di euro mille per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Al comma 2 del medesimo articolo la parola «detrazione» *è sostituita dalla parola* «deduzione» *e al comma 3 e al comma 4 dopo la parola* «detrazione» *sono inserite le seguenti:* «e deduzioni».

Conseguentemente, fino a compensazione delle minori entrate, le aliquote di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge ovvero, nel caso di opzione prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in pari misura.

2.160

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo *66* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma *6* è inserito il seguente:

"6-*bis.* A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.162

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, BATTAGLIA Giovanni

Id. em. 2.160

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.163

BEVILACQUA, NOCCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di rendita, a segno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme si ritengono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali e, in nessun caso, possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pernsionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali."

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.164

BONAVITA, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.165

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Le parole da: «*Dopo il comma 5*» a: «diritto» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.166
BEDIN, LAVAGNINI, GIARETTA
Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuta e l'importo dell'ICI calcolata con le agevolazioni previste per l'abitazione principale cui avrebbe avuto diritto».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.167
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BONAVITA, BRUNALE, GIARETTA
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.168
FIRRARELLO, FERRARA
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detraggono dall'imposta lorda le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di rimozione della cenere lavica dalle abitazioni delle popolazioni della zona interessata dal grave fenomeno eruttivo connesso all'attività vulcanica dell'Etna. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione della suddetta detrazione, nonchè le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.171

GUBERT, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per le spese di istruzione, di importo per figlio non inferiore a euro 750, di libri di testo e rette scolastiche sostenute dai genitori degli alunni che frequentano scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado è concesso un credito di imposta ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari a euro duecentocinquanta per figlio».

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata, stimata in 85.900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le aliquote di cui alle lettere d) *ed* e) *del comma 1 dell'articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, così come modificato alla lettera c)* del comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di opzione, prevista al comma 3, le aliquote relative alle due classi di reddito più elevate, sono aumentate in egual misura.

2.173

GIARETTA, SCALERA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis. La detrazione fiscale di cui al comma 5, si applica anche alla messa in opera di contatori, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c)*, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché all'adeguamento degli impianti interni riguardanti la qualità dell'acqua al rubinetto dell'utente finale, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.174

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2003, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.177

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.178

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.181
CASTELLANI, GIARETTA
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Al comma 1, lettera *a)* n. 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'espressione: "L. 1.057.552 (e 546,18)" è sostituita dalla seguente: "e 605" e al comma 3 del medesimo provvedimento l'espressione: "L. 5.500.000 (e 2.840,51)" è sostituita dalla seguente: "e 3.270"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.183
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di cui al comma 5, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.184
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.194

RIPAMONTI, BASTIANONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, VIVIANI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, MICHELINI, MARINO, MARINI, BRUNALE, MASCIONI, TONINI, BONATESTA, BATTAGLIA Giovanni, STANISCI, DATO, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.805

RIPAMONTI, MORANDO, GIARETTA, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

Le parole da: «*Al comma 6*» a: «settembre 2003» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «30 settembre 2003» *con le altre:* «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 4568 del 1978 – Articolo 9-*ter*.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri Fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 60.000;
2004: – 20.000;
2005: –

2.820

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, VANZO

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 settembre» *con le altre:* «31 dicembre».

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 20.000;
2004: –

2005: –

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

2.821

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 settembre» *con le altre:* «31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.806

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, MARINO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.822

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sost. id. em. 2.806

Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.823

SODANO Tommaso, MALABARBA

Id. em. 2.806

Sopprimere il comma 7.

2.807

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, MARINO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, l'apposito Fondo costituito ai senti dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è ulteriormente incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2003, di 235 milioni di euro per l'anno 2004 e di 259 milioni di euro per l'anno 2005. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica e a quelle di miglioramento dei trattamenti del personale ATA della scuola, è stanziata la somma di 40 milioni di euro e di 50 milioni di euro, per complessivi 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri Fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 250.000;
2004: – 295.000;
2005: – 319.000.

2.808

GIARETTA

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Allo scopo di promuovere e sostenere l'espansione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema d'istruzione nazionale e di tutelare il diritto allo studio e all'istruzione, anche attraverso le scuole paritarie private, alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 12, sostituire le parole: "lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001" con le seguenti: "200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003";

b) all'articolo 1, comma 13, sostituire le parole: "lire 60 miliardi" con le seguenti: "40 milioni di euro" e le parole: "lire 280 miliardi" con le seguenti: "150 milioni di euro";

c) all'articolo 1, comma 14, sostituire le parole: "lire 7 miliardi" con le seguenti: "5 milioni di euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.809
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, MARINO
Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole da: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il» *e sostituire dalla parola* «determinati» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «emanate ulteriori norme regolamentari in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999. Per l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla predetta legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

2.824
CORTIANA, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN
Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da. «del Ministro» *fino a:* «comma 3,> *con le seguenti:* «del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.825
CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da. «per l'attività educativa» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «per l'attività educativa extracurricolare, la fruizione e la produzione artistica e culturale, l'approvvigionamento informatico, viaggi di studio estivi, di altri componenti del medesimo nucleo familiare regolarmente iscritti e frequentanti scuole pubbliche ovvero private paritarie, nel limite complessivo massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.827

TAROLLI, CICCANTI, EUFEMI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «30 milioni di euro» *con le altre:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, voce: Legge n. 468: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter.*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri Fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 230.640;
2004: – 275.107;
2005: – 299.207.

2.828

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «30 milioni di euro» *con le altre:* «10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, *apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 20.000.000;
2004: + 20.000.000;
2005: + 20.000.000.

2.829

FRANCO Paolo, VANZO

Inammissibile

Sopprimere il comma 8.

2.830

FRANCO Paolo, VANZO

Inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «qualificabili come reato» *inserire le seguenti:* «alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici competenti».

2.831

SODANO Tommaso, MALABARBA

Inammissibile

Sopprimere il comma 9.

2.2000/2

TAROLLI, CICCANTI, EUFEMI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

V. testo 2

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, prima della lettera c), *inserire la seguente:*

«*a)* al comma 7 sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 12-bis*, comma 4, capoverso art. 12*-bis*, lettera* c)*, n. 2, sostituire le parole:* «13.500» *e* «4.200» *rispettivamente con le seguenti:* «14.500» *e* «5.000».

2.2000/2 (testo 2)
TAROLLI, CICCANTI, EUFEMI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI
Ritirato e trasformato nell'odg G2.102

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, prima della lettera c), *inserire la seguente:*

«*a)* al comma 7 sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle attività produttive - legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 40.000.

ORDINI DEL GIORNO

G2.100 (già em. 2.24)
GIARETTA, CASTELLANI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2003,

considerato che le previsioni dell'articolo 2 introdurrebbero nel sistema delle deduzioni una ingiustificata differenza di trattamento tra il reddito da lavoro e quello di pensione,

impegna il Governo a rimuovere con successivi provvedimenti tale differenza di trattamento.

(*) Accolto dal Governo.

G2.101 (già em. 2.164)
BONAVITA, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, MANUNZA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè le somme corrisposte dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscano reddito. Pertanto tali somme devono essere considerate irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero benefici economici ed assistenziali.

(*) Accolto dal Governo.

G2.102 (testo 2) (già em. 2.2000/2)
TAROLLI, D'ONOFRIO, NANIA, SCHIFANI, MORO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto l'articolo 2, comma 7, del disegno di legge finanziaria 2003, che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per gli anni 2002-2003-2004 da erogare agli alunni che frequentano scuole paritarie,

impegna il Governo

compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, a predisporre per l'anno 2004 e per l'anno 2005 un aumento rispettivamente di 20 milioni di euro e di 40 milioni di euro finalizzati alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico del nucleo familiare per l'attività educativa dei figli.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1826. Emendamenti 63.16, 63.17 e 63.19, Bongiorno e altri; Bonatesta e altri; Pedrizzi e altri	204	202	012	174	016	102	APPR.
2	NOM.	DDL n. 1826. Em.65.10, Cortiana e altri	222	220	001	088	131	111	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1826. Prima parte em.65.57, Guerzoni e altri	226	224	000	102	122	113	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 1826. Emendam. 2.802, Pizzinato e altri	229	228	000	089	139	115	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	F	F	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	F	C	C	C	
AGONI SERGIO	F	C	F	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	C	C	C	
AMATO GIULIANO	A	F		F	
ANDREOTTI GIULIO	F	C	C		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA				F	
AZZOLLINI ANTONIO		C		C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F		F		
BALBONI ALBERTO	F	C	C		
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO	F	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	C	C	C	
BASSO MARCELLO		F	F	F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	
BATTAGLIA GIOVANNI		F	F	F	
BEDIN TINO	F	F	F	F	
BERGAMO UGO	F	C	C	C	
BETTA MAURO	F	F	F		
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F			
BEVILACQUA FRANCESCO		C	C	C	
BIANCONI LAURA	F	C	C	C	
BOBBIO LUIGI	F	C	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	F		

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
BONATESTA MICHELE	F	C	C	C	
BONAVITA MASSIMO		F	F	F	
BONFIETTI DARIA	F		F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	C	C	C	
BORDON WILLER			F		
BOREA LEONZIO	F	C	C	C	
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	
BRUTTI PAOLO		F	F	F	
BUCCIERO ETTORE				C	
BUDIN MILOS	F			F	
CADDEO ROSSANO		F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	
CAMBER GIULIO	F	C	C	C	
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	
CARUSO ANTONINO				C	
CASILLO TOMMASO	R	R	F		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	A			C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	
CENTARO ROBERTO	F	C	C		
CHERCHI PIETRO	F	C		C	
CHINCARINI UMBERTO	A		F	C	
CHIRILLI FRANCESCO	F	C	C	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F		
CICCANTI AMEDEO	F	C	C	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	C	C	
COLETTI TOMMASO	F	C	F		
COLLINO GIOVANNI		C	C	C	
COMINCIOLI ROMANO			C	C	
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	
CONSOLO GIUSEPPE	F	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C			C	
CORRADO ANDREA	F	C	C	C	
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	F	
COZZOLINO CARMINE	F	C	C	C	
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO				C	
CURSI CESARE	M	M	M	M	
CURTO EUPREPIO		C	C		
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	
D'ALI' ANTONIO	A	C	C	C	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F		F	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	F	C	C	C	
D'AMICO NATALE	A	F			
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F		F	
DANIELI FRANCO	F		F		
DANIELI PAOLO	A	C	C		
DANZI CORRADO			C	C	
DATO CINZIA				F	
DEBENEDETTI FRANCO				F	
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	
DELL'UTRI MARCELLO				C	
DELOGU MARIANO		C	C	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
DEL PENNINO ANTONIO	A	A	F	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	A	F	F	F	
DEMASI VINCENZO	F	C	C	C	
DE PAOLI ELIDIO		F	F		
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	
DE RIGO WALTER	F	C	C	C	
DETTORI BRUNO		F	F		
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	C	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.		F	F		
DONATI ANNA		F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	F	C	C	C	
FABBRI LUIGI	F	C	C	C	
FABRIS MAURO		F	F		
FALCIER LUCIANO	F		C	C	
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	F	C	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO				C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	C	C	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C		
FLAMMIA ANGELO	F		F	F	
FLORINO MICHELE	F	C	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	
FORMISANO ANIELLO	F		F		
FORTE MICHELE		C	C	C	
FRANCO PAOLO	F	C	F	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	C	C	C	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	
GIARETTA PAOLO		F		F	
GIOVANELLI FAUSTO	F		M	F	
GIRFATTI ANTONIO	F	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE		C		C	
GRECO MARIO		C	C		
GRILLOTTI LAMBERTO	F	C	C	C	
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	F	C	F	C	
GUBETTI FURIO	F	C	C	C	
GUERZONI LUCIANO				F	
GUZZANTI PAOLO	F	M	M	M	
IANNUZZI RAFFAELE				C	
IERVOLINO ANTONIO	F	C	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	C	C	C	
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	
IZZO COSIMO	F	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO	F	C	C	C	
KOFLER ALOIS				F	
LABELLARTE GERARDO	F	F	R	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	
LAURIA MICHELE		F	F		
LAURO SALVATORE	F	C	C	C	
LIGUORI ETTORE		F	F	F	
LONGHI ALEANDRO	F			F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	C	C	C	
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	
MAINARDI GUIDO	F	C	C	C	
MALABARBA LUIGI	F	F		F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	
MANFREDI LUIGI	F	C	C	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	C	C	C	
MANZELLA ANDREA		F	F	F	
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	
MARANO SALVATORE	F	C	C	C	
MARINO LUIGI	F	F	F	F	
MARITATI ALBERTO	F	F			
MASCIONI GIUSEPPE	F		F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	C	C	C	
MEDURI RENATO	F	C	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	C	
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	
MINARDO RICCARDO	F	C	C	C	
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F			F	
MONTI CESARINO	F	F	F	C	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	
MONTINO ESTERINO		F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO		F	F	F	
MORO FRANCESCO	F	F	F	C	
MORRA CARMELO	F	C	C	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
MUGNAI FRANCO	F	C	C	C	
MULAS GIUSEPPE	F	C	C	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F		
NANIA DOMENICO				C	
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	C	C	C	
NOVI EMIDDIO	A	C	C		
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	C	C	C	
PACE LODOVICO	F	C	C	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F		F	
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	M	M	M	M	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F		
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C	F	C	
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F		F	F	
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	
PELLICINI PIERO		C	C	C	
PERA MARCELLO				P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	C			
PESSINA VITTORIO	F	C	C	C	
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	
PETRINI PIERLUIGI			F	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	F		
PIANETTA ENRICO	F	C	C	C	
PIATTI GIANCARLO	F	F	F		
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
PILONI ORNELLA			F	F	
PIROVANO ETTORE	F	C	F	C	
PIZZINATO ANTONIO		F	F	F	
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	C	C	C	
PROVERA FIORELLO	F	C	F		
RAGNO SALVATORE		C	C		
RIGHETTI FRANCO				F	
RIGONI ANDREA	F	F	F	F	
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	
RIZZI ENRICO	F	C	C	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	F	
RONCONI MAURIZIO	C	C		C	
ROTONDO ANTONIO				F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	
SALERNO ROBERTO				C	
SALINI ROCCO	F	C	C	C	
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	C	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	F	C	C	
SAPORITO LEARCO		C	C	M	
SCALERA GIUSEPPE			F	F	
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	C	C	C	
SCOTTI LUIGI	A	C	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	F	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE		C	C	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
STANISCI ROSA		F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	C	
SUDANO DOMENICO	F	C	C	C	
TAROLLI IVO		C	C		
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	C	C	C	
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	
THALER HELGA	F	F	F		
TIRELLI FRANCESCO	F	F	F	C	
TOFANI ORESTE	F	C	C	C	
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	
TOMASSINI ANTONIO		C	C	C	
TONINI GIORGIO		F	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	C	C	C	
TREDESE FLAVIO	F	C	C	C	
TREMATERRA GINO	F			C	
TREU TIZIANO		F		F	
TUNIS GIANFRANCO		C	C	C	
TURCI LANFRANCO	A	F	F	F	
TURRONI SAURO			F		
ULIVI ROBERTO	F	C	C	C	
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	C	
VALLONE GIUSEPPE	F		F	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	C	F	C	
VEGAS GIUSEPPE	A	C	C	C	
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	
VERALDI DONATO TOMMASO				F	
VICINI ANTONIO	F			F	
VILLONE MASSIMO			F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	
VITALI WALTER	F	F	F		
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	
VIZZINI CARLO	F	C	C	C	

Seduta N. 0306 del 18-12-2002 Pagina 10

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F		F	
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	C	C	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F			F	
ZICCONE GUIDO	F	C	C		
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	C	C	C	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia
(Governo Berlusconi-II)
Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487-B)
(presentato in data **18/12/02**)
S.1487 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1440); C.3288 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3313, C.3415);

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro Affari Esteri
Ministro Economia e finanze
Ministro funzione pubblica
Ministro politiche agricole e
Ministro Infrastrutture
Ministro Italiani nel mondo
Ministro giustizia
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805-B)
(presentato in data **18/12/02**)
S.1805 approvato dal Senato della Repubblica; C.3450 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000 (1892)
(presentato in data **18/12/02**)

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (1893)
(presentato in data**18/12/02**)

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (1894)
(presentato in data **18/12/02**)

Sen. BUCCIERO Ettore
Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895)
(presentato in data **18/12/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia
Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento
penitenziario (1487-B)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
S.1487 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1440); C.3288 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3313, C.3415);
(assegnato in data **18/12/02**)

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805-B)
previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 10º Industria, 11º Lavoro
S.1805 approvato dal Senato della Repubblica; C.3450 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **18/12/02**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. MALAN Lucio, Sen. SCARABOSIO Aldo
Norme per l'introduzione della forma di governo del Primo Ministro (1889)
(assegnato in data **18/12/02**)

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore Magnalbò ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge: *Demasi* ed altri. – «Disciplina dell'attività di *body-building*» (938).

Il senatore Cirami ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge: Giuliano ed altri. - «Trasformazione in fondazione dell'agenzia del territorio» (1871).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative:

all'inconveniente aereo avvenuto il 24 novembre 2001 in località Aeroporto di Roma Fiumicino;

all'incidente aereo avvenuto il 22 dicembre 2001 in località Stadomelli, comune Rocchetta di Vara (La Spezia).

Dette documentazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione del Controllo sugli enti – con lettera in data 12 dicembre 2002, ha inviato, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 77/02 relativa al programma annuale di controllo della Sezione stessa.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2002, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazio-

nale di previdenza ed assistenza forense, per gli esercizi 2000 e 2001 (*Doc*. XV, n. 126).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2ª, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANZIONE. – *Ai Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, delle comunicazioni e dell'interno.* – Premesso che:

una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 16.708 del 2002) ha confermato l'illegittimità delle assunzioni operate negli «enti pubblici o comunque rappresentativi di interessi collettivi» per motivi clientelari o per comunanza politica;

tale «massima», che riflette peraltro un principio di trasparenza e correttezza che dovrebbero essere alla base della corretta gestione della pubblica amministrazione e di tutte le altre entità giuridiche associative (società miste, consorzi etc.) che coinvolgono interessi pubblici, non viene applicata in provincia di Salerno (ed in particolare nel comune capoluogo) dove, invece, ogni assunzione, ogni rapporto contrattuale risente pesantemente dell'influenza politica esercitata da alcuni «patrizi» locali, ancora convinti di conservare un potere assoluto ed insindacabile;

così succede che, mentre 20.000 giovani partecipano alle selezioni per l'attribuzione di qualche decina di «posti» presso l'amministrazione provinciale di Salerno, contemporaneamente le società miste e l'autorità portuale, attraverso selezioni poco trasparenti e per nulla «garantiste», finiscono per assumere tutti gli uomini «del nobile patrizio» o dei suoi amici;

ad esempio, nell'autorità portuale di Salerno, la commissione di valutazione, composta da personaggi prescelti per la loro dedizione assoluta, finisce con l'assumere «la sorella di un sindaco amico del patrizio», il «figlio di un ex consigliere comunale vicino al patrizio», il «fratello di un collega di studio del presidente dell'autorità portuale, chiaramente amico del patrizio», «una collaboratrice di studio dell'attuale segretario dell'autorità portuale» che, così, riesce a non vedere cosa stanno combinando sotto i suoi occhi, e così via;

quasi contestualmente, la «società mista Salerno Sistemi», presieduta da un «segretario del patrizio», assume il «fratello del commercialista del patrizio», il genero (o futuro genero) di un alto funzionario del comune che «tanto bene aveva operato nelle procedure concorsuali dell'au-

torità portuale», i «figli di altri due ex consiglieri comunali vicini al patrizio», un «giornalista molto legato all'editore di una emittente privata che concede graziosamente al »nobile patrizio« il diritto di avere l'esclusiva televisiva in danno dei suoi contraddittori politici e così via;

in merito alla società mista «Salerno Sistemi» appare opportuno evidenziare come il Presidente della stessa si sia pubblicamente rifiutato di comparire dinanzi alla competente commissione consiliare del Comune di Salerno, affermando impunemente di non essere obbligato a fornire l'elenco delle assunzioni disposte dalla società, mentre «è fatto notorio ed incontestabile» che molti dei collaboratori personali del «nobile patrizio» (dai collaboratori di segreteria, agli addetti stampa, fino all'autista) siano stati «caricati» sul libro paga del Comune di Salerno e/o di società controllate;

in merito, poi, all'emittente privata sopra indicata (Lira Tv),occorrerebbe anche verificare la correttezza e trasparenza della «raccolta pubblicitaria», giacchè sembrerebbe che il «nobile patrizio», molto accreditato presso alcuni enti locali e società miste (tant'è che sul quotidiano «Il Corriere del Mezzogiorno» di qualche mese fa gli stessi compagni di partito dell'onorevole parlavano di «lobby De Luca» e, testualmente, affermavano «... la direzione uscente era formata per metà da compagni divenuti manager pubblici, che percepiscono stipendi dalle aziende, società, consorzi ed enti controllati direttamente dal comune di Salerno. Questi compagni si impegnano, al momento dell'assunzione dell'incarico, a versare una quota di quel che guadagnano attraverso la formula della sottoscrizione di un contributo mensile all'associazione SudEuropa, di cui l'on. De Luca è presidente onorario...») avrebbe tentato di indirizzare la pubblicità in maniera precisa;

si deve considerare, infine, che il comportamento dell'emittente televisiva Lira TV appare in stridente contrasto con le norme previste dall'art.2 della legge 22 febbraio 2000, n.28,

si chiede di sapere:

se le circostanze indicate in premessa corrispondano al vero;

quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere, anche investendo direttamente le competenti autorità di vigilanza.

(4-03573)

CIRAMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in Sicilia, ed in particolar modo a Lampedusa, ogni giorno sbarcano centinaia di clandestini;

che tale situazione si protrae ormai da tempo con notevole aggravio di impegno da parte dei corpi di polizia per garantire adeguata sicurezza alla popolazione locale;

che ciò crea numerosi problemi di ordine pubblico in quanto gli organici delle forze dell'ordine, impegnate localmente, risultano assolutamente insufficienti dal punto di vista numerico se non verranno urgentemente intensificate,

si chiede di conoscere se e quando si intenda intervenire per incrementare gli organici delle forze di polizia che operano in Sicilia, soprattutto a Lampedusa, al fine di porre rimedio alla situazione descritta in premessa.

(4-03574)

MANFREDI, RIZZI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la convenzione italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano risalente al 1993 con cinque anni di tempo non è ancora attuata;

che la Commissione costituitasi dopo alcuni incontri ha avuto una vita difficile senza giungere a conclusioni definitive;

considerato:

che quando si varca il confine in direzione della Svizzera si è sempre tenuti ad annunciarsi alla dogana che si trova, unica per tutto il lago, a Piaggio Valmara sulla sponda piemontese;

che le unità di navigazione, sia imbarcazioni che natanti, devono essere dotate di targa anche provvisoria e che i conducenti di unità di navigazione che superano i 10 HP devono essere muniti di patente;

che, in pratica, diventa impossibile varcare nel 2000 con un'unità di navigazione il confine di Stato verso la Svizzera senza la suddetta targa provvisoria rilasciata dall'Ufficio Turistico svizzero, e ciò penalizza soprattutto il settore turistico,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le responsabilità per la mancata attuazione della convenzione italo-svizzera;

se si preveda una rapida soluzione del problema.

(4-03575)

RIPAMONTI, CARELLA, DE PETRIS, DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle comunicazioni.* – Premesso che:

Poste Italiane SpA, società per azioni a totale capitale pubblico, negli ultimi anni ha promosso campagne televisive per incrementare le sue iniziative con successo in termini di risultati e di simpatia ed in queste campagne ha sempre utilizzato un linguaggio semplice e chiaro per informare i cittadini sulle novità e sui progressi raggiunti;

Poste Italiane si avvale per la realizzazione dei propri messaggi pubblicitari anche di Publitalia che è in competizione con Sipra nel mercato della pubblicità;

considerando che Poste Italiane in materia di comunicazione dovrebbe dare il suo contributo affinché i mezzi di diffusione sollecitino nei cittadini la coscienza civile per il rispetto delle tematiche ambientali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover sollecitare Poste Italiane ad interrompere la trasmissione dello spot attualmente in onda sulle reti RAI e Mediaset

dove, in totale assenza delle regole di rispetto dell'ambiente, c'è un personaggio che, strappando la carta di un pacco, la getta per terra senza che alcuno lo rimproveri, anzi mostra di essere compiaciuto di averlo fatto;

se corrisponda al vero che Poste Italia abbia voluto realizzare questo spot per non deludere le aspettative di Publitalia, cui era stato garantito da tempo un cospicuo budget pubblicitario rispetto a quello riservato a Sipra.

(4-03576)

RIPAMONTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 10 dicembre 2002 la Giunta Regionale Lombarda mediante la Deliberazione n. VII/11534, avente per titolo «Misure Urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria» ha ritenuto opportuno la reintroduzione della partecipazione di spesa *(ticket)* per l'assistenza farmaceutica territoriale e l'istituzione di un rimborso forfetario per l'erogazione di prestazioni ritenute inappropriate se erogate in regime di urgenza-emergenza;

in particolare, per la seconda forma di contributo economico chiesto ed imposto ai cittadini, nell'articolato del provvedimento deliberativo, tra le motivazioni viene scritto quanto segue:

«Omissis

tenuto conto che un presupposto fondamentale per la definizione dei livelli essenziali di assistenza è che nell'erogazione delle prestazioni con il servizio sanitario regionale sia assicurato il principio dell'appropriatezza e dell'utilizzo efficiente delle risorse;

considerato che nelle strutture della rete di urgenza-emergenza sono garantite alcune prestazioni che possono essere ad elevato rischio di inappropriatezza, per quanto riguarda il regime assistenziale, presentando evidenti caratteri di differibilità;

ritenuto che l'erogazione di tali prestazioni comporta, di fatto, una disparità di trattamento verso i cittadini che accedono per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con le corrette modalità e tempi;

tenuto conto che modalità di accesso inappropriate nelle strutture che erogano prestazioni di urgenza-emergenza si possono configurare come una tipologia di attività non facente parte i livelli essenziali di assistenza, così come stabiliti dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001;

tenuto conto che un presupposto fondamentale per la definizione dei livelli essenziali di assistenza è che nell'erogazione delle prestazioni con il servizio sanitario regionale sia assicurato il principio dell'appropriatezza e dell'utilizzo efficiente delle risorse;

considerato che nelle strutture della rete di urgenza-emergenza sono garantite alcune prestazioni che possono essere ad elevato rischio di inappropriatezza, per quanto riguarda il regime assistenziale, presentando evidenti caratteri di differibilità;

ritenuto che l'erogazione di tali prestazioni comporta, di fatto, una disparità di trattamento verso i cittadini che accedono per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con le corrette modalità e tempi;

tenuto conto che modalità di accesso inappropriate nelle strutture che erogano prestazioni di urgenza-emergenza si possono configurare come una tipologia di attività non facente parte i livelli essenziali di assistenza, così come stabiliti dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001»;

e, che nell'allegato B, (parte integrante dell'atto deliberativo) si precisa, fra l'altro:

«omissis

L'erogazione di prestazioni che dovrebbero essere effettuate in un altro regime assistenziale, come quello ambulatoriale, comporta che le strutture interessate utilizzino risorse per un compito che non è quello «istituzionale»: infatti le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero sono spesso causate dalla volontà di superare le liste di attesa e di evadere la compartecipazione alla spesa, dovuta in regime ambulatoriale.

Pertanto le prestazioni erogate in maniera inappropriata nelle strutture deputate all'urgenza emergenza sono considerate come una tipologia di attività non facente parte i livelli essenziali di assistenza, così come stabiliti dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001. Quindi, al fine di disincentivare un utilizzo inappropriato delle strutture di pronto soccorso, viene stabilito un rimborso forfetario per l'erogazione nelle strutture di urgenza-emergenza di tali prestazioni aggiuntive.

La quota a carico dei cittadini è stabilita in 35 euro nel caso dell'effettuazione della sola visita specialistica, anche se eseguita da più specialisti o, in alternativa, di 50 euro nel caso di effettuazione anche di altre prestazioni diagnostiche o terapeutiche correlate alla visita stessa.

Sono da sottoporre alla quota di rimborso stabilita tutte le prestazioni effettuate nelle strutture della rete dell'urgenza-emergenza a favore di pazienti che presentano un codice bianco al triage intraospedaliero. Il codice da tenere in considerazione è quello che il medico assegna al paziente alla fine della valutazione clinica. Non sono da sottoporre comunque a tale quota le seguenti prestazioni:

quelle seguite da ricovero;

quelle effettuate a seguito d'infortunio sul lavoro in assicurati INAIL;

quelle effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria;

La quota prevista è dovuta da parte di tutti i soggetti interessati indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione.

Tale determinazione permette di non ledere in nessun modo le prestazioni garantite dai Livelli Essenziali di Assistenza nonché il diritto di acceso del cittadino alle strutture sanitarie in quanto si limita a ricondurre l'erogazione delle prestazioni al corretto regime assistenziale, permettendo, inoltre, alle strutture deputate all'attività di urgenza-emergenza di svolgere al meglio il loro compito.»;

in precedenza, nelle strutture lombarde deputate all'urgenza emergenza (pronto soccorso), se la procedura di triage intraospedaliero definite dalle linee guida emanate dal Ministro della salute (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7/12/2001) assegnava il caso alle categorie del codice bianco, ovvero pazienti che richiedono prestazioni sanitarie che non rivestono alcun carattere di urgenza e che potrebbero essere svolte in un altro livello assistenziale, all'interessato veniva richiesta la partecipazione di spesa analoga a quella prescritta se si fosse rivolto ad una struttura ambulatoriale,

si chiede di sapere:

se non si consideri che nel provvedimento di cui in premessa si adottino motivazioni e regolamentazioni da ritenersi contrarie alla legislazione vigente, in quanto:

non conformi a quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

non conformi al regime di esenzioni della partecipazione di spesa previste per il livello di assistenza ambulatoriale;

supera illegittimamente la ripartizione funzionale tra le competenze legislative tra Stato e Regioni, in quanto la legge n. 3/2000 lascia alla competenza esclusiva statale, in campo sanitario, la definizione dei livelli essenziali di assistenza;

se non si ritengano pertanto, oltre che illegittime, le disposizioni contenute nell'atto deliberativo, onerose e vessatorie per i cittadini che fanno ricorso alle strutture di pronto soccorso, non per motivi opportunistici, bensì per carenze di coordinamento organizzativo tra le differenti unità di offerta che dovrebbero garantire comunque i livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, in quanto il giudizio di inappropriatezza non può essere preventivamente effettuato dal paziente e non può essere oggetto di discrezionalità, bensì deve essere predefinito dalla legislazione vigente e comunque non può dare luogo all'automatica esclusione dal diritto ad usufruire la prestazione;

se non si consideri, inoltre, che il rimborso forfetario, non può essere assimilato alla partecipazione di spesa, e che si configura come prestazione a pagamento ben superiore a quanto il paziente dovrebbe corrispondere se la stessa prestazione fosse erogata in una struttura non di urgenza-emergenza;

quale intervento urgente si intenda attuare per sospendere la delibera adottata dalla Giunta della Regione Lombardia.

(4-03577)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – L'ISFOL (Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori), costituito nel 1973 come Ente pubblico di ricerca, opera in collaborazione con il Ministero del lavoro, regioni, parti sociali, varie amministrazioni dello Stato, con l'Unione europea e altri organismi internazionali per lo sviluppo della formazione professionale, svolgendo attività di ri-

cerca e studio, sperimentazione, assistenza tecnica in materia di fabbisogni formativi, qualificazione, struttura delle professioni, professionalità emergenti;

l'ISFOL opera con un modello partecipativo o consociativo che ha sempre garantito il confronto;

ogni anno l'ISFOL presenta il Rapporto annuale sulla formazione e l'occupazione tramite conferenza stampa, che doveva tenersi il 16 dicembre 2002, ed un Convegno che avrebbe dovuto svolgersi il 17 dicembre 2002;

tra le valutazioni contenute nel Rapporto ISFOL di quest'anno ve ne sarebbero alcune che valuterebbero estremamente positivamente il fenomeno migratorio (con carattere strutturale e non più congiunturale) e soprattutto i ricongiungimenti familiari,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che sia stato dato ordine, sia alla Casa Editrice che ha curato la stampa del Rapporto, la Franco Angeli che al Commissario straordinario dell'Isfol, Carlo Dell'Aringa, di ritirare tutte le copie del rapporto già distribuite o in distribuzione (circa 5.000) e di mandarle al macero;

se il ritiro delle copie del rapporto Isfol sia da imputare ad un giudizio in esso contenuto, in merito alla presenza di extracomunitari nel nostro Paese, non in linea con le visioni e le normative adottate dal Governo e in merito alla firma del Patto per l'Italia che ha causato le divisioni tra le Organizzazioni sindacali;

per quale motivo sia stato chiesto all'Isfol di rinviare la Conferenza stampa di presentazione del rapporto ed il Convegno previsti per il 16 e 17 dicembre 2002, considerando che la probabile impossibilità ad essere presente del Ministro del lavoro non sarebbe stata ostacolo allo svolgimento delle iniziative in quanto generalmente hanno sempre presenziato Sottosegretari delegati dallo stesso Ministro;

a quanto ammontino le spese sostenute per stampare le copie del Rapporto, stampare gli inviti ed affittare la sala dove si sarebbe dovuta tenere la presentazione;

se corrisponda al vero che il Rapporto sarà presentato all'inizio del prossimo anno con eventuale modifica del capitolo contenente i dati inerenti all'immigrazione e che in quella circostanza si procederebbe all'illustrazione ai rappresentanti del partenariato sociale del nuovo assetto istituzionale dell'Isfol, nonché del piano annuale attualmente in elaborazione;

se corrispondano al vero le notizie riportate dagli organi si stampa che attribuirebbero al Ministro Maroni una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'economia nella quale si solleciterebbe un emendamento alla Finanziaria 2003 che non prevedeva stanziamenti per l'Isfol, ricordando che le risorse sarebbero destinate al pagamento degli stipendi degli attuali dipendenti dell'istituto i quali, avrebbe precisato il Ministro, salvo l'ipotesi di soppressione dell'Isfol, potrebbero, in ogni caso, vantare i propri crediti.

(4-03578)

BARATELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive.* – Premesso che:

per la Provincia di Rovigo è stato sottoscritto a suo tempo, il Patto Territoriale per l'agricoltura e la pesca; tale Patto prevede, tra l'altro, iniziative per il settore della pesca e segnatamente per l'acquisto di pescherecci;

il decreto di approvazione del Patto stabilisce che le risorse finalizzate a tali iniziative siano rese disponibili a seguito di verifiche sul raggiungimento di alcuni parametri stabiliti dalla Comunità Europea relativamente alla stazza ed alla potenza del motore delle imbarcazioni oggetto del contributo;

le informazioni concernenti gli elementi tecnici che caratterizzano le imbarcazioni oggetto di agevolazione sono state trasmesse dal soggetto attuatore del Patto (il Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine-azienda speciale) al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Ministero delle attività produttive in data 21 giugno 2002, così come previsto dalla procedura;

con nota 30 luglio 2002 il soggetto attuatore del Patto territoriale di Rovigo ha richiesto al Ministero interessato informazioni in relazione alla documentazione trasmessa ed all'esito della pratica;

con nota 6 dicembre 2002 il soggetto attuatore del Patto, non essendo intervenuta alcuna notizia in relazione alla precedente nota del 30 luglio 2002, ha trasmesso al Ministero interessato una nuova sollecitazione;

alla data odierna il Ministero interessato non ha ancora prodotto il nulla osta previsto per la erogazione dei contributi, né ha dato notizia alcuna in relazione alle sollecitazioni inviate; questa situazione, ormai insostenibile, è fonte di notevole preoccupazione per gli operatori economici interessati,

si chiede di conoscere:

per quali motivi non sia ancora stato rilasciato dal Ministero competente il nulla osta necessario per la erogazione dei contributi e per quali motivi non si sia mai data risposta alle richieste e sollecitazioni avanzate dal soggetto attuatore del Patto di Rovigo;

quali iniziative si intenda assumere per la tempestiva conclusione della procedura relativa alla erogazione dei contributi previsti in modo che sia possibile dare certezze agli operatori economici interessati.

(4-03579)